

# **Il doping tra ordinamento statale e ordinamento sportivo**

**Giovanni Crocetti Bernardi**

Indice degli argomenti:

## Introduzione

Descrizione del piano dell'elaborato

Profili di tutela della disciplina

Fonti normative nazionali e internazionali.

Capitolo 1:

## Profili storici

1.1 Doping e pratica dopante: definizioni

1.2 Diffusione storica della pratica dopante

1.3 Sviluppi della lotta al doping, evoluzione delle normative nelle istituzioni statali, internazionali e degli organi sportivi

Capitolo 2:

## Il doping nell'ordinamento statale

2.1 Quadro normativo antecedente alla legge l.n. 376/2000

2.2 La disciplina penalistica vigente: la legge n. 376/2000

2.2.1 Bene tutelato.

2.2.2 Soggetti.

2.2.3 Fattispecie criminose, i delitti di eterodoping, doping autogeno, commercio illegale di

farmaci e sostanze dopanti.

2.2.4 Elemento soggettivo

2.2.5 Circostanze aggravanti e pene accessorie,

2.2.6 Tentativo, concorso con altri reati e problema conc tra delitti di eterodoping

2.2.7 Le tabelle ministeriali

2.2.8 La commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping

2.3 Cenni di diritto penale comparato

Capitolo 3:

## Il doping nell'ordinamento sportivo

3.1 Quadro normativo generale. Il Codice WADA, Regolamento antidoping del CONI

3.2 L'Agencia Mondiale Antidoping (WADA-AMA). Struttura, competenze e funzioni.

3.2.1 Il codice wada

3.3 Il regolamento antidoping del CONI,

3.3.1 principi generali e comportamenti sanzionabili

- 3.3.2 I soggetti destinatari della disciplina
- 3.3.3 Gli organi del CONI
- 3.4 Aspetti civilistici di diritto sportivo

Capitolo 4:

Giurisprudenza

4.1 Il caso Guardiola

4.2 Il caso De Angelis-Martinez Tomieto

Conclusioni

Bibliografia

INTRODUZIONE

Descrizione del piano dell'elaborato

Il presente elaborato si pone l'obiettivo di svolgere un'analisi del fenomeno doping sotto vari punti di vista, uno storico, uno penalistico, alla luce delle norme sportive e cenni sulle componenti civilistiche.

Il primo, è costituito da una disamina storica al fine di contestualizzare correttamente l'argomento e di evidenziare i principali casi che si sono posti all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale, spingendo le istituzioni, sia nazionali, che internazionali, a riconoscere dapprima la pratica dopante, per poi creare un sistema complesso e sempre più efficiente di repressione e informazione. Inoltre, facendo tale approfondimento, sarà posta in risalto la evidente connessione tra importanti fatti di cronaca e reazione delle istituzioni, cosa che accade, non solo nella lotta contro il doping, ma anche in molte altri campi di intervento del legislatore. Si vaglieranno, inoltre, l'etimologia del termine "doping", le sue origini e la definizione che viene data a questo dalle fonti che verranno analizzate.

In seguito sarà analizzata la disciplina penalistica vigente nell'ordinamento italiano, come il legislatore sia intervenuto con tale pregnante strumento al fine di punire i comportamenti vietati con la sanzione penale, integrando e completando gli

strumenti di repressione approntati dalle federazioni sportive, le quali invece possono intervenire unicamente attraverso squalifiche o esclusioni dalle competizioni agonistiche. In questo senso la disciplina penale è dimostrazione dell'interesse dell'ordinamento di prevenire e punire tali comportamenti che non sono lesivi esclusivamente del corretto svolgimento delle gare, ma di tanti altri ed importanti interessi, i quali saranno esaminati in seguito. Verranno evidenziate anche le fattispecie previste, i soggetti destinatari delle sanzioni, gli importanti aspetti giurisprudenziali e di diritto penale comparato.

Sarà poi esaminata l'attività delle istituzioni sportive, nazionali e internazionali, che costituiscono il cardine della lotta contro la pratica dopante, avendo messo a punto sistemi di controllo, informazione e repressione sempre più efficaci ed integrati fra loro. Da sottolineare il fatto che sono spessissimo tali organi che, riscontrando delle positività a sostanze vietate, trasmettono l'informazione alla Procura della Repubblica, che si attiverà di conseguenza al fine di verificare la sussistenza di un fatto di reato. Proprio gli organi sportivi, pongono degli aspetti assai complessi per il fatto che non sono coinvolti solo quelli nazionali, ma la stessa comunità europea, il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e la WADA (World Anti Doping Agency), svolgono un ruolo fondamentale, costituendo un sistema di fonti normative che operano su più livelli, creando non pochi problemi di interpretazione ed applicazione.

Questa distinzione nell'analisi è assolutamente necessaria poiché le due discipline operano su distinti piani, altrettanto importanti, ma allo stesso tempo complessi, meritando una trattazione ad hoc con l'intento di comprendere meglio le peculiarità delle stesse, ma anche i punti di contatto e cooperazione delle differenti strutture. E' sicuramente indicato in questi casi, al fine di avere una migliore comprensione d'insieme della materia, procedere per punti chiari e precisi, per poi giungere alle conclusioni corrette.

## Profili di tutela della disciplina

Nonostante le fonti che saranno analizzate siano diverse per natura, provenienza e sanzioni previste, si può però ritrovare un nucleo di beni/valori comuni che vengono perseguiti e tutelati.

In questo senso è certamente di primaria importanza il diritto alla salute, sia individuale che collettivo, prefiggendosi l'obbiettivo dell'integrità fisica e psicologica dell'atleta. Le sostanze vietate sono infatti produttive di diverse ed importanti conseguenze per la salute, in particolare, sono causa di gravi disturbi circolatori, possono portare alla sterilità, alla possibilità dell'insorgere di tumori, ipertensione e tantissimi altri disturbi, bastando sottolineare che trattandosi di farmaci o droghe, gli effetti non possono essere che nocivi. Anche gli equilibri psicologici possono essere compromessi, poiché quasi tutte queste sostanze hanno effetti psicotropi, che alterano il normale funzionamento celebrale e del circuito naturale della gratificazione. Numerose sono, non a caso, le vittime comprovate che la storia ha tristemente da raccontare, emblematici sono i casi di Tom Simpson, ciclista stroncato da infarto durante il Tour de France per un abuso di anfetamine, o di Richard Chelimo, fondista Keniano morto a causa di un tumore al cervello<sup>1</sup>.

Malgrado questa sia solamente una brevissima rassegna degli effetti e delle conseguenze delle sostanze dopanti sull'organismo umano, utile per i nostri fini, basta certamente a giustificare la presa di posizione delle istituzioni avverso tali pratiche.

Detto ciò, appare lampante che la tutela della salute sia, in tale ambito, il bene di rango prevalente da preservare, essendo la sua indisponibilità sancita anche dalla stessa Carta Costituzionale, Italiana, all' art. 32<sup>2</sup>. Da ricordare che, all'assunzione

---

<sup>1</sup> Manuale di formazione, la tutela della salute nelle attività sportive e la prevenzione del doping, AA.VV., Ottobre 2007, edito dal Ministero della Salute.

<sup>2</sup> “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Art. 32 Cost.

delle sostanze proibite è ammessa deroga, in quanto vi è una esigenza sanitaria comprovata, argomento che però verrà approfondito in seguito.

Altro profilo, è da rinvenire, soprattutto nella disciplina dettata dalle istituzioni sportive, nell'interesse al regolare svolgimento delle gare e dei valori etici della lealtà e della correttezza che sono insite nello spirito agonistico. Sotto questo aspetto è utile rimarcare che, spesso, per la loro risonanza mediatica, i campioni dello sport, sono oggetto di emulazione e di esempio per i giovani e per gli atleti di ogni livello, anche dilettantistico, ed è quindi giocoforza pensare che i valori trasmessi al pubblico non possono essere altri, se non quelli sopra richiamati. A supporto di questa tesi, sono le numerose fonti in materia, le quali oltre a istituire organi, prevedere sanzioni o controlli, propongono e attivano importanti campagne informative al fine di prevenire i comportamenti scorretti, poiché la vera lotta al doping, non può essere vinta solamente emettendo clamorosi verdetti di colpevolezza, una vittoria dimezzata, ma estirpando a livello sociale la pratica ed il ricorso a queste scorciatoie.

#### Fonti normative nazionali e internazionali

Numerose sono le fonti legislative in materia di antidoping, che verranno alla luce in maniera più approfondita nel corso dell'elaborato, ma, al fine di una maggiore chiarezza è necessario distinguere fin d'ora la natura e la gerarchia delle stesse. Una prima distinzione è basata sulla provenienza degli atti, in questo campo intervengono, infatti, sia organi statali e internazionali, ma anche federazioni sportive, sia italiane che sopranazionali.

Per quanto concerne le fonti emanate da organi governativi, di centrale importanza è la convenzione di Strasburgo del 1989, adottata dall'Unione Europea, che ha raggiunto l'importante obiettivo di impegnare gli stati membri ad adottare, entro i limiti delle rispettive Carte Costituzionali, delle normative tese a: eliminare la

pratica dopante, il commercio delle sostanze vietate fuori dal circuito medico-sanitario, sovvenzionare le federazioni sportive competenti per lo svolgimento dei controlli antidoping, oltrechè ad iniziative atte alla prevenzione e sensibilizzazione sociale.

Nel nostro ordinamento, come detto, fonte primaria è l'art. 32 della Costituzione, il quale sancisce il diritto alla salute, come bene primario ed indisponibile, con relative conseguenze per la disciplina in analisi. Verranno poi esaminate le fonti di rango legislativo, in particolare la legge n. 376/2000 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, frutto di un percorso iniziato con la l.n. 1099/71<sup>3</sup> e la l.n. 689/81<sup>4</sup>. Rileveranno, anche particolari interazioni con la l.n. 401/89<sup>5</sup>, che si occupa della frode in competizioni sportive, e il d.p.r. 309/90, ovvero il T.U. in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Nel campo, invece, delle fonti provenienti da organi non governativi, il cuore della disciplina è costituito dal Codice WADA, ratificato e applicato dalla maggioranza delle federazioni sportive nazionali dei singoli paesi, nonché dal Comitato Olimpico Internazionale. Proprio tale documento riveste una enorme importanza in materia antidoping, poiché come vedremo, è questo ad indicare la lista delle sostanze e dei metodi proibiti, con applicazione pressoché mondiale.

Nel nostro paese questo è stato per l'appunto recepito con il nuovo Regolamento Antidoping del CONI, e applicabile a tutti gli atleti e le federazioni sportive a questo affiliate.

## CAPITOLO 1

### PROFILI STORICI

#### 1.1 Doping e pratica dopante: definizioni

<sup>3</sup> Legge 26 ottobre 1971, n. 1099 “Tutela sanitaria della attività sportive”.

<sup>4</sup> Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.

<sup>5</sup> Legge 13 Dicembre 1989, n. 401 “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”.

Il termine “doping”, evidente prestito linguistico dal vocabolario inglese dal verbo “to dope”, significa letteralmente “drogaggio”, ha un origine controversa.

Alcuni rinvennero questo dalla parola “dop”, utilizzata dagli indigeni africani della tribù Kafir per indicare una bevanda alcolica e stimolante primitiva, consumata durante danze cerimoniali sciamaniche e riti religiosi<sup>6</sup>.

Altra ipotesi, in verità più accreditata dalla comunità internazionale, vede come antenato del termine in questione, la parola “doop”, che descriveva un infuso stimolante assunto dai marinai olandesi di inizio ‘800 imbarcati sui velieri, avente l’effetto di renderli più coraggiosi durante le tempeste ed i momenti di pericolo e difficoltà nelle ardue traversate atlantiche. Si crede appunto che il verbo inglese “to dope” ( e sostantivo doping) abbia tale origine, e venne utilizzato per la prima volta ad inizio ‘900 con il significato semantico attuale, ovvero stante ad indicare una pratica o l’uso di sostanze atte a modificare il normale rendimento psico-fisico umano.

L’attuale definizione di pratica dopante è molto più recente, poiché solo a partire dalla metà dello scorso secolo le istituzioni governative e sportive riconoscono il fenomeno, adoperandosi per arginarlo e delimitarlo. A seconda della fonte esaminata, riveniamo una differente nozione; una prima venne data nel 1962 dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) come *“assunzione di sostanze dirette ad aumentare artificialmente le prestazioni in gara del concorrente, pregiudicandone la moralità, l’integrità fisica e psichica”*. Il Consiglio d’Europa, a sua volta, nel 1967 si esprime con un’altra massima *“è da considerarsi doping la somministrazione a un soggetto sano o l’utilizzazione, per qualsiasi mezzo, di sostanze estranee all’organismo o di sostanze fisiologiche in quantità o via anomala, al solo scopo di influenzare artificialmente ed in modo sleale la prestazione sportiva in occasione della partecipazione ad una competizione”*. In seguito a tale atto di rango comunitario, lo Stato Italiano intervenne con la già citata

---

<sup>6</sup> A.Albanesi, “Tutela sanitaria delle attività sportive” in Riv. Diritto sportivo 1971, pag. 385.

l.n. 1099/71 sanzionando *“gli atleti partecipanti a competizioni sportive, che impiegano, al fine di modificare artificiosamente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute”*<sup>7</sup>.

Dopo questa prima fase, in cui il fenomeno non è stato inquadrato in maniera corretta, poiché non si ritrova una definizione esaustiva, a causa della sotto valutazione delle istituzioni, si passa ad una seconda, ed il punto di svolta è segnato dalla Convenzione di Strasburgo del 1989 del Consiglio d'Europa, che vincola gli stati firmatari ad adottare le misure necessarie per conseguire gli obiettivi nella stessa contenuti. Nel farlo, anch'essa come prima cosa fornisce nuova definizione di doping: *“ somministrazione negli sportivi o l'uso da parte di questi ultimi di classi farmacologiche di agenti di doping o metodi di doping ”*<sup>8</sup>. Queste sono poi racchiuse in una lista apposita, redatta dal gruppo permanente di vigilanza sul doping, istituito dalla stessa Convenzione, ed integrato dalle pratiche e sostanze vietate indicate dalle organizzazioni sportive internazionali. Importante sottolineare che, in questa sede, si adotta per la prima volta una definizione aperta rimandante ad una lista (cd. “metodo tabellare”), che viene periodicamente aggiornata e rivista; metodologia che verrà riproposta in futuro in altre sedi.

Nel 2000, in attuazione di questa convenzione, il legislatore italiano si attiva emanando la l.n. 376/2000, ancor ora vigente, della cui importanza abbiamo già parlato e ancora parleremo. Questa stabilisce che doping è *“la somministrazione o l'assunzione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, e l'adozione di pratiche mediche, non giustificate da condizioni patologiche, ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”*. Viene inoltre considerato doping, la somministrazione di sostanze o farmaci idonei a modificare i risultati dei controlli anti-doping (cd. agenti coprenti). Contestualmente a ciò, la legge italiana istituisce

---

<sup>7</sup> L.N. 1099/71, Art. 3, comma 1°.

<sup>8</sup> Convenzione Antidoping di Strasburgo 16/11/1989, Art. 2, comma 1°.



presso il Ministero della Sanità, la “Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping”, alla quale viene affidato il compito di individuare farmaci, sostanze o pratiche costituenti doping, e di inserirli in apposite tabelle da aggiornare periodicamente.

La definizione più completa ed esaustiva in materia, arriva, però, con l’entrata in vigore nel 1° gennaio 2004 del Codice Mondiale Antidoping redatto dalla WADA (cd. Codice WADA), recepito poi dal regolamento antidoping del CONI e dalla stessa Convenzione di Strasburgo. In tal sede il doping viene definito come una violazione di una delle seguenti regole fissate dal codice stesso:

- La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’atleta;
- Uso o tentato uso di una sostanza vietata o metodo proibito;
- Mancata presentazione o rifiuto, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo di campioni biologici, o comunque sottrarsi in altro modo agli stessi;
- Violazione delle condizioni previste per gli atleti che devono sottoporsi ai controlli fuori competizione;
- Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi parte dei controlli antidoping;
- Possesso di sostanze o metodi proibiti;
- Traffico o tentato traffico di sostanze vietate o metodi proibiti.

Viene poi in seguito indicata la lista delle sostanze vietate e metodi proibiti, aggiornata periodicamente, da applicarsi alle fattispecie sopra indicate. Appare certamente palese, come tale definizione, sia, in qualche modo, onnicomprensiva, poiché, allarga vistosamente l’area dell’illecito a comportamenti che prima venivano puniti con tenuità o non puniti affatto.

## 1.2 Diffusione storica della pratica dopante

Il fenomeno del doping ha origini antichissime, tanto quanto il desiderio umano del primeggiare di fronte ad ogni avversario ed ostacolo. Tantissime e varie sono le testimonianze di tali pratiche nell'antichità, basti pensare che nel III° secolo a.C. nell'antica Grecia, proprio in occasione delle primissime edizioni dei giochi olimpici, venivano preparate obsolete pozioni utilizzate da gran parte dei concorrenti, al fine di avvertire un maggior stimolo alla competizione, in particolare, usuali erano gli estratti di un fungo. Da notare che oggi, come allora, la prospettiva della vittoria e di ricevere una sorta di divinizzazione da parte del pubblico, erano prevalenti rispetto ai rischi in cui tali soggetti incorrevano, in considerazione, anche della scarsa conoscenza medico-farmacologica delle civiltà in questione. Anche, presso gli antichi romani vi erano credenze di questo genere, in particolare, i lottatori assumevano grandi quantità di carne al fine di acquisire le qualità sovranaturali dell'animale di cui si nutrivano. Tanti altri esempi dalle civiltà più varie, come ad esempio gli aztechi, che mangiavano il cuore della vittima sacrificata per acquisire le sue forze, convinzione fermissima nella loro cultura, così nella Cina imperiale venivano consumati estratti di edera contenenti efedrina e nelle civiltà nordiche antiche, si faceva uso di bevande a base di amanita falloide, in cui erano presenti alcaloidi eccitanti<sup>9</sup>.

Tutti fatti esemplificativi delle antiche radici in cui affonda il problema, che però verso la fine dell'800 si trasforma e si evolve, applicando le nuove conoscenze della scienza, alle competizioni sportive con il chiaro fine di alterare nella maniera più significativa possibile le prestazioni, mentre in passato gli obiettivi erano disparati e i risultati non sempre garantiti. Nacque non a caso in questi anni l'accezione di Doping per come viene intesa oggi, con l'accezione di "drogaggio finalizzato alla prestazione superiore"<sup>10</sup>. In particolare, era diffuso, a cavallo tra l'800 ed il '900, l'uso di sostanze farmacologiche come etere, stricnina o cocaina, prima utilizzate a scopo terapeutico. Eclatanti furono anche i casi, come quello del ciclista inglese

---

<sup>9</sup> Gagliano-Candela, "Tossicologia forense", Milano, 2001, pag. 89.

<sup>10</sup> G. Micheletta, "I profili penalistici della normativa sul doping", in l'indice penale, 2001, fascicolo 3, pag. 1320, "Il doping è un termine inglese, inizialmente usato per indicare il drogaggio dei cavalli. L'espressione compare per la prima volta verso la fine dell'800, riferita ad una mistura di oppio e narcotici usata per i cavalli".

Arthur Linton, considerato da molti la prima vittima ufficiale del doping, che nel 1896, dopo aver fatto uso di etere e cocaina, vinse la Parigi-Roubaix, ma morì di overdose subito dopo. Nel 1904 l'americano Thomas Hicks<sup>11</sup>, medaglia d'oro nella maratona olimpica di Atene, accusò gravissimo malore a causa dell'utilizzo di dosi di stricnina. Nel 1936 durante le olimpiadi di Berlino numerosi furono i casi comprovanti uso di sostanze quali efedrina e stricnina, che, constatata la tendenza al tempo, andavano evidentemente per la maggiore. Allo stesso modo, sia durante la prima, che la seconda guerra mondiale, molti espedienti farmacologici vennero impiegati; si va dal semplice uso di alcolici, alle anfetamine ed ancora alla simpamina da parte dei piloti della Luftwaffe, rendendoli coraggiosi e spericolati. Nel secondo dopoguerra, proprio l'uso delle anfetamine "testate" durante i conflitti, si trasferì negli impianti sportivi, causando danni gravissimi e una vera ecatombe di morti. Questo perché tali sostanze, hanno l'effetto di non far avvertire la stanchezza e il dolore, che costituiscono soglie naturali che "avvisano" il limite del corpo umano dell'atleta, oltre il quale non è possibile spingersi, se non sopportando conseguenze irreparabili. Emblematici sono i casi di Alfredo Falzini, ciclista, morto nel 1949 alla conclusione della corsa Milano-Rapallo, di Tom Simpson, anch'egli ciclista deceduto durante una tappa del Tour de France del 1967, e di Luis Quadri, calciatore venuto meno l'anno successivo per overdose di anfetamine.

Dagli anni '60 in poi si assiste ad una ulteriore evoluzione del doping, in cui sono addirittura le federazioni sportive, che alla ricerca di vittorie ed onori non solo agonistici, ad imporre l'uso di questi farmaci. E' il caso degli stati facenti parte l'ex blocco sovietico (cd. "doping di stato"), che crescevano, sin in tenera età, atleti sottoposti a dosi di steroidi anabolizzanti, al fine di creare schiere di campioni, pressoché imbattibili. E' proprio questo il periodo che vede il fiorire dell'uso degli ormoni applicati all'attività sportiva per superare il naturale limite della prestazione, e un fulmine a ciel sereno fu, nel 1988, la notizia della positività a tali sostanze del campione Ben Johnson, a cui fu revocato l'oro vinto in occasione dei 100 m. piani

---

<sup>11</sup> Durante lo svolgimento della corsa, l'allenatore di Hicks, per farlo riprendere da due svenimenti gli inietta due dosi di stricnina e gli fa assumere del cognac, è il primo caso di "doping in diretta".

alle olimpiadi di Seoul<sup>12</sup>. Qualche anno prima, nel 1984, si affacciò nel panorama mondiale del doping, anche la pratica dell'auto-emotrasfusione (cd. doping ematico), che compare durante le olimpiadi di Los Angeles. Questa consiste nel prelevare il sangue dell'atleta, stimolando questo a produrne altro nuovo, fresco e buono; il quale a sua volta viene nuovamente prelevato, conservato, arricchito e depurato, nonché iniettato nuovamente nell'imminenza della gara.

Gli ultimi 20 anni sono caratterizzati da una buona reazione da parte delle istituzioni sportive, che dal canto loro, hanno cominciato ad approntare sempre più efficaci strumenti alla lotta al doping. Significativo è una disposizione del CIO che, nelle olimpiadi del 2004 di Atene, ha stabilito la retroattività dei controlli antidoping, per colpire chi, sfuggito ad un primo esame, venga in seguito scoperto. Fatto molto rilevante, poiché la tecnica dei controlli è spesso un passo indietro rispetto ai sistemi dopanti utilizzati dagli atleti e dai loro staff medici, che disponendo spesso di ingenti risorse economiche e tecniche, riescono sempre a mettere a punto nuove pratiche. E' esattamente questa la sfida del ventunesimo secolo in questo campo, che ha come obiettivo la conoscenza, da parte degli organi di controllo, delle possibili nuove forme di doping che verranno utilizzate, il cui raggiungimento sarà possibile solo con altrettanti investimenti nella ricerca, di tempo e denaro, in questo specifico ambito.

### 1.3 Sviluppi della lotta al doping; differenze tra la repressione attuata dagli organi statali e gli organi sportivi

---

<sup>12</sup> Ben Johnson vince la gara dai 100 metri piani battendo il record del mondo, ma a causa della positività agli steroidi anabolizzanti è costretto a restituire la medaglia, e in seguito nel relativo giudizio, prima si dichiara innocente, poi confessa l'uso di sostanze dopanti, iniziato nel 1981.

Analizzando brevemente il percorso storico dell'evoluzione normativa in questo settore, si evince chiaramente, a parer mio, che esso è contraddistinto da due fasi ben definite.

Una prima, che va dal secondo dopoguerra fino alla fine degli anni '80, in cui le varie istituzioni che si occupano del fenomeno cercano di arginare lo stesso, attraverso la ricerca di una definizione il più possibile analitica e descrittiva. L'*animus* che probabilmente guida tale percorso, è il principio per cui, definita e riconosciuta la pratica scorretta, diviene molto più semplice combatterla ed eliminarla, inquadrandola in una nozione definitoria, come visto nel paragrafo 1.1, a partire da quella dell' FMSI, a concludere con quella del Consiglio d' Europa e della legge italiana n. 1099/77.

Purtroppo, essendo il fenomeno in questione, legato alla costante evoluzione della scienza medica e farmacologia, lo strumento della definizione analitica appare alquanto spuntato, essendo troppo rigido, al confronto di una materia molto fluida e dai contorni mutevoli e sfumati.

Altro grave handicap di questa prima risposta normativa, è la pressoché totale assenza di collaborazione tra istituzioni statali e sportive dello stesso paese, nonché il mancato approccio coordinato e uniforme da operarsi a livello sopranazionale. Aspetto davvero importante, poiché, a mio avviso, è necessario che sanzioni sportive e penali vadano di pari passo, e abbiano un medesimo metro di giudizio al fine di decidere per quella più opportuna da applicarsi, se non per entrambi. Altri gravi danni all'efficacia della disciplina sono arrecati da una differente e non uniforme regolamentazione presente tra i diversi Stati, essendo superfluo argomentare come tale forma sia assolutamente fondamentale per la globalizzazione della lotta al doping.

La seconda fase di questo percorso vede la luce con la Convenzione di Strasburgo del 1989 che pone le basi dei futuri interventi in questo settore, cercando proprio di ovviare alle carenze strutturali del sistema; questa introduce una definizione "aperta" e breve di doping, ma allo stesso tempo adotta il metodo tabellare, ossia collegando

la prima a quest' ultima, contenente la lista delle classi farmacologiche e dei metodi vietati, aggiornata periodicamente da una commissione tecnica. Si ha, quindi, certamente un organo più adatto, poiché perito del settore di competenza, a operare le scelte più opportune. Ma le novità del documento sono anche altre, invitando gli Stati firmatari a legiferare in materia<sup>13</sup>, fissati obiettivi comuni, e a coordinare il loro lavoro con le federazioni sportive<sup>14</sup>, realizzando un collegamento prima mancante. Tale fase è ancora in via di sviluppo poiché solo nel 2000 il nostro legislatore è intervenuto attraverso la previsione di sanzioni penali e solo dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il codice WADA. Proprio questo, ha il grande merito di aver realizzato un nucleo comune di disposizioni che sono riconosciute e applicate in quasi tutte le federazioni sportive del pianeta, realizzando proprio quel coordinamento nel livello internazionale-sportivo a lungo invocato.

Sicuramente, effettuata tale organizzazione su più e differenti piani, si sono poste importanti basi alla lotta al doping, per completare l'opera sarà necessario che tale imponente impianto funzioni a dovere sul caso pratico e concreto.

## CAPITOLO 2

### IL DOPING NELL'ORDINAMENTO STATALE

#### 2.1 Quadro normativo precedente alla l.n. 376/2000

Prima dell'introduzione nel 2000 della legge n. 376, che sarà oggetto di approfondita analisi in questo capitolo, il quadro normativo statale appare molto frastagliato e

---

<sup>13</sup> Convenzione Antidoping di Strasburgo 16/11/1989, Art. 1, "Nell'intento di ridurre e, in seguito, eliminare la pratica del doping nello sport, le Parti s'impegnano ad adottare, entro i limiti delle loro rispettive norme costituzionali, i provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione".

<sup>14</sup> Convenzione Antidoping di Strasburgo 16/11/1989, Art. 3, "1. Le Parti coordinano le politiche e le azioni dei loro servizi governativi e degli altri organi pubblici interessati dalla lotta contro il doping nello sport.  
2. Esse provvedono all'applicazione pratica della presente Convenzione e, in particolare, a soddisfare le esigenze dell'articolo 7 affidando, se del caso, l'esecuzione di alcune disposizioni della Convenzione ad un'autorità sportiva del governo o ad una non governativa designata a tal fine, oppure ad un'organizzazione sportiva".

privo di uno strumento realmente efficace, in grado di contrastare e di conseguenza, punire, il fenomeno del doping. Un primo, embrionale intervento fu fatto con la l.n. 1055/50, in cui venne istituito, all'interno del CONI, la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI)<sup>15</sup> alla quale veniva, ed è tuttora, affidata la protezione della salute nell'ambito sportivo, nonché il concreto svolgimento dei controlli, mancando però la previsione di comportamenti vietati e relative fattispecie sanzionatorie. Queste, in realtà, risultarono completamente assenti fino all'introduzione, caldeggiata dai fatti di cronaca che assumevano proporzioni sempre più preoccupanti, nel 1971, della legge n. 1099 intitolata "Tutela sanitaria delle attività sportive" che, però, anch'essa conteneva evidenti problemi di applicabilità, non sortendo alcun concreto risultato. In particolare, questa legge demandava alle regioni la tutela sanitaria delle attività sportive, nel rispetto dei principi generali enunciati dalla stessa. Questo prevedeva una serie di fattispecie di reato, prima di allora assenti nel nostro ordinamento, nello specifico, l'art. 3 della presente stabiliva la punibilità con l'ammenda da lire 50.000 a 500.000, il fatto dell'atleta che, partecipante a competizioni sportive, impiegava sostanze potenzialmente nocive per la propria salute, al fine di modificare artificialmente le proprie prestazioni. Oltre a ciò, che evidentemente fu il primo rudimentale tentativo di introdurre un reato di doping nell'ordinamento penale, fu previsto dal 2° comma l'ammenda da lire 100.000 a un milione per i soggetti somministranti tali sostanze a quelli di cui al 1° comma. Il reato era, quindi, strutturato con la forma del dolo specifico, rappresentato dalla artificiosa modificazione della prestazione, cosa difficilmente dimostrabile in concreto, punito, inoltre, con la sola pena dell'ammenda, il cui ammontare era relativamente basso, non assicurando di conseguenza la necessaria efficacia deterrente. Il vero tallone d'achille<sup>16</sup> dell'impianto normativo fu però l'assenza di applicazione in concreto delle previsioni medesime; nel 1972 infatti le funzioni e le

---

<sup>15</sup> Il primo provvedimento in materia di tutela sanitaria delle attività sportive risale al 1950, con la L. 1055 che affidava tale incarico alla F.M.S.I., sia pure in maniera non esclusiva. Tale legge fu sostituita nel 1971, con pari finalità, dalla L. 1099, contenente anche le norme per prevenire e reprimere il doping.

<sup>16</sup> E. Bertal, M. Ginsani, F. Mari, "la lotta contro il doping in Europa e la posizione dell'Italia tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, in *Jura Medica*, 16, 2003.

competenze in materia sanitaria delle attività sportive passarono in capo alle regioni, che non erano in grado di assicurare le prestazioni richieste, lasciando la legge come lettera morta, ciò non bastasse, le fattispecie di reato rimandavano ad un elenco di sostanze proibite che fu emanato solo 5 anni più tardi e mai aggiornato.

Altro cenno verso una risposta più completa da parte del legislatore, riguarda l'introduzione della l.n. 401/89 intitolata "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive", adottata anch'essa in seguito ad eclatanti fatti di cronaca accaduti in quegli anni. Benché tale normativa non contenga alcun riferimento alla materia del doping, è stata usata dalla dottrina e parte della giurisprudenza<sup>17</sup> per colmare il vuoto legislativo in tal senso, nonostante il fine del legislatore fosse quello di contrastare il fenomeno delle scommesse e della manipolazione dei risultati sportivi. L'art. 1 della predetta legge fa infatti riferimento alla nozione di "atti fraudolenti" utilizzati artificialmente al fine di falsare il risultato e pervenire ad un esito guidato e differente da quello che si sarebbe potuto realizzare in un ambito di lealtà e correttezza sportiva. Fu proprio questo l'appiglio normativo al quale alcuni commentatori<sup>18</sup> fecero riferimento, comprendendo entro la nozione prima espressa, anche gli atti di doping, avendo questi la capacità di pervenire ad un risultato non veritiero e, soprattutto, di ledere il bene tutelato della citata legge, individuato nel regolare svolgimento delle competizioni sportive. Di diverso avviso fu però la Corte di Cassazione che nella sentenza n. 3011 del 1996<sup>19</sup>, smentì tale applicabilità verso i fatti di doping autogeno, adducendo che "i comportamenti fraudolenti previsti dalla norma consistono in attività proiettate all'esterno dalle persone che le hanno deliberate ed in qualche modo sinallagmaticamente, posto che collegano alla distorsione della gara, che il soggetto esterno persegue, denaro od altra utilità perseguita dall'altro soggetto partecipante alla gara". Detto in altri termini, la

---

<sup>17</sup> In data 11/12/2000 il Tribunale Monocratico di Forlì, sezione distaccata di Cesena, condannava Marco Pantani alla pena di mesi tre di reclusione e £.1.200.000 di multa, nonché alle sanzioni accessorie di cui all'art 5 della L 401/89, per il reato di "frode in competizioni sportive".

<sup>18</sup> Trib. Roma 27/1/92, in Arch. Pen 1992, 606 con nota di R.Borgogno, sulla riconducibilità del doping al "delitto di frode in competizioni sportive" ex art. 1, l.n. 401/89; ancora Marzella, "Legalità e sport".

<sup>19</sup> Cass. Pen., sez. VI, 25/1/1996, n. 3011, in Juris data, 1997, 129.



suprema Corte ha ritenuto che per la realizzazione del reato sia necessario il coinvolgimento di un soggetto extraneus, assieme al soggetto partecipante alla gara, che viene corrotto al fine della modificazione del risultato sportivo.

Se l'articolo appena analizzato, è stato utilizzato dalla giurisprudenza per tentare di affermare una responsabilità sul versante endogeno, ossia l'assunzione di sostanze dopanti, l'art. 445 c.p, rubricato come "somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica", è stato invece strumentalizzato sul versante esogeno, ossia la somministrazione. Questa fattispecie, che è reato proprio del farmacista o del soggetto che esercita abusivamente tale professione, punisce questi nel caso somministrino sostanze medicinali "in specie, quantità o qualità non corrispondenti alle ordinazioni mediche o diversamente da quanto pattuito". Appare evidente che trattasi di una norma "presa a prestito" e applicata impropriamente al mondo del doping sportivo, poiché il nucleo di disvalore del fatto descritto dal reato risiede nella frode, bastando quindi la semplice richiesta dell'acquirente o la sua conoscenza al fine dell'inapplicabilità dell'articolo in questione<sup>20</sup>. E' necessario, al contrario, per la realizzazione della fattispecie delineata che il soggetto passivo venga raggirato e, quindi, frodato, stante il suo mancato consenso o inconsapevolezza della cessione dell'*aliud pro alio*. Tutti i dubbi, assai spinosi, relativi alla copertura penale del terreno del doping sportivo, vengono poi finalmente fugati con l'entrata in vigore della legge numero 376 del 2000, che si pone l'obbiettivo solenne di promuovere la salute attraverso l'attività sportiva, ispirandosi fortemente ai principi enunciati dalla Convenzione di Strasburgo.

## 2.2 La disciplina penalistica vigente: la l.n. 376/2000

La legge in questione, rubricata come "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta al doping", nasce alla fine di un lungo e tormentato iter legislativo, prendendo le mosse da un disegno di legge presentato dal senatore

---

<sup>20</sup> Marzella, Legalità e sport:viaggio nella legge sul doping.

Cortina addirittura il giorno 11 novembre 1996 , al fine di attuare i principi e gli impegni internazionali presi nella Convenzione di Strasburgo del 1989, come già detto in precedenza. Tale esigenza ha però radici sociali, relative ai fatti di cronaca, sia nazionale che mondiale, che hanno posto all'evidenza dell'opinione pubblica, la portata del doping come piaga diffusa e fortemente radicata nella realtà sportiva a tutti i livelli, sia professionistici che dilettantistici. La legge in commento si compone di nove articoli, cui se ne aggiunge uno relativo alla copertura finanziaria, ed enuncia i propri obiettivi nella tutela sanitaria delle attività sportive e nella lotta contro il doping. Nel fare ciò, stante l'assenza di una chiara e precisa definizione del fenomeno in questione, sia nelle precedenti leggi esaminate in materia, sia in dottrina che in giurisprudenza, esordisce con un nuovo ed analitico concetto.

L'art. 1 della presente legge, definisce al comma 2 il doping come “la somministrazione o l'assunzione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”. Si tratta, di primissimo impatto, di una norma definitoria, di evidente matrice comunitaria, che ha l'intento di delimitare i confini di un concetto piuttosto ampio e suscettibile di molteplici e differenti interpretazioni. Essa è costruita su un presupposto positivo, che è dato dalla capacità di dette sostanze di alterare le condizioni fisiche/biologiche dell'atleta, da uno negativo, dato dalla mancata presenza di condizioni patologiche nel soggetto, tali da giustificarne l'uso, e da un requisito soggettivo, che è rappresentato dalla finalità dell'alterazione della prestazione agonistica di quello stesso atleta. Sempre l'art. 1, al comma 3, aggiunge che rientra nel concetto di doping anche la cd. “manipolazione farmacologia”, consistente “nell'assunzione di farmaci o sostanze biologicamente attive o pratiche non giustificate da condizioni patologiche, che siano idonee a modificare i risultati dei controlli”. Da sottolineare l'importanza di tale norma equiparatoria, che per così dire, chiude il cerchio attorno a tutti quegli espedienti che possano essere intrapresi

con il fine di “mascherare” il ricorso ad una pratica o a una sostanza assolutamente vietata. Contestualmente a ciò, è importante ricordare fin d’ora, anche se l’argomento sarà approfondito nei successivi capitoli, che la determinazione delle classi di sostanze o pratiche proibite, è fissata dall’art. 2<sup>21</sup>, che affida al Ministro della Sanità la ripartizione di queste, in omaggio al già citato metodo tabellare utilizzato dalla Convenzione di Strasburgo.

In seguito a tale definizione, parte della dottrina è stata indotta a ritenere che il doping, nella presente legge, come un concetto funzionalmente qualificato<sup>22</sup>. Ciò è avvenuto poiché il fatto assume rilevanza penale, solo nel momento in cui la condotta in esame sia diretta ad un certo fine, quale è appunto l’idoneità all’alterazione della prestazione agonistica dell’atleta. Di conseguenza è facile ritenere la non punibilità qualora la condotta venga posta in essere al di fuori di un contesto agonistico, come nel caso di manifestazioni amatoriali o non professionistiche. Da questa considerazione, consegue che in questi casi appena citati gli unici limiti legislativi saranno quelli fissati rispettivamente, dall’art. 5 c.c., che vieta al singolo soggetto atti di disposizione del proprio corpo che si traducano in una lesione permanente dell’integrità fisica, dell’art. 2043 c.c., rilevando il danno da fatto illecito causato da un altro soggetto nel caso in cui questo somministri sostanze nocive, o dall’art. 9 comma 7 della presente legge, che configura il reato del soggetto commerciante delle sostanze farmacologiche attraverso canali diversi da quelli previsti dall’ordinamento. Altri rilievi possono essere fatti per quanto riguarda

---

<sup>21</sup> L. n. 376/2000, Art. 2. “*Classi delle sostanze dopanti*” 1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping* a norma dell’articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all’articolo 3.

2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici. 3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.

<sup>22</sup> L. Fadalti, Il delitto di doping nella giurisprudenza di legittimità, in RP, 2004, 4, 435.

l'elemento soggettivo o il tentativo (ex art. 56 c.p.), che però per la loro importanza saranno trattati in specifica sede.

### 2.2.1 Bene tutelato

L'art. 1 al comma 1 afferma "l'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva [...]. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti". Da questa solenne dichiarazione che apre il testo normativo emerge con chiarezza il principale bene preservato della legge, che è individuato nella tutela della salute individuale e collettiva, che prescinde la libera disponibilità del soggetto, in quanto il consenso dell'avente diritto non esclude l'antigiuridicità del fatto e, quindi, neanche l'esposizione dello stesso alla sanzione penale. Una conferma in tal senso arriva per effetto della lettura combinata tra questo articolo e l'art. 32 Cost., che tutela appunto la salute come diritto dell'individuo, ma, anche, come interesse della collettività, quale obiettivo che deve essere perseguito dall'ordinamento. Sicuramente si può quindi affermare che tale norma-manifesto riconosca pienamente l'attività sportiva come strumento di realizzazione del diritto alla salute, cosa che fino a tale legge, era sconosciuta al nostro ordinamento. E' certamente una scelta frutto della presa di coscienza, da parte del legislatore, dell'enorme valenza negativa del doping sulla salute degli sportivi, supportata anche dalle numerosissime ricerche ed indagini mediche che ne hanno dimostrato empiricamente tale effetto, nonché dai numerosi fatti di cronaca, che molto spesso, sono argomenti estremamente convincenti.

Dopo tale bene tutelato, da molti considerato come principale<sup>23</sup>, ne rileva anche un altro, individuato nella regolarità dello svolgimento delle gare sportive e del c.d.

---

<sup>23</sup> In tal senso G. MARRA, *Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici*, in *Cass. pen.*, 2001, fasc. 10, pag. 2858: «Nonostante i riferimenti ai principi etici dello sport

“fair-play” (“rispetto dei principi etici ed educativi”). Questa considerazione porta a riempire il vuoto normativo che lascia la l.n. 401/89, della quale abbiamo parlato in precedenza, proprio riguardo al difficile inquadramento, in quella sede, del doping autogeno, fattispecie ora finalmente ricompresa nella nuova normativa in esame.

C'è in ogni caso da sottolineare ulteriori considerazioni che sono state sollevate da parte della dottrina<sup>24</sup> riguardo al bene tutelato prevalente, poiché, secondo questi ultimi, non è rappresentato dalla salute individuale. Una prima obiezione posta da tale corrente, riguarda il fatto che la legge escluda la punibilità di questi soggetti che svolgono attività fisica senza essere agonisti o professionisti, trattandosi però in egual misura titolari dello stesso diritto alla salute costituzionalmente sancito. Sotto questo aspetto è stato appunto ipotizzato un profilo di illegittimità costituzionale ex art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza, proprio nella parte in cui tale legge non prevede l'applicazione della normativa agli sportivi non professionisti. Un secondo argomento è fornito dall'art. 9 comma 3 della stessa legge, che prevede un aumento di pena “se dal fatto deriva un danno per la salute”, cosa che non può accadere senza una volontà di alterare la prestazione agonistica e, quindi, senza la lesione del bene della correttezza dello svolgimento dell'attività sportiva. Posti tali argomenti, si evince come il dubbio sul bene tutelato nel concreto sia più che legittimo, inoltre, analizzando il testo normativo, è possibile capire come, al di là della dichiarazione di intenti posta dall'art. 1, nei fatti e nelle parole del legislatore emerga una intenzione più incentrata sui valori della lealtà e correttezza della competizione sportiva. A testimonianza di ciò, nella definizione di doping è presente la previsione “al fine di alterare le prestazioni agonistiche o modificare i risultati dei

---

*contenuti nella disposizione di principio dell'art. 1 comma 1, la tutela penale rivolge la sua attenzione ad un interesse di maggior spessore: quello della salute dei partecipanti ad una attività sportiva, come ben dimostra anche la disposizione da ultima citata con i suoi molteplici riferimenti al pericolo per l'integrità psicofisica degli atleti ed alla tutela della salute».*

<sup>24</sup> Sul punto G. ARIOLLI, V. BELLINI, *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè, 2005, pag.66: «Accanto alla protezione del bene-salute si vuole tutelare anche beni di portata più ampia e di rilievo collettivo: la lealtà ed il regolare svolgimento delle competizioni sportive; l'interesse pubblico alla salvaguardia dei principi etici e dei valori educativi espressi dall'attività sportiva, cui è funzionale anche il corretto svolgimento dei controlli antidoping previsti in funzione preventiva-repressiva dalla normativa vigente».

controlli” e contestualmente nessun esplicito richiamo alla salute della persona. Sembra perciò che venga valorizzato tale aspetto, piuttosto che il danno, effettivo o potenziale, per l’ integrità psicofisica, punendo invece anche il doping autogeno dei soli atleti, fatto che ha sicuramente il primario intento della tutela della regolarità delle competizioni. Nonostante tutte queste osservazioni, che propendono per tale ipotesi, la dottrina maggioritaria evince, sia da alcuni spunti dell’impianto normativo, ma, soprattutto dalla ratio complessiva della legge, che il bene tutelato in via primaria sia in ogni caso quello della salute, che però viene frustrato in qualche modo da una formulazione non ottimale della lettera legis. Posso quindi accostarmi a questa tesi, affermando che il bene della salute sia il valore “principe” della l.n. 376/2000, che in via secondaria difende anche quello della correttezza e lealtà nelle competizioni sportive. L’unico nodo, a mio parere, insolubile, è rappresentato da una censura già prima riportata, riguardante una incomprensibile mancata estensione della fattispecie nei casi in cui le pratiche o sostanze dopanti, vengano utilizzate a fini diversi da quello della alterazione delle prestazioni agonistiche.

### 2.2.2 I Soggetti

Per quanto riguarda i soggetti attivi dei reati previsti dalla l.n. 376/2000 occorre fare certamente un distinzione assolutamente rilevante. L’art. 9 titolato “disposizioni penali” ai commi 1 e 2 della presente, prevedono due tipi di reato, a seconda appunto del soggetto attivo che realizza il fatto criminoso. In un primo caso, la legge punisce “chiunque procura ad altri, somministra o adotti o comunque favorisca l’utilizzo di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive, non giustificate da condizioni patologiche, idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”. Questi reati sono detti di eterodoping o anche di doping esogeno poiché, qui, il soggetto attivo non è l’atleta partecipante alla competizione, ma chiunque commetta l’azione criminosa. Da ciò discende la

considerazione che trattasi di reato comune, attuabile quindi da chiunque<sup>25</sup>, anche persone estranee all'ambiente sportivo, appunto per il fatto che il soggetto attivo pone in essere la condotta proprio sull'atleta, che se inconsapevole, non potrà naturalmente essere perseguito, potendo a ragion veduta essere considerato il danneggiato. Particolari qualifiche proprie, come l'essere un dipendente del CONI o di federazione sportiva nazionale o di associazione, ente o società riconosciuta dallo stesso CONI, o l'essere un soggetto esercente professione sanitaria, rilevano unicamente come circostanza aggravante, come puntualmente previsto dall'art. 9 comma 3 lettera C e dal comma 4, e non come qualifica propria necessaria per la commissione del fatto di reato. Discorso completamente diverso vale nel caso del doping autogeno, in cui sia lo stesso atleta che assuma le sostanze vietate o adotti o si sottoponga a tali pratiche con il fine di alterare le proprie prestazioni. Anche qui il richiamo normativo è quello dell'art. 9 comma 1 e 2, ma la differenza è sostanziale, non trattandosi infatti di reato comune, commissibile da chiunque, ma unicamente dall'atleta partecipante alla competizione agonistica, con il fine dell'alterazione della prestazione, dappiù, non può trattarsi di un atleta qualunque, ma di un professionista, come suggerisce appunto l'elemento finalistico del dolo specifico presente nella norma<sup>26</sup>. Da questa conclusione, si deduce che, nel caso un atleta ricorra alle pratiche vietate e soddisfi tutti i requisiti, sia oggettivi che soggettivi, sarà punibile penalmente ex art. 9, solamente nel caso in cui si tratti di un professionista, non potendo rispondere di tale incriminazione l'atleta amatoriale. L'art. 9 comma 7, prevede anche un'altra fattispecie criminosa, che punisce "chiunque commercia i farmaci e le sostanze vietate ex art. 2 comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie e da altre strutture autorizzate a tal scopo". In questo caso la formulazione dell'articolo non desta perplessità alcuna e si può ben affermare che trattasi di reato comune, commissibile da chiunque.

---

<sup>25</sup> Sul punto, A. Traversi, *Diritto penale dello sport*, 2001.

<sup>26</sup> S. BONINI, *Doping e diritto penale prima e dopo la L.376 /2000*, in *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, a cura di S. CANESTRARI e G. FORNASARI, Bologna, 2001, pag. 303.

### 2.2.3 Le Fattispecie Criminose. I delitti di eterodoping, doping autogeno e commercio illegale di farmaci e sostanze dopanti

Nella l.n. 376/2000 vi sono tre disposizioni penali che prevedono altrettante fattispecie di reato, delle quali abbiamo sommariamente trattato in precedenza. Al fine di una più esauriente comprensione e di una indagine ordinata è necessario distinguere fin da subito tali fattispecie; una prima è ravvisabile nelle condotte c.d. di eterodoping, un' altra è rinvenibile nei delitti di doping autogeno e una terza nel reato previsto dall'art. 9 comma 7 di commercio illegale di farmaci e sostanze dopanti.

I delitti di eterodoping di primo impatto, si configurano come reati di mera condotta e di pericolo, poiché al fine della consumazione, non è richiesto il verificarsi di un danno. La tecnica legislativa utilizzata (c.d. “metodo a cascata”)<sup>27</sup>, ricorda moltissimo quella approntata per i reati in materia di sostanze stupefacenti, anche perché molti sono i rapporti e le similitudini con questa disciplina, in modo tale da ricomprendere nell'area penale ogni tipo di comportamento che in qualche modo possa collegarsi all'utilizzo di sostanze dopanti nel mondo dello sport. Ovviamente questa particolare formulazione presenta un primo problema, relativo ad un eventuale concorso di più reati o di una norma a più fattispecie, con conseguenze assolutamente importanti, tanto da meritarsi una analisi più approfondita in seguito; per ora possiamo semplicemente affermare che la giurisprudenza propende per la seconda ipotesi.

Parte della dottrina<sup>28</sup> è solita distinguere tra le condotte integranti il reato classico di eterodoping, consistente nel procurare, somministrare o favorire l'utilizzo dei farmaci o sostanze vietate o l'adozione di pratiche, non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche, e le fattispecie di c.d. “manipolazione farmacologica”, che invece presuppongono che le condotte precedenti siano dirette a modificare i controlli antidoping. Poiché,

---

<sup>27</sup> In materia di sostanze stupefacenti, si vedano gli art. 73 e 75, d.p.r. n. 309/90, in cui è utilizzato lo stesso metodo.

<sup>28</sup> G. Micheletta, I profili penalistici della legge sul doping, in IP, 2001, 1329 e ss.



differiscono solo per una diversa finalità e per l'elemento soggettivo, mentre in comune hanno la condotta di realizzazione, saranno qui trattate congiuntamente, rilevate le opportune distinzioni.

La prima ad essere esaminata è la figura di chi "procura ad altri" i farmaci o le sostanze dopanti, sicuramente di portata assai ampia, comprendente ogni attività di intermediazione diretta a far acquisire ad altri la materiale disponibilità dei prodotti in questione. Per la realizzazione non è necessario che il soggetto ottenga quest'ultima, né che compia una compravendita a titolo oneroso o gratuito, ma è sufficiente che questo ponga in essere una attività di procacciamento o semplice intermediazione, al fine di collegare il venditore o fruitore all'acquirente od utilizzatore. Inoltre, ai fini della consumazione, non sarà necessario che questi faccia uso del farmaco o della sostanza o vi sia una effettiva consegna, proprio per il fatto che, trattandosi di un reato di pericolo, la tutela viene anticipata. Per questi motivi la figura in questione ha una estensione applicativa assai ampia e pone dei problemi di conflitto con la fattispecie di cui all'art. 9 comma 7, ovvero, il commercio illegale di farmaci. Su questo punto è intervenuta la sesta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza del 20 febbraio 2003, in cui è stato affermato il discrimine tra le due figure, facendo luce sulla spinosa situazione. Per aversi il commercio illegale, si dovrà avere una intermediazione connotata dal requisito della continuità, della sussistenza di un profitto, oltreché ad una differenza dell'elemento soggettivo, poiché, in questo caso il dolo è generico, mentre nel procacciamento è necessaria la presenza del dolo specifico, rappresentato dall'alterazione delle prestazioni agonistiche dell'atleta<sup>29</sup>.

La seconda condotta prevista è quella della "somministrazione" relativa sempre a sostanze o farmaci vietati, che presenta anch'essa una notevole portata applicativa, in ogni caso più ristretta però del procacciamento. La somministrazione comprende ogni tipo di consegna, distribuzione o vendita a qualsiasi titolo, sia oneroso che

---

<sup>29</sup> Cass. Pen. Sez. VI, 20/2/2003, in Fi, 2003, II, "Il commercio clandestino di sostanze anabolizzanti si distingue dalle altre condotte di procurare ad altri o di somministrare le quali debbono essere intese nel senso di atti che – pur se in un particolare contesto possono in concreto essere espressione di attività di commercio – non implicano di per sé soli la continuità richiesta per chiunque professionalmente commercia".

gratuito, delle sostanze oggetto della stessa, al fine di un consumo o utilizzo immediato da parte del fruitore. Da ciò discende che, in questa fattispecie, l'autore debba avere la disponibilità materiale dell'oggetto del reato e vi debba essere un rapporto diretto tra quest'ultimo e l'assuntore, circostanze queste più pregnanti rispetto al procacciamento, ma pur sempre di vasta portata. C'è da sottolineare, inoltre, che parte della dottrina<sup>30</sup> sostiene la natura di reato proprio dei soli soggetti praticanti l'attività medica di questa condotta, adducendo il fatto che la portata applicativa di questi è molto simile a quella del procacciamento, ma specifica per i medici, e più in generale viene rilevata una presa di coscienza in questo senso del legislatore su tale fenomeno che avviene nel concreto. In ogni caso la dottrina dominante<sup>31</sup> esclude però siffatta ipotesi, propendendo per la natura di reato comune per la somministrazione, poiché nessuno degli argomenti sopra prospettati appare così convincente e decisivo da poter consentire una diversa interpretazione della lettera legis. Altro limite all'interpretazione del concetto di somministrazione vi è da un punto di vista estensivo: non possono essere considerate tali le condotte di mero acquisto o detenzione di dette sostanze, poiché in questo caso si avrebbe una lettura eccessivamente dilatata sconfinante nell'analogia in malam partem e conseguente evidente lesione del principio di tassatività.

Altra condotta prevista dall'art. 9 è quella di chi "favorisce comunque l'utilizzo" delle sopracitate sostanze o farmaci, una sorta di formula di chiusura onnivora<sup>32</sup> che tenta di ricondurre a sé tutti quei comportamenti, materiali o psicologici, che hanno l'effetto di facilitare la diffusione del doping. La palese eccessiva ampiezza della descritta fattispecie, ha scaturito diverse censure<sup>33</sup> sotto diversi aspetti di legittimità, in particolare verso il principio di tassatività e quello di offensività. Si andrebbe infatti a punire dei comportamenti che come tali, non sarebbero neanche assoggettabili ex art. 110 c.p., e per questi motivi, diversi autori hanno proposto una interpretazione *secundum legem*, quale delitto a consumazione anticipata in ragione

---

<sup>30</sup> G. Marra, Tutela della salute umana ed etica sportiva.

<sup>31</sup> S. Bonini, Doping e diritto penale.

<sup>32</sup> S. Bonini, Doping e diritto penale.

<sup>33</sup> G. Marra, Tutela della salute umana ed etica sportiva.

della particolare importanza del bene tutelato, qual è la salute individuale e collettiva. Così ricadranno sotto questa fattispecie comportamenti quali quello del medico che metta a disposizione all'assuntore un locale o un vano medicinali, o il gestore di un impianto sportivo che, non pur non fornendo le sostanze, predisponga alcuni locali pur una assunzione in tutta "sicurezza" e discrezione. L'ultima condotta qui rilevante è quella relativa a chi "adotta pratiche mediche vietate", che fortunatamente gode di buona determinatezza e non pone particolari problemi di interpretazione. In buona sostanza, questa consiste nel prescrivere, predisporre o suggerire pratiche mediche vietate a un atleta, integrato sempre dal dolo specifico dell'alterazione della prestazione agonistica o della manipolazione farmacologia, restando naturalmente appurato il fatto che queste non siano giustificate da particolare condizioni patologiche dell'atleta. Rimane da identificare il concetto di "pratiche mediche vietate", che sarà definito più avanti, assieme ad una elencazione dei farmaci e delle sostanze interdette.

I delitti di doping autogeno o c.d. di "autodoping" si caratterizzano per il soggetto attivo che pone in essere la condotta, ovvero l'atleta professionista, su sé stesso, assumendo sostanze proibite o sottoponendosi consapevolmente a pratiche mediche vietate, ledendo così il bene indisponibile della propria salute<sup>34</sup>. Così, come per i delitti di eterodoping, è necessario che tali comportamenti vengano posti in essere, ai fini della sussistenza del delitto, in assenza di giustificate condizioni patologiche che rendano possibile il ricorso a questi mezzi, vi sia idoneità alla modificazione delle condizioni psicofisiche o biologiche del soggetto e con il fine specifico dell'alterazione della prestazione agonistica o con l'intento di modificare i controlli antidoping.

Una prima condotta di questo tipo, è delineata dall'art 9 comma 1 che punisce "l'assunzione" dei farmaci o sostanze vietate, che deve essere libera e consapevole, integrando tutti gli elementi della fattispecie poco fa elencati. Condotta molto simile

---

<sup>34</sup> Art. 5 c.c. "Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume".

è quella di cui all'art. 9 comma 2, concernente la "sottoposizione a pratiche mediche" vietate, anche qui vi deve essere accettazione consapevole da parte dell'atleta che vi ricorre. Queste due situazioni pongono un problema con l'art. 50 c.p.<sup>35</sup>, in relazione alla scriminante del consenso dell'avente diritto; in cui la dottrina maggioritaria si è schierata in favore dell'esclusione dell'applicazione della stessa a questo caso, essendo il bene tutelato indisponibile ed irrinunciabile, quindi, prevalente rispetto alla volontà del singolo avente diritto. Altra frizione normativa si ha con la legge sulle sostanze stupefacenti<sup>36</sup>, in quel caso il semplice assuntore non viene punito poiché il fatto non è previsto come reato penale dall'ordinamento, questione che però verrà trattata in seguito singolarmente.

Tutte le condotte sopra elencate, sia quelle di eterodoping, che quelle di doping autogeno, hanno due elementi oggettivi in comune tra loro, che devono essere soddisfatti per il verificarsi del perfezionamento della fattispecie criminosa. Un primo, riguarda l'idoneità, di tali comportamenti, ad alterare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo umano che assume le sostanze vietate o si sottopone alle pratiche proibite, ponendo per l'appunto una clausola di idoneità. La presenza di questa, caratterizza il reato come di pericolo, ma il testo normativo tace riguardo al soggetto preposto a valutare in concreto tale idoneità, portando la dottrina a dividersi nuovamente in posizioni contrapposte. Un primo filone di pensiero<sup>37</sup> ritiene che in questo caso vi sia un reato di pericolo astratto, in cui il legislatore fissa i comportamenti lesivi ed atti a soddisfare la clausola di idoneità, lasciando al giudice il solo compito di valutare il reale verificarsi di tutti gli elementi dei quali è composta la fattispecie. Quattro argomenti forniscono sostegno a questo indirizzo: un primo risiede nel tenore letterale dell' art. 9, 1° e 2° comma, che prescrive la sola idoneità, senza specificare la verifica concreta dell'alterazione fisica o psichica. Un secondo elemento è dato dall'iter seguito nei lavori preparatori alla

---

<sup>35</sup> Art. 50 c.p. "Consenso dell'avente diritto" Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

<sup>36</sup> Come recita l'art. 75 del T.U. sulle sostanze stupefacenti, la detenzione di queste è considerato un illecito amministrativo, non avendo rilevanza penale.

<sup>37</sup> S. Bonini, Doping e diritto penale; L. Fadalti, il delitto di doping nella giurisprudenza di legittimità.

legge<sup>38</sup>, in cui vi erano riferimenti al concetto di pericolo in concreto, i quali però non hanno trovato nessuna estrinsecazione nel testo definitivo. Inoltre, considerando il rango del bene giuridico tutelato, sicuramente di prim'ordine, è consentita una anticipazione della tutela al momento del pericolo astratto. Ultimo ragionamento riguarda l'applicazione al caso concreto delle fattispecie, che verrebbero certamente frustrate se si rifiutasse tale impostazione, stanti le difficoltà probatorie che in questo caso sarebbero sicuramente rilevanti. Il secondo orientamento<sup>39</sup>, che fornisce argomentazioni meno varie e convincenti, propende invece per considerare i citati reati come fattispecie di pericolo concreto, affermando in particolare che nel testo sia presente un doppio giudizio di idoneità. Il primo viene fatto ex ante dal Ministro della Sanità, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dalla Commissione per la vigilanza e per il controllo sul doping, come disposto dall'art. 2 comma 1°, nel momento in cui tali autorità redigono le tabelle contenenti le sostanze e le pratiche mediche vietate. Il secondo giudizio, fatto ex post, deve essere svolto in concreto dal giudice, che, nel singolo caso, verifica se il comportamento vietato ha davvero inciso sulle condizioni fisiche o psichiche dell'atleta ( ad es. valutando se la quantità di sostanza ingerita ha in effetti avuto conseguenze ).

Altro elemento oggettivo, di carattere negativo, comune alle fattispecie sopra descritte, è rappresentato dall'assenza di condizioni patologiche, che giustifichino il ricorso alle sostanze o pratiche mediche vietate, a scopo curativo. In questo ambito accade spesso che gli atleti, in particolare i professionisti, al fine di superare stati patologici o infortuni, debbano ricorrere a questi mezzi. Di conseguenza appare evidente tracciare una linea di demarcazione tra due interessi in conflitto fra loro: da un lato l'utilizzo a scopo curativo, consentito, dall'altro lo scopo dopante, al contrario, vietato. Prima facie, appare un problema di non semplice soluzione, al punto che la Commissione Medica del CIO, più d'una volta<sup>40</sup>, in occasione di importanti eventi internazionali, ha diramato una lista di farmaci, solitamente

---

<sup>38</sup> Lavori preparatori al disegno di legge n. 4102 Melandri, art. 7.

<sup>39</sup> A. Traversi, Diritto penale dello sport; G. Marra, Tutela della salute umana ed etica sportiva.

<sup>40</sup> Martone, Il doping dell'ordinamento sportivo.

proibiti, ammessi eccezionalmente in vista di tali occasioni. Dal punto di vista penalistico non è chiaro se questo elemento oggettivo<sup>41</sup> sia da considerare tale, o invece quale scriminante, come alcuni hanno suggerito<sup>42</sup>, ma appare una ipotesi poco credibile poiché queste sono solitamente costruite in previsioni autonome, più dettagliate. Conseguenza importante di ciò sarà il fatto che la pubblica accusa, oltre a dover dimostrare l'assenza di condizioni patologiche tali da escludere il perfezionamento della condotta di doping, dovrà provare anche la consapevolezza in capo all'indagato, della mancanza di esigenze terapeutiche. L'atleta, da parte sua, come prescritto dall'art. 1 comma 4°, in presenza di queste condizioni certificate e debitamente documentate, potrà sottoporsi ai trattamenti, di regola non permessi, secondo le modalità e le dosi prescritte. Inoltre, è suo obbligo mantenere a disposizione delle autorità la specifica documentazione attestante il proprio stato e le cure ricevute, potendo ben partecipare alle competizioni sportive. L'inosservanza di tal obbligo, non è sottoposta a nessuna sanzione penale, però, sarà ovviamente più difficoltosa la dimostrazione della condizione patologica al fine di non incappare in uno dei delitti di doping.

La l.n. 376/2000 all'art. 9 comma 7 prevede una fattispecie penale sanzionante il "commercio illegale di farmaci", condotta che si distingue certamente dalle altre sopra descritte. Nel particolare, punisce "chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive, ricomprese nelle classi di cui all'art. 2 comma 1°, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere" o da altre strutture a ciò preposte, con la reclusione da due a sei anni e la multa. Descritta la condotta, si nota subito l'ampiezza della portata di operatività, la mancanza di una formula di idoneità e l'assenza di un dolo specifico, come invece previsto nelle fattispecie precedenti, estendendone quindi l'applicazione, non solo al ristretto mondo dello sport professionistico, ma anche a tutto l'ambiente dilettantistico e amatoriale. Per quanto riguarda il bene tutelato, è certamente quello della salute individuale e collettiva, quindi nulla di nuovo rispetto

---

<sup>41</sup> F. Crimi, in *Diritto dello sport* a cura di A. Guardamagna, 2009, Milano

<sup>42</sup> Ariolli, *Prime riflessioni sulla legge antidoping*, in *RDS*, 2000, 13.

a quanto detto precedentemente sul punto. Discorso analogo vale per i soggetti, essendo il reato in esame comune e di conseguenza, commissibile da chiunque. Il problema più rilevante si riscontra nel delineare con precisione la condotta di tale fattispecie, e più in particolare, i rapporti tra questa e alcuni reati di eterodoping, che non sono sempre chiari e spesso si sovrappongono tra loro. Il commercio illegale di farmaci è strutturato come reato di pericolo astratto, in cui viene punito chiunque traffichi le sostanze vietate dall'art. 2 comma 1°, al di fuori delle strutture preposte all'uso, con relative autorizzazioni. Appare ora ovvio che tutto ruota attorno alla definizione di "commercio" rilevante ai fini penalistici, essendo gli altri elementi del reato certamente chiari e di immediata e semplice interpretazione. Come detto in precedenza riguardo alle differenze con la condotta di "procurare ad altri", il concetto, qui utilizzato, di "commercio" richiede ulteriori elementi, che prescindono da una eventuale cessione onerosa del farmaco, quali una attività economica continuativa e dotata di un coefficiente, anche minimo, di organizzazione<sup>43</sup>. Questa impostazione è suggellata anche da una pronuncia della Corte di Cassazione<sup>44</sup>, che ha precisato il fatto che la nozione penale di commercio non coincide con quella rilevante in senso civilistico, essendo appunto da interpretarsi restrittivamente rispetto a quest'ultima. Al contempo, anche l'elemento soggettivo differisce: nel reato in esame si ha dolo generico, non specifico, come nei reati di eterodoping, i quali richiedono un plus finalisticamente orientato. Fatte tutte queste considerazioni, è importante evidenziare come il legislatore, in ragione di una maggiore pericolosità sociale di questa condotta, abbia previsto una pena edittale decisamente maggiore, da 2 a 6 anni di reclusione, rispetto a quella prevista per i reati sopra analizzati, che vengono puniti con la reclusione da 3 mesi a 3 anni.

#### 2.2.4 L'elemento soggettivo nei delitti di doping

---

<sup>43</sup> Forlenza, Dubbia la sussistenza dell'illecito penale senza la tabella delle sostanze proibite, in GDIR, 2002, 15, 89.

<sup>44</sup> Cass. Pen. Sez. VI, 20/2/2003 n. 389 "il termine commercio non può che evocare concetti tipicamente civilistici ed essere inteso, dunque, nel senso di un'attività di intermediazione nella circolazione dei beni che, sia pure senza il rigore derivante dal recepimento della definizione mutuata dagli artt. 2082 e 2195 c.c., sia tuttora connotata dal carattere della continuità, oltre che da una sia pur elementare organizzazione.

Nei reati di eterodoping e di doping autogeno, di cui all'art. 9 comma 1° e 2°, si ha un elemento soggettivo comune, costituito dal dolo. Questo, inoltre, non rileva come dolo generico, ma come specifico, nel senso che la condotta deve essere finalisticamente orientata ad alterare le prestazioni agonistiche dell'atleta o diretta a modificare i risultati dei controlli<sup>45</sup>. Questa impostazione ha, come prima ed importante conseguenza, l'effetto di restringere l'area del comportamento penalmente rilevante, poiché l'autore della condotta non potrà essere punito a titolo di dolo generico, eventuale o indiretto, dovendosi prefigurare una conseguenza, detta sopra, delle sua azioni. Si pensi al caso dell'atleta a cui viene somministrato un farmaco inconsapevolmente, o nel caso ritenga erroneamente la sussistenza di una condizione patologica, tale da giustificare la propria azione. Sarà poi naturalmente onere della pubblica accusa provare la finalità dell'azione del reo in sede processuale.

Altro elemento estremamente importante è la definizione del concetto di "prestazione agonistica" che si intende alterare, poiché dall'estensione di tale nozione, varierà la portata applicativa della fattispecie, mentre non pone particolari problemi interpretativi la finalità alternativa della modificazione dei risultati dei controlli antidoping. Nella presente legge, questa nozione si riferisce alla sola alterazione delle prestazioni agonistiche praticate a livello professionistico in competizioni ufficiali, come suggerito anche dai ragionamenti svolti sui soggetti incriminabili, escludendo così tutte le attività poste in essere in ambiti dilettantistici o amatoriali. Definito il contesto, la locuzione "prestazione agonistica" deve essere letta in senso estensivo<sup>46</sup>, non rilevando il solo momento della gara, ma anche tutte quelle attività strumentali e accessorie a questa, come la fase di preparazione e di allenamento, come suggerito anche dall'art. 3 lettera c, che consente di effettuare dei controlli anche al di fuori dell'occasione della competizione.

---

<sup>45</sup> In particolare si tratta di una ipotesi di dolo specifico alternativo.

<sup>46</sup> Traversi, Diritto penale dello sport.



### 2.2.5 Le circostanze aggravanti e le pene accessorie

La l.n. 376/2000, all'art. 9 comma 3, prevede tre circostanze aggravanti ad effetto comune<sup>47</sup>, che stabiliscono l'aumento della pena fino ad un terzo, per i reati indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, nel caso in cui dal fatto derivi un danno per la salute, se è commesso verso un minorenni o se il fatto è commesso da "un componente o dipendente del CONI, o di una federazione sportiva nazionale, di una società, di una associazione o di un ente riconosciuto dal CONI". È possibile notare come le prime due circostanze siano di natura oggettiva, mentre l'ultima sia di natura soggettiva, legata inscindibilmente con la qualifica personale del reo. Nell'analisi della prima circostanza, importanza fondamentale assume una corretta interpretazione della nozione di "danno", che nel diritto penale è determinata dall'art. 582 c.p. (reato di lesioni personali) e sulla giurisprudenza formatasi al riguardo. Questo implica che per danno si intenda una malattia nel corpo e nella mente, una qualsiasi menomazione della salute a livello psicofisico, ma secondo parte della dottrina<sup>48</sup>, il senso sarebbe più ampio, intendendosi anche il danno biologico, inteso come stato di benessere complessivo della persona, prescindendo da una effettiva malattia. Il danno dovrà essere conseguenza diretta dell'utilizzo di tali sostanze, ma dovranno essere valutate anche dosi, modalità e tempi di assunzione. È controverso se questa circostanza possa applicarsi ai casi di autodoping<sup>49</sup>, in quanto in questi casi, non si potrebbe ammettere una tutela così radicale della propria salute. Alcuni autori<sup>50</sup> hanno inoltre posto il problema di un eventuale concorso di reati tra i delitti di eterodoping aggravati e il reato di lesione personale, fatto da escludersi, in quanto le due fattispecie sono in un rapporto di genere e specie in cui i primi costituiscono in questo caso ipotesi speciale prevalente.

---

<sup>47</sup> Art. 9, comma 3 l.n. 376/2000 "La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata: a) se dal fatto deriva un danno per la salute; b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenni; c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI".

<sup>48</sup> S. Bonini, Doping e diritto penale; L. Fadalti, Il delitto di doping.

<sup>49</sup> S. Bonini, Doping e diritto penale.

<sup>50</sup> L. Fadalti, Il delitto di doping.

Diverso il caso in cui dalla condotta derivi la morte del soggetto, in quanto qui rileveranno invece le ipotesi di omicidio, non essendoci nessun problema al riguardo.

Sulla seconda circostanza, fatto commesso ai danni di un minore, è chiaro l'intento del legislatore di tutelare questi soggetti, facilmente suggestionabili e ancor maggiormente esposti a rischi, poiché in questi, il fisico, non essendo ancora giunto ad un completo sviluppo, è assolutamente più cagionevole, giustificando una risposta sanzionatoria più veemente.

La terza ed ultima circostanza, prevede un aumento di pena in ragione della particolare qualifica rivestita dai soggetti che pongono in essere la condotta. Proprio a causa di ciò, questi sono puniti con una sanzione più grave, a causa di qualifiche in precedenza dette, poiché dovrebbero rappresentare la garanzia dei valori etici e morali che il movimento sportivo promuove. Purtroppo in questa previsione vi è una evidentissima lacuna legislativa, in quanto non è stato disposto nessun tipo di aggravamento di pena per gli esercenti la professione medica o sanitaria "indipendenti", ovvero non legati in alcun modo a società o organizzazioni sportive, rilevando ai soli fini dell'applicazione di una pena accessoria, a mio avviso di ben poca consistenza, in considerazione della gravità del fatto.

La legge in esame prevede all' art. 9 commi 4 e 5<sup>51</sup>, due nuove e specifiche pene accessorie che sono: l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione, nel caso il soggetto attivo sia un esercente professione sanitaria come detto sopra, e l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dallo stesso CONI, se il fatto è commesso da uno di quei soggetti citati dall'art 9 comma 3 lettera c. Sicuramente queste sono giustificate dalle particolari posizioni soggettive dei rei,

---

<sup>51</sup> Art. 9 commi 4 e 5 l.n. 376/2000: "4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione. 5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

ma come detto poco fa, non si comprende la scelta del legislatore di prevedere nel secondo caso di pena accessoria, una interdizione permanente, mentre nel primo ne è prevista una temporanea. Fatto grave, a mio avviso, essendo la pena accessoria uno strumento troppo tenue per contrastare il fenomeno dei medici e dei farmacisti che si macchiano di tali delitti, contravvenendo non solo alla presente normativa penale, ma anche al Codice di Deontologia della propria categoria professionale. Ragion per cui, data la conoscenza scientifica che posseggono questi soggetti, sarebbe stato d'uopo prevedere la circostanza dell' aggravamento di pena per gli esercenti professione medica, e ancor più contraddittoria, appare la scelta di una pena accessoria temporanea.

All'art. 9 comma 6° è previsto che “con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato”. Si è in presenza di una ipotesi speciale di confisca obbligatoria, in cui è esclusa ogni discrezionalità del giudice, a causa della presunzione di pericolosità dei beni oggetto del reato. Altra finalità della disposizione è rappresentata dalla funzione punitiva della stessa, volta ad evitare che tale attività illegale venga svolta con fini di lucro, applicandosi non solo ai delitti di doping, ma anche al reato di commercio illegale di farmaci.

#### 2.2.6 Tentativo e concorsi con altri reati

La legge in esame non prevede alcuna punibilità a titolo di tentativo dei delitti ivi contenuti, il motivo di ciò appare piuttosto evidente, considerando la natura di reati di pericolo di questi. Accogliere l'opinione contraria, significherebbe anticipare eccessivamente la tutela, reprimendo il pericolo di un pericolo, cosa che contrasta fin troppo palesemente con il principio di offensività. Ciò nondimeno, in base al combinato disposto della l.n. 376/2000 e l'art. 56 c.p., è possibile individuare situazioni in cui l'istituto del tentativo potrà trovare spazio<sup>52</sup>, proprio a causa

---

<sup>52</sup> S. Bonini, Doping e diritto penale.

dell'univocità e l'idoneità degli atti che vengono posti in essere dal soggetto attivo. Vi sono casi in cui in base alle circostanze concrete, la condotta dell'agente sarà inequivocabilmente orientata verso la commissione del delitto, come ad esempio nel caso in cui un atleta venga sorpreso in possesso di sostanze dopanti, il giorno prima di una competizione sportiva. In questo caso, il soggetto risponderà a titolo di delitto tentato, soggiacendo alla pena prevista per il reato base, diminuita da un terzo ai due terzi.

Problemi sicuramente maggiori ha sollevato la questione del concorso tra i reati previsti dalla presente legge e quelli previsti dall'art. 73 d.p.r. del 9 ottobre del 1990 n. 309 ( TU sugli stupefacenti ), in quanto alcune condotte, come quella di procacciamento, integrano un reato previsto sia dalla prima che dalla seconda normativa. Al fine di dirimere tali questioni all'art. 9 l.n. 376/2000 è inserita una clausola di riserva, la quale stabilisce che, nel caso di conflitto tra più fattispecie penali, troverà applicazione quella punita più gravemente. Clausola sicuramente utilissima, poiché molte sono le sostanze inserite allo stesso tempo tra quelle dopanti e quelle ad effetto stupefacente, e poiché anche la condotta di procacciamento è delineata nella stessa maniera nei due contesti, si comprende ancora meglio il ruolo fondamentale della scelta legislativa. Nel concreto, in questo caso, verrà applicato l'art. 73 del TU poiché è previsto un carico sanzionatorio più elevato per quello stesso fatto. Da notare anche che il conflitto tra queste due normative si ponga esclusivamente per i delitti di eterodoping, poiché mentre l'assuntore di sostanze dopanti è punito con la sanzione penale, il soggetto facente uso di quelle stupefacenti soggiace alla semplice pena amministrativa. Fatto che certamente lascia aperto qualche interrogativo, poiché nel caso dell'assunzione della medesima sostanza, ma per fini diversi, una fattispecie viene sanzionata penalmente, mentre l'altra no, suggerendo agli interpreti<sup>53</sup>, come unica soluzione possibile il fatto che nei reati di

---

<sup>53</sup> G. Micheletto, I profili penalistici della legge sul doping; Osserva *SPINOSA*, in La nuova legge antidoping: tutela della salute e uso dei farmaci nella pratica sportiva , in AA.VV., Profili attuali di diritto sportivo e nuova legge antidoping , Milano, Giuffrè, 2002, pag. 92: «In sintesi l'assunzione di una dose di cocaina assume rilievo penale a seconda che l'assuntore intenda trascorrere una serata in discoteca o giocare una partita di calcio».

autodoping si ravvisa come bene tutelato non la sola salute individuale, ma anche il regolare svolgimento dell'attività sportiva.

Del possibile conflitto di operatività fra la l.n. 401/89 e la l.n. 376/2000 abbiamo già parlato nel capitolo 3.1, vedendo come la Corte di Cassazione ha smentito l'applicabilità della frode sportiva ai casi di autodoping, adducendo il fatto che per la commissione del suddetto reato fosse necessaria l'opera di un extraneus corruttore. Ora il problema di un eventuale concorso di reati si pone tra, appunto, la frode sportiva e i reati di eterodoping, poiché in questi ultimi vi è appunto un soggetto che fornisce le sostanze all'atleta, per la modificazione della prestazione agonistica. Tra questi, infatti, ben può configurarsi un concorso di reati, nel caso in cui l'atto fraudolento consista proprio nell'utilizzo di sostanze dopanti o metodi proibiti, forniti da un soggetto extraneus, che promette all'atleta denaro o altra utilità al fine di alterare il risultato della gara. In questa situazione, il soggetto attivo realizza entrambe le fattispecie penali, sia di frode che di eterodoping, e ben si potrà ricorrere alla disciplina del concorso formale di reati, applicandosi la sanzione prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo.

Ultimo problema è quello, già anticipato in precedenza, relativo alla definizione dei rapporti tra le differenti condotte di eterodoping, la cui commissione congiunta, pone un interrogativo rilevante. Si tratta di capire se ciò dia luogo a un concorso di reati, o a un concorso apparente di norme, dal quale, nel concreto, discendono conseguenze differenti e assai diverse tra loro. La tesi interpretativa più convincente<sup>54</sup> si appoggia sulle valutazioni già fatte in materia di stupefacenti, poiché come abbiamo già affermato, anche questa normativa è stata strutturata con la medesima formula a "cascata". Secondo tale opinione, la commissione di più condotte, tra quelle previste per i delitti di eterodoping, dà luogo a un concorso apparente di norme, punendo quindi la prima che viene posta in essere, assorbendo le seguenti nella prima. Tale soluzione può essere accettata solo nel caso in cui le diverse condotte vengano realizzate dal medesimo soggetto, aventi lo stesso oggetto

---

<sup>54</sup> G. Micheletto, I profili penalistici della legge sul doping.

materiale e con un unico disegno delittuoso; in mancanza di questi elementi si dovrà optare per un concorso di reati, distinti tra loro, eventualmente accomunati dal vincolo della continuazione. Altro argomento in favore di questa impostazione discende dalla scelta della tecnica legislativa utilizzata, che trova il suo fondamento nel fine di coprire tutte le condotte illecite che possono essere realizzate, e non quello di punire più volte la medesima condotta. Inoltre, come abbiamo già esaminato, queste sono caratterizzate da labili confini che le separano, ulteriore motivo a sostegno dell'ipotesi del concorso apparente.

### 2.2.7 Le tabelle ministeriali

Come è stato affermato più volte nel presente trattato, la l.n. 376/2000 si ispira all'impianto normativo del T.U. sulle sostanze stupefacenti anche con riguardo al rinvio legislativo ad altra fonte, per l'individuazione delle sostanze e dei metodi vietati. L'art. 9 ai commi 1°, 2° e 7°, rinvia all'art. 2 della stessa legge, che stabilisce: "I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping* a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 3". A sua volta, questo, come si evince dal dettato, si riferisce ad una fonte di rango secondario, nello specifico un atto amministrativo, per l'elencazione e la classificazione in concreto di dette sostanze e pratiche. E' la c.d. tecnica della "norma penale in bianco"<sup>55</sup>, che pone problemi riguardanti il principio della riserva di legge in materia penale ex art.

---

<sup>55</sup> Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte generale, 2004, Zanichelli.

25 comma 2° Cost., ma allo stesso tempo assicura al precetto una significativa elasticità, anche in considerazione dell'elevato tecnicismo della materia, che deve essere affrontata da un organo sicuramente dotato di un elevato grado di conoscenza tecnica specifica. Tali perplessità sono state superate da alcune sentenze della Corte Costituzionale, che ha fissato il principio della sufficiente specificazione<sup>56</sup>. In buona sostanza, significa che il precetto penale, nel rimandare l'integrazione dello stesso ad altra fonte, per non incappare in una scarsa tassatività, deve indicare dei parametri sufficienti a restringere la discrezionalità dell'organo delegato, lasciando a questo una valutazione solamente tecnica. Tornando al nostro caso, una recentissima sentenza della Cassazione a sezioni unite (n. 3087/2006), ha finalmente risolto la natura dei decreti ai quali si riferisce l'art. 2 della legge antidoping, stabilendo che questi hanno natura meramente classificatoria<sup>57</sup> e non costitutiva, come suggerito da parte della dottrina<sup>58</sup>. Questa considerazione è l'interpretazione che, secondo la Suprema Corte, è più rispondente alla lettera legis, dalla quale derivano importanti conseguenze. Una prima è che l'art. 2 non rimanda direttamente ai decreti in parola, ma alla legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo ( l.n. 522/95 ), lasciando a questi il compito di classificazione e di aggiornamento semestrale; da ciò discende l'immediata operatività della l.n. 376/2000, già passibile di immediata applicazione, anche senza l'emanazione dei sopracitati decreti. Unica perplessità riguarda, ancora una volta, il principio di tassatività, in quanto la l.n. 522/95, vieta una lista di sostanze e metodi, ma anche quelli affini, rimettendo di fatto tale valutazione, non già ad un elenco preciso e determinato, ma ad una valutazione sul caso concreto, e quindi *ex post*, dell'autorità giudiziaria. Questa impostazione, che è stata sempre avversata dalla dottrina maggioritaria<sup>59</sup>, circa la natura costitutiva e non ricognitiva,

---

<sup>56</sup> Corte Cost. 23/3/1966 n. 26 in GiC, 1966, 255 e Cass. Pen. 25/1/2006 n. 3087 in CP, 2006.

<sup>57</sup> Cass. Pen. 25/1/2006 n. 3087, in tale sentenza la Suprema Corte non affronta direttamente la questione della portata dei decreti ministeriali, dal momento che l'indagine su questi fu assorbita da questioni pregiudiziali.

<sup>58</sup> Frati-Montanari Vergallo-Di Luca, I reati connessi al doping nella prospettiva del principio di tassatività e del diritto alla salute.

<sup>59</sup> si vedano a riguardo i contributi di: I. TRICOMI, *Sanzioni penali: il gioco si fa duro*, in *Guida al diritto*, n. 47/2000, pagina 34 e segg.; O. FORLENZA, *Dubbia la sussistenza dell'illecito penale senza la tabella delle sostanze proibite*, in *Guida al diritto*, n. 15/2002, pagina 88 e segg.; G. AIELLO, *Prime riflessioni sulla legge antidoping*, in *Rivista di diritto sportivo*, n. 1-2/2000, pagina 7 e segg.; G. SPINOSA, *La nuova legge antidoping: tutela della salute e uso dei*

delle tabelle ministeriali, è stata nei fatti sorpassata anche dalla Corte d'appello di Brescia, nella c.d. sentenza "Guardiola", della quale, nel capitolo 4.1, verrà fatta opportuna trattazione, con particolare riguardo agli argomenti addotti dall'organo giudicante.

### 2.2.8 La Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul Doping

La Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul Doping (CVD), è stata istituita dall'art. 3 della l.n. 376/2000, come organo tecnico, sostanzialmente indipendente, con importanti funzioni, definite sempre dallo stesso articolo, al comma 3°, mentre il decreto 8 agosto 2007 del Ministro della Salute ne disciplina le modalità di funzionamento. L'ente ha una composizione molto varia e di diversa estrazione sociale e professionale, sul modello delle agenzie antidoping estere. Le principali funzioni della CVD sono, come detto, dettate dall'art. 3: predisposizione e revisione delle liste delle sostanze dopanti e metodi proibiti, determinazione ed effettuazione dei controlli antidoping<sup>60</sup>, cooperazione con gli organismi sopranazionali ed enti sportivi, promozione di campagne di prevenzione. Per quanto riguarda la prima delle citate funzioni, la lista della CVD è identica a quella redatta dalla WADA, e recepisce integralmente, a testimonianza dell'autorevolezza che nel tempo ha acquistato l'agenzia, in quanto non vi è nessun obbligo a giustificazione di tale scelta. Anche i laboratori effettuanti i controlli sono soggetti alle disposizioni adottate dalla Commissione e collaborano con questa. La CVD dispone anche controlli antidoping, attività che peraltro sta deludendo, nel senso che questa ha affidato tale compito quasi completamente agli organismi sportivi, concentrandosi in un programma che svolge tali test su federazioni e attività sportive non sottoposti a controlli fatti dal

---

*farmaci nella pratica sportiva*, in *Profili attuali di diritto sportivo e nuova legge antidoping*, Milano, 2002, pagina 85 e segg.; B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, pag. 274 e segg.; G. MANZI, *Profili di responsabilità penale nelle attività sportive*, in *Lo sport e il diritto*, a cura di M. COLUCCI, Napoli, 2004, pagina 187 e segg.;

<sup>60</sup> P. D'Onofrio, Sport e Giustizia, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2004: "Una innovazione di rilievo nella legge può essere dedotta da quanto appena detto e riguarda il fatto che il CONI viene sostituito dalla Commissione nella funzione di determinare i casi ed i metodi dei controlli anti-doping, nella individuazione delle competizioni ed attività sportive per le quali si rende necessario il controllo anti-doping, che dovrà svolgersi nei laboratori di cui all'art. 4".



CONI, quali, in particolare, gli sport minori e dilettantistici. Da sottolineare che, l'Italia, in questo senso, rappresenta una eccezione per quanto riguarda il ruolo della CVD, poiché, negli altri paesi, tutte queste attività vengono svolte interamente da organismi di stampo prettamente sportivo, onde anche evitare pericolose sovrapposizioni di competenze, cosa peraltro accaduta durante le Olimpiadi invernali di Torino del 2006<sup>61</sup>.

### 2.3 Cenni di diritto penale comparato

In seguito alla Convenzione europea del 1989, alla quale hanno aderito tutti i paesi membri della Comunità, è stato dato un forte impulso alla lotta al doping, lasciando però agli Stati contraenti la scelta delle sanzioni, e le modalità di intervento in questo settore. Naturalmente, l'ampia discrezionalità lasciata ai legislatori nazionali, ha creato un panorama assai frammentato, tutt'altro che omogeneo, in cui alcuni sono intervenuti tramite la previsione di sanzioni penali, mentre altri hanno optato per un approccio più tollerante, lasciando la materia alla competenza delle federazioni sportive. Tra i paesi interventisti, si segnala il caso della Francia che è intervenuta più volte in materia nell'ultimo decennio, con la l.n. 99-223 del 1999, la l.n. 548/2000 e da ultimo con la l.n. 405/2006, in cui ha stabilito sanzioni penali per punite alcune condotte. In particolare, è prevista la reclusione per il soggetto che si oppone all'esercizio delle funzioni degli agenti che effettuano i controlli antidoping, per i delitti di eterodoping<sup>62</sup>, nello specifico per i soggetti che prescrivono, offrono, somministrano o applicano agli sportivi, una delle sostanze elencate tassativamente nella stessa legge<sup>63</sup>; da segnalare inoltre che la normativa prevede anche la punibilità dell'istigazione all'uso di sostanze dopanti, il tentativo è punito con la medesima

---

<sup>61</sup> Vi è stato un clamoroso caso di conflitto di competenze, in cui parte dei componenti della Commissione ritenevano che i controlli dovessero essere svolti dal CIO-WADA, mentre altri pensavo di procedere direttamente agli stessi. La vicenda si è conclusa "all'italiana": i controlli sono stati affidati interamente alla WADA per le competizioni internazionali aventi luogo in Italia, con la presenza però di alcuni membri della CVD. In seguito, il governo Berlusconi ha revocato il decreto che attribuiva al Ministero della Salute tale competenza, dando conseguentemente spazio agli organi sportivi.

<sup>62</sup> Art. 8 Legge francese antidoping n. 405/2006

<sup>63</sup> La lista delle sostanze proibite alla quale fa riferimento la legge è quella della Convenzione di Strasburgo del 1989.

pena prevista per il delitto consumato, ma, grande differenza con la nostra legge, è la mancanza di una previsione penale che punisca il reato di autodoping, applicando, invece, la sanzione amministrativa. La citata legge, ha anche istituito l'Agencia Francese Antidoping, un ente pubblico indipendente, che ha lo scopo di definire ed attuare le attività e le azioni per la lotta al doping; con competenze e poteri molto simili alla nostra CVD. Medesimo spunto offre anche l'esperienza svedese, il cui ordinamento si è dotato di una legge in materia già dal 1991, in cui vengono elencate le sostanze proibite, delle quali è vietata anche la semplice detenzione o l'introduzione nel territorio dello stato, oltre alla cessione, la produzione, il commercio o l'utilizzo. Tale disciplina così rigida riflette i forti valori etici e di lealtà sportiva propri della cultura svedese, che vede con sfavore assoluto il ricorso a codeste pratiche. In altri contesti, come quello olandese, non troviamo delitti di doping perseguiti penalmente, ma solo normative che puniscono il commercio secondo le regole previste per i medicinali o le sostanze stupefacenti. Qui, come in Gran Bretagna o in Spagna<sup>64</sup>, la lotta al doping nello sport è lasciata, di fatto, all'esclusiva competenza delle federazioni sportive, che applicano certamente sanzioni, come squalifiche o esclusioni, restando però sconosciuto il ricorso a quelle di natura penale.

## CAPITOLO 3

### IL DOPING NELL' ORDINAMENTO SPORTIVO

#### 3.1 Quadro normativo generale. Il Codice WADA, Regolamento antidoping del CONI

Come sul piano degli ordinamenti statali, anche quelli sportivi hanno subito, soprattutto negli ultimi anni, profonde trasformazioni, affinando gli strumenti alla lotta al doping, e cercando una cooperazione tra i differenti organi operanti in ogni

---

<sup>64</sup> Agustin de Asis Roig, Isabel Hernandez San Juan, Estudios sobre el dopaje en el deporte, Madrid, 2006.

singolo paese. A livello internazionale è fondamentale ricordare il punto di svolta in cui venne proposta la costituzione della Agenzia Mondiale Antidoping ( WADA o AMA ), che avvenne a Losanna, nella prima conferenza mondiale sul doping promossa dal CIO, un organo sportivo internazionale. L'agenzia venne fondata in quello stesso anno, il 1999, con l'obbiettivo dichiarato di diventare la massima autorità mondiale sulla lotta al doping, anche in quanto dotata di poteri molto ampi, dovendosi uniformare ai suoi indirizzi, sia il CIO stesso, che le federazioni internazionali, che le federazioni sportive nazionali dei singoli paesi. Al fine di attuare tutti questi profondi e nobili propositi si è dovuto attendere fino al 2003, in cui, durante la conferenza mondiale antidoping, fu sottoscritto, dai governi, i comitati olimpici nazionali e internazionali e la totalità delle federazioni internazionali, la Dichiarazione di Copenhagen. In questa stessa sede venne approvato il primo Codice Mondiale Antidoping ( c.d. "Codice WADA" ), che rappresenta il documento fondamentale della lotta antidoping a livello mondiale, essendoci appunto un obbligo di applicazione, a carico di tutti gli organi firmatari; in Italia è stato recepito integralmente dal Regolamento antidoping del CONI, con delibera di questo del 30 giugno 2005, diventando il punto di riferimento il materia di tutte le federazioni sportive nazionali affiliate al CONI stesso. Prima di questa evoluzione, che ha coinvolto di fatto la totalità delle federazioni sportive nazionali e internazionali, il nostro ordinamento sportivo aveva comunque predisposto degli strumenti da opporre all'allargarsi del fenomeno del doping, fin dal 1960, anno in cui la Federazione Medico Sportiva Italiana, tramite accordi con le singole federazioni sportive, aveva cominciato i controlli antidoping. In seguito, il CONI, con direttiva n° 487/'88, cercò di uniformare le differenti normative federali, imponendo una disciplina comune, e adeguando l'elenco delle sostanze vietate e dei metodi proibiti a quelli proposti dal CIO. Successivamente, nel 1993, il CONI ha approvato un nuovo regolamento antidoping<sup>65</sup>, e ancora, dopo il recepimento da parte dell'Italia della Convenzione di Strasburgo, ha adottato e messo in pratica

---

<sup>65</sup> Delibere n. 674 e 675 del 25/11/'93 con le quali sono state istituite la Commissione scientifica antidoping e la Commissione d'indagine sul doping.

ulteriori iniziative riguardanti sia l'attività di prevenzione<sup>66</sup> che quella di repressione. Ma il vero punto di svolta, arriva, come detto in precedenza, dopo la Conferenza Mondiale Antidoping di Losanna del 1999, anno in cui il CONI rivede nuovamente il proprio regolamento, ponendosi come organo di impulso e coordinamento, prevedendo l'obbligatorietà dell'applicazione della propria disciplina nei singoli ordinamenti federali, restando, però, a questi l'adozione delle sanzioni disciplinari e del relativo giudizio. Si arriva così al 2003<sup>67</sup>, in cui il Consiglio nazionale del CONI recepisce il codice mondiale antidoping WADA, con successive modifiche datate 2005<sup>68</sup> e 2007<sup>69</sup>, diventando ufficialmente l'organizzazione nazionale antidoping (c.d. "NADO") per l'Italia, vincolandosi alle normative presenti nel codice WADA, che impongono un obbligo di adeguamento costante a queste. Da ricordare che, con questa riforma, il procedimento disciplinare sportivo in materia di doping, è ora di competenza del Tribunale Nazionale Antidoping (TNA), per tutte le federazioni sportive nazionali. Vi è poi la possibilità di un giudizio di secondo grado, ricorrendo al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), con sede a Losanna, che è organo di carattere sovranazionale dell'ordinamento sportivo mondiale.

In buona sostanza, ora il quadro della situazione appare estremamente più chiaro ed uniforme, rispetto al passato; vi è un organo sopranazionale, l'agenzia WADA, che è l'unico referente mondiale nella lotta al doping, e nel nostro paese, il CONI, che opera sul territorio, recependo le indicazioni della WADA e applicandole uniformemente a tutte le federazione associate. In questo modo si ha una certezza e uniformità della disciplina, non solo tra differenti attività sportive nello stesso Paese, ma anche tra i differenti Stati, con lampanti vantaggi alla lotta al doping.

### 3.2 L'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA). Struttura, competenze e funzioni.

---

<sup>66</sup> Tra le iniziative in questo campo, si segnala il progetto "io non rischio la salute".

<sup>67</sup> Delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 22/10'93.

<sup>68</sup> Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1311 del 30/6/2005 e n. 615 del 22/12/2005.

<sup>69</sup> Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 292 del 21/8/2007.

Come è stato già detto in diverse occasioni, la WADA-AMA rappresenta il massimo referente a livello mondiale della lotta al doping, sia per i comitati olimpici che per le federazioni sportive internazionali. Il documento fondamentale, che ne regola il funzionamento, la struttura, e ne definisce obiettivi e poteri, è lo Statuto (Constitutive Instrument of Foundation), che è composto da 19 articoli<sup>70</sup>. L'agenzia WADA, come previsto dall'art. 6<sup>71</sup>, è diretta da un "Foundation Board", o consiglio

---

<sup>70</sup> Article 1, "Designation": Under the name "Agence mondiale antidopage", "World Anti-Doping Agency", here in after referred to as "the Foundation" or "the Agency", is constituted a Foundation governed by the present provisions and articles eighty et seq. of the Swiss Civil Code. Article 2 – "Seat": The seat of the Foundation is in Lausanne. The seat of the Foundation may be transferred to another location, in Switzerland or another country, with the agreement of the supervisory authority. The site of the Agency may be in a different location from the seat of the Foundation. Article 3 – "Duration": The duration of the Foundation is unlimited.

<sup>71</sup> Article 6 – "Foundation Board": The Foundation Board will initially be composed of at least ten members. This number may be increased to a total of no more than 40 members. The members of the Foundation Board are personalities appointed for a period of three years. They may be re-elected for further three-year periods. The first members of the Foundation Board, including the first chairman, will be appointed by the founder. The Foundation Board will be added to in accordance with the following principles: 1. A maximum of 18 members will be appointed by the Olympic Movement, with the allocation of seats to be defined in the rules which the Foundation Board will enact. Among these 18 members, at least 4 will be athletes. 2. A maximum of 18 members will be appointed by the intergovernmental organizations, governments, public authorities or other public bodies involved in the fight against doping in sport (hereinafter "public authorities"), with the allocation of seats to be defined in the rules which the Foundation Board will enact. 3. The other members will, if necessary, be appointed by the Foundation Board upon the joint proposal of the Olympic Movement and the public authorities. 4. In order to guarantee continuity within the Foundation Board, at the end of the first three-year mandate, that is at the end of 2002, the newly designated members will be, by consensus or in lack thereof by random draw, divided into three categories: Category 1: one-year mandate, that is until the end of 2003; Category 2: two-year mandate, that is until the end of 2003; Category 3: three-year mandate, that is until the end of 2005

In the appointment of members the proportion of representatives for each category/region will be respected as much as possible. At the end of 2003, the length of the mandate of the new members/renewed members shall be of three years. As a general rule, when it is renewed and added to, the Foundation Board will seek to ensure that parity is maintained between, on one side, the members of the Foundation Board representing the Olympic Movement (viz. the IOC, ASOIF, AIWF, GAISF, ANOC and the IOC Athletes' Commission), and, on the other side, those representing the public authorities. The provisions of paragraph 6 below are reserved. 5. The Foundation Board may also invite a limited number of intergovernmental organizations or other international organizations to act in a consultative capacity for the Foundation. Such organizations, which will be invited on the basis of their legitimate interest in the work of the Foundation and their powers in the corresponding areas, may take part in the discussions of the Foundation Board but may not vote when the Foundation Board takes decisions. 6. To the extent that the annual allocations or contributions to the budget of the Foundation paid pursuant to article 13, paragraph 1 below, by the Olympic Movement on one side, and by the public authorities on the other side, are equivalent, each of the two parties, namely the Olympic Movement on one side, and the public authorities on the other side, will be entitled to designate an equal number of Foundation Board members. Failing such equivalent annual allocations by each of the two abovementioned parties, the number of Foundation Board members who may be designated by the party whose allocation actually paid is lower will be at least one fewer than the number of members designated by the other party. This system will apply for as long as the annual allocations or contributions to the Foundation budget paid by the two abovementioned parties are not equivalent. Government representatives from a country which has not paid its due, or whose country has not adhered, prior to January 1 2009, to the UNESCO International Convention on Doping in Sport, will not be eligible to sit on the Foundation Board or the Executive Committee. On 1st January of each year, any Foundation Board or Executive Committee member representing a country which has not paid its due for the previous year will automatically lose its seat as a Foundation Board or Executive Committee member. The same rule shall also apply to membership of ad hoc or standing committees, however, for specific expertise requirement, the chair of the committee, in agreement with the Director General and the Chairman of the Foundation Board, can still grant membership to an independent expert from a country which has not paid its due. 7. The Foundation Board may depart from the rules laid down in paragraphs 1 to

di fondazione, che è inizialmente composto da 10 membri, numero che però può essere aumentato, se necessario, fino ad un massimo di 40 elementi. I componenti aggiuntivi possono essere designati, da diversi soggetti, più precisamente, un massimo di 18 membri dal movimento olimpico, e sempre con un massimo di 18, dalle organizzazioni intergovernative, governi o altre autorità pubbliche coinvolte nella lotta al doping, mentre i rimanenti, sempre se necessario, potranno essere nominati dallo stesso Foundation Board su proposta congiunta del movimento olimpico e delle autorità pubbliche. Inoltre, per garantire una sorta di parità di rappresentanza all'interno di questo organo, il consiglio si adopera a mantenere una corrispondenza numerica tra i membri eletti dalle istituzioni olimpiche e quelle governative. Per quanto riguarda i singoli componenti del consiglio, una volta nominati, rimangono in carica per un periodo pari a 3 anni, con possibilità di rielezione per altri 3; è previsto inoltre dallo stesso Statuto che, tutti i suoi membri, e ogni soggetto che agisce per conto della fondazione, debba rispettare i principi fondamentali di etica riguardanti soprattutto l'indipendenza, la dignità, l'integrità e l'imparzialità, nell'operato e nelle decisioni assunte. All'interno del consiglio di fondazione, vengono eletti, a maggioranza assoluta dei votanti, un presidente e un vice-presidente, che rimangono in carica per 3 anni, con possibilità di rielezione per altri 3; questi assumono automaticamente la stessa carica anche all'interno del Comitato Esecutivo. Per il consiglio di fondazione, sono previsti dallo statuto una serie di poteri e di obblighi; per quanto riguarda i primi, il Foundation Board ha il diritto di proporre emendamenti allo stesso statuto, proporre una revisione della fondazione stessa e nominare i componenti del comitato esecutivo. Il consiglio ha inoltre alcuni obblighi, quali: assicurare l'indipendenza e la trasparenza dell'operato della fondazione, supervisionare i comitati e l'operato di tutti i soggetti che la rappresentano e vi lavorano, e cosa ancora più importante, deve regolare il corretto

---

6 above by a two third majority decision on the part of its members. 8. The Foundation Board will see to it that its members, the members of the Executive Committee and any other person acting on behalf of the Foundation in whatever capacity respect the fundamental principles of ethics, in particular those with regard to independence, dignity, integrity and impartiality.

funzionamento del comitato esecutivo e degli altri comitati costituiti, dettando le norme indispensabili per il corretto operare della fondazione nel suo complesso. Detto tutto ciò appare lampante come i poteri del consiglio siano estremamente estesi, operando come organo regolante il funzionamento di tutta l'organizzazione nel suo complesso, e appunto per tali ragioni, è comprensibile ora la particolare attenzione prestata dallo statuto nel dettarne le regole sulla composizione, cercando di garantire sempre una necessaria partecipazione paritaria tra i rappresentanti delle organizzazioni sportive e di quelle governative. Le decisioni del consiglio vengono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tranne che per la nomina del comitato esecutivo, per la quale è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

Il comitato esecutivo è composto da 12 membri, due dei quali, come prima detto, sono il presidente ed il vice-presidente del consiglio, che qui mantengono le medesime cariche, mentre i restanti 10 componenti, una volta eletti, rimangono in carica per un anno. Tale comitato è competente a decidere su tutte le questioni relative all'amministrazione della fondazione, che però non siano specificatamente riservate dallo statuto o dalla legge al consiglio stesso; da evidenziare il particolare potere di istituire commissioni ad-hoc su particolari materie, come, ad esempio, il comitato salute e ricerca medica.

Dallo statuto WADA, all'art. 4,<sup>72</sup> sono indicati anche una serie di obiettivi, ai quali deve tendere il lavoro della fondazione, questi sono:

---

<sup>72</sup> Article 4 – “Object”: The object of the Foundation is: 1. to promote and coordinate at international level the fight against doping in sport in all its forms including through in and out-of-competition; to this end, the Foundation will cooperate with intergovernmental organizations, governments, public authorities and other public and private bodies fighting against doping in sport, *inter alia* the International Olympic Committee (IOC), International Sports Federations (IF), National Olympic Committees (NOC) and the athletes; it will seek and obtain from all of the above the moral and political commitment to follow its recommendations; 2. to reinforce at international level ethical principles for the practice of doping-free sport and to help protect the health of the athletes; 3. to establish, adapt, modify and update for all the public and private bodies concerned, *inter alia* the IOC, IFs and NOCs, the list of substances and methods prohibited in the practice of sport; the Agency will publish such list at least once a year, to come into force on 1st January of each year, or at any other date fixed by the Agency if the list is modified during the course of the year; 4. to encourage, support, coordinate and, when necessary, undertake, in full cooperation with the public and private bodies concerned, in particular the IOC, IFs and NOCs, the organization of unannounced out-of-competition testing; 5. to develop, harmonize and unify scientific, sampling and technical standards and procedures with regard to analyses and equipment, including the homologation of laboratories, and to create a reference laboratory; 6. to promote harmonized rules, disciplinary procedures, sanctions and other means of combating doping in sport, and contribute to the unification thereof, taking into account the rights of the athletes;

- La promozione ed il coordinamento della lotta al doping, in tutte le sue forme, a livello internazionale, anche al di fuori delle competizioni, cooperando sia con gli organi sportivi che con quelli governativi;
- Il rafforzamento a livello internazionale dei principi etici di una pratica sportiva libera dal doping, al fine di contribuire a tutelare la salute degli atleti;
- La pubblicazione annuale di una lista contenente le sostanze ed i metodi vietati;
- L'incoraggiamento ed il coordinamento, assieme ai soggetti pubblici e privati interessati, dei controlli antidoping a sorpresa, al di fuori delle competizioni sportive;
- Lo sviluppo e l'armonizzazione delle procedure scientifiche in materia di analisi antidoping, creando un laboratorio di riferimento ed una procedura di omologazione per i laboratori accreditati;
- La promozione di una disciplina armonizzata riguardante le procedure disciplinari e le sanzioni da irrogare agli atleti, nel rispetto dei loro diritti;
- L'elaborazione di campagne di istruzione e prevenzione, a livello internazionale, sulla lotta al doping;
- La promozione e il coordinamento della ricerca contro il doping nello sport.

Sicuramente trattasi di molteplici e nobili obiettivi, che sono esemplificativi dell'organizzazione e della professionalità con la quale l'agenzia combatte il doping nello sport, abbracciandone e affrontandone ogni singolo aspetto utile. Al fine di raggiungere questa altisonante meta, l'agenzia predispone un piano quinquennale chiamato "Strategic Plan", in cui, nella versione ultima e corrente (2007-2012), troviamo otto obiettivi, con altrettante strategie di raggiungimento e "Performances indicators", ovvero, letteralmente, indicatori di prestazione, che non sono altro se non elementi indicanti l'efficacia delle strategie poste in essere.

---

7. to devise and develop anti-doping education and prevention programmes at international level, in view of promoting the practice of doping-free sport in accordance with ethical principles; 8. to promote and coordinate research in the fight against doping in sport.



### 3.2.1 Il Codice WADA

Altro documento di estrema importanza, forse il più rilevante, è il più volte citato “codice WADA”, redatto dalla stessa agenzia, e recepito quasi interamente dal CONI nel proprio regolamento antidoping<sup>73</sup>, ragion per cui l’analisi dei contenuti è rimandata in via approfondita al seguente capitolo. In questa sede è importante inquadrare i principi generali e la struttura di questo codice, che viene definito, nell’introduzione, come “the fundamental and universal document upon which the World Anti-Doping Program in sport is based”<sup>74</sup>, con l’obiettivo, già ricordato, di proporsi come unico testo di riferimento in materia, ai fini dell’armonizzazione a livello globale della disciplina, che è elemento basilare di una utile lotta al doping. Il codice, nasce nel marzo del 2003, entrando in vigore ufficialmente il 1° gennaio 2004, si compone ora di 25 articoli nella sua formulazione attuale del 2009, e affronta il problema doping in ogni singola sfaccettatura.

Questo si fonda principalmente sui valori ispiranti l’attività sportiva nella sua essenza, ovvero sullo spirito sportivo, basato sugli importanti cardini etici e morali dell’onestà, della lealtà, del fair play, dell’impegno e, ultima ma non meno importante, della salute individuale. Il codice è chiaramente di matrice anglosassone, come si evince dalle particolari tecniche di formulazione, quali la presenza di un commento ufficiale al termine di ogni previsione, o una lista di termini dei quali viene data la corretta interpretazione, inoltre introduce alcuni principi giuridici estranei, fino all’avvento di questo documento, al nostro ordinamento sportivo. Si parla di una particolare disciplina del tentativo<sup>75</sup>, che qui viene sanzionato allo stesso

---

<sup>73</sup> Rimangono alcuni rinvii diretti agli art. del codice WADA, come ad es. in materia di sanzioni “la materia delle sanzioni individuali è definita dall’art. 10 del Codice WADA, ferme restando le speciali disposizioni per le violazioni di cui al successivo articolo 3”, Reg. Antidoping del CONI, premessa, nota ix, lettera e).

<sup>74</sup> Introduzione al Codice WADA: “The Code is the fundamental and universal document upon which the World Anti-Doping Program in sport is based. The purpose of the Code is to advance the anti-doping effort through universal harmonization of core anti-doping elements. It is intended to be specific enough to achieve complete harmonization on issues where uniformity is required, yet general enough in other areas to permit flexibility on how agreed-upon anti-doping principles are implemented”.

<sup>75</sup> Nota nel Regolamento Antidoping del CONI : “Attempt/Tentativo: intraprendere deliberatamente un’iniziativa chiaramente mirata a commettere una violazione del regolamento antidoping e culminante nella stessa violazione.

modo dell'illecito consumato, o del principio di "strict liability"<sup>76</sup>, che letteralmente significa stretta osservanza, ma può essere meglio paragonato e tradotto nel linguaggio giuridico come una sorta di responsabilità oggettiva, per la quale la sola presenza di una sostanza proibita nei campioni biologici dell'atleta, comporta l'applicazione automatica della sanzione, a prescindere dall'accertamento dell'elemento soggettivo presente nel reo. Attenzione particolare è rivolta anche per l'applicazione di standard comuni sulle procedure dei controlli antidoping, proprio al fine di garantire un più elevato grado di uniformità nelle decisioni dei tribunali sportivi. Il documento riconosce inoltre il TAS (Tribunale Arbitrale Sportivo) di Losanna, quale arbitro unico per tutte le controversie in materia sportiva, del quale però verrà fatto in seguito opportuno approfondimento sia sulle competenze che sul funzionamento. Il codice, mantenendo la struttura della precedente edizione, è diviso in quattro parti: controlli antidoping, educazione e ricerca, qualifiche e responsabilità, e, nell'ultima, accettazione, conformità e modifiche<sup>77</sup>. Molte delle norme qui contenute sono recepite positivamente anche dalle norme sportive antidoping, mentre altre, sono da questo semplicemente citate, stante l'automatica applicazione del codice WADA nel nostro ordinamento sportivo. E' il caso, per esempio, dell'importantissimo articolo 10, richiamato nella premessa delle NSA, poiché contenente la disciplina delle sanzioni individuali previste nei casi di violazione del codice, che saranno descritte unitamente all'esame delle principali ipotesi di doping, nel prossimo paragrafo. Dalla precedente edizione del codice WADA, si riscontrano alcune importanti innovazioni, quale l'inserimento dell'art. 25, riguardante le "Transitorial Provisions", che regola il passaggio tra la vecchia e

---

Tuttavia, non vi sarà alcuna violazione del regolamento antidoping solamente in base al tentativo di commettere una violazione se la Persona rinuncia al tentativo prima di essere scoperta da una parte terza non coinvolta nel tentativo stesso".

<sup>76</sup> Nota all' art. 2.1.1 Codice WADA: "the Code adopts the rule of strict liability which was found in the Olympic Movement Anti-Doping Code ("OMADC") and the vast majority of pre-Code anti-doping rules. Under the strict liability principle, an Athlete is responsible, and an anti-doping rule violation occurs, whenever a Prohibited Substance is found in an Athlete's Sample".

<sup>77</sup> I capitoli in lingua originale : "Doping control, Education and research, Roles and responsibilities, Acceptance, compliance, modification and interpretation".

la nuova disciplina ed il coordinamento tra queste. In particolare, l'art. 25.2<sup>78</sup> dispone che, nei casi ancora in fase di accertamento, pendenti davanti all'organo giurisdizionale, per le violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore del nuovo codice, sarà possibile applicare queste ultime, qualora prevedano un trattamento sanzionatorio più favorevole. Di fatto, questa norma accoglie all'interno del diritto sportivo, il principi del *tempus regit actum* e del *favor rei*. Il seguente art. 25.3<sup>79</sup>, riguarda invece il caso di un illecito già accertato, sempre commesso precedentemente all'ingresso in vigore delle nuove norme, consentendo al reo di chiedere l'applicazione delle più recenti sanzioni previste, in sostituzione di quelle già comminategli, in quanto queste ultime a lui meno favorevoli. Altra novità coinvolge l'art. 2, concernente i casi di doping, che però non hanno subito modifiche o aggiunte. E' stato però qui inserito il principio per cui l'atleta è sempre oggettivamente responsabile della conoscenza delle sostanze assunte, anche in maniera inconsapevole, per cui egli sarà sempre punibile, con il semplice riscontro empirico durante i controlli, anche se egli non ha fatto uso consapevole di sostanze o metodi vietati. Resta comunque aperta per lui l'ardua prova esimente, prevista dall'art. 10.5 della "nessuna colpa o negligenza", la quale sarà analizzata in seguito. Proprio a tal riguardo, è stata aggiunta, all'art. 10.4 un'altra circostanza attenuante o esimente, in cui l'atleta, per usufruirne, potrà provare l'assenza del fine del miglioramento della propria prestazione, nonostante tale prova sia assai ardua nel

---

<sup>78</sup> Art. 25.2 Codice WADA: "Non-Retroactive Unless Principle of "Lex Mitior" Applies: With respect to any anti-doping rule violation case which is pending as of the Effective Date and any antidoping rule violation case brought after the Effective Date based on an anti-doping rule violation which occurred prior to the Effective Date, the case shall be governed by the substantive anti-doping rules in effect at the time the alleged anti-doping rule violation occurred unless the panel hearing the case determines the principle of "lex mitior" appropriately applies under the circumstances of the case".

<sup>79</sup> Art. 25.3 Codice WADA: "Application to Decisions Rendered Prior to the 2009 Code: With respect to cases where a final decision finding an anti-doping rule violation has been rendered prior to the Effective Date, but the Athlete or other Person is still serving the period of Ineligibility as of the Effective Date, the Athlete or other Person may apply to the Anti-Doping Organization which had results management responsibility for the anti-doping rule violation to consider a reduction in the period of Ineligibility in light of the 2009 Code. Such application must be made before the period of Ineligibility has expired. The decision rendered by the Anti-Doping Organization may be appealed pursuant to Article 13.2. The 2009 Code shall have no application to any anti-doping rule violation case where a final decision finding an anti-doping rule violation has been rendered and the period of Ineligibility has expired".

giudizio. Nella relativa nota al testo<sup>80</sup>, è specificato che questa troverà applicazione, qualora l'organo giudicante sarà sufficientemente convinto della non intenzionalità, anche valutando le circostanze oggettive nel caso concreto. Importante anche l'art. 4, che detta i criteri con il quale l'agenzia redige la lista delle sostanze e metodi proibiti, contenuti in un distinto documento, e le modalità di pubblicazione della stessa. Ovviamente tale atto ha una importanza fondamentale, poiché è questa la carta alla quale fanno riferimento le agenzie di tutto il mondo per l'individuazione delle sostanze e metodi proibiti.

Da sottolineare ancora il fatto che il codice WADA viene ora applicato, non solo dal nostro CONI (qui in funzione di NADO), ma da quasi tutte le NADO del mondo (in totale hanno aderito 192 nazioni e 57 organizzazioni sportive restando escluse ad esempio le leghe professionistiche americane come NBA, NFL, NHL e MBL), creando un sistema di regole sanzioni e procedure, uniforme a livello mondiale. Al fine di consentire l'applicazione del Regolamento Antidoping del CONI ad ogni singola federazione sportiva, in questo è disposto che "le norme dettate dal CONI-NADO trovano immediata applicazione per le Federazione Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA), con la loro pubblicazione". Questi soggetti, FSN e DSA, hanno quindi l'obbligo di adattare i propri regolamenti in materia alle disposizioni del Regolamento del CONI, avendo così una autonomia sul fatto davvero ristretta, potendo solo adeguare le proprie strutture interne, al fine di eseguire al meglio le competenze che vengono loro affidate. Inoltre, dal Codice, è prevista a carico di ogni atleta tesserato in una FSN o DSA, una presunzione di conoscenza delle norme ivi contenute, per cui ogni ignoranza in materia non potrà essere addotta come scusante dal soggetto interessato. Chiarito il funzionamento e la gerarchia dei regolamenti sportivi antidoping è opportuno passare ad una analisi del contesto dispositivo del regolamento Antidoping del CONI.

### 3.3 Il regolamento antidoping del CONI

---

<sup>80</sup>“ While the absence of intent to enhance sport performance must be established to the comfortable satisfaction of the hearing panel”.

### 3.3.1 Principi generali e comportamenti sanzionabili

Il regolamento antidoping del CONI, che, come già detto, recepisce interamente il codice WADA, si apre all'articolo 1<sup>81</sup>, con una definizione di doping molto insolita, rispetto a quelle che sono state analizzate precedentemente, in particolare, si discosta molto da quella data dalla legge n. 376/2000. In questa sede, il doping viene definito come una qualsivoglia violazione delle norme sportive antidoping, contenute negli articoli 2 e 3, che elencano una serie di fattispecie. Queste in totale sono otto, e abbracciano tutte le condotte punibili, sono: la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metabolici o marker nel campione biologico dell'atleta, l'uso o il tentato uso di una sostanza vietata o metodo proibito, la mancata presentazione o il rifiuto, senza giustificato motivo, di sottoporsi alle analisi antidoping, la violazione delle regole previste per gli atleti per i controlli fuori competizione, la manomissione, consumata o tentata, dei controlli antidoping, il possesso di sostanze vietate o metodi proibiti, il traffico consumato o tentato di questi, e in ultimo, la somministrazione, sempre consumata o tentata di metodi o sostanze vietate.

La prima fattispecie prevista, ovvero, il riscontro di una sostanza vietata nei campioni biologici dell'atleta, è qui sottoposta ad una disciplina molto diversa da quella disposta in questo ambito dall'ordinamento penale. Mentre in quest'ultimo campo, l'elemento soggettivo assume particolare rilevanza, per cui il soggetto non sarà punibile nel caso di colpa o negligenza, l'art. 2.1.1 del regolamento antidoping del CONI, non considera rilevante lo stato soggettivo del reo<sup>82</sup>, dando attuazione al principio di "strict liability", prima esposto. In questa sorta di responsabilità oggettiva, è obbligo di ciascun atleta accertarsi di non assumere alcuna sostanza vietata, conseguenza per cui non sarà necessario dimostrare la colpa, volontà o imperizia, bastando la sola presenza della sostanza nei campioni biologici, per

---

<sup>81</sup> "Il doping viene definito come il verificarsi di una o più violazioni delle presenti Norme Sportive Antidoping esposte ai successivi articoli 2 e 3".

<sup>82</sup> "Non è necessario dimostrare l'intento, la colpa, la Negligenza o l'Utilizzo consapevole da parte dell'Atleta per accertare una Violazione delle norme antidoping ai sensi dell' Articolo 2.1"

l'insorgere della violazione e della conseguente responsabilità a livello sportivo<sup>83</sup>. Anche la seconda condotta prevista, l'uso o tentato uso di sostanza vietata o metodo proibito, apporta notevoli novità, poiché in questo caso viene equiparato il tentativo alla consumazione della fattispecie, cosa che nella legge penale in materia viene ben distinto, essendo la punibilità del tentativo un' area estremamente limitata, proprio per la particolare natura del reato di pericolo. Come in quella precedente, anche questa fattispecie soggiace al regime di responsabilità oggettiva, inoltre viene previsto, dall' art 2.2.2, che "il successo o il fallimento dell'uso di tali sostanze o metodi non costituiscono elemento essenziale"<sup>84</sup>, stante ad indicare che, non è qui richiesta, come nell'ordinamento penale, una idoneità alla modificazione della prestazione agonistica, con evidente allargamento dell'area dell'illecito, in questo caso, sportivo. Costituiscono violazione, anche la mancata presentazione o rifiuto, senza giustificato motivo, di sottoporsi agli esami antidoping, come previsto dall'art. 2.3, sul quale non vi sono particolari considerazioni da effettuare, se non quella per cui tale condotta non è prevista come illecito penale dalla l.n. 376/2000, rilevando per il solo ordinamento sportivo. Discorso equivalente è fatto per la condotta prevista dall'art. 2.4, ovvero la violazione delle condizioni previste per i controlli effettuati fuori competizione, in cui gli atleti sono obbligati a fornire una serie di informazioni sulla reperibilità. Altra violazione, quinta fattispecie di cui all art. 2.5, è costituita dalla manomissione, tentata o consumata, relativa a qualsiasi parte dei controlli antidoping, che significa, come esplicitato dalla nota contenuta nello stesso Regolamento, in una alterazione per fini illeciti, interferenza, ostacolante o fuorviante, che modifica i risultati o impedisce semplicemente il normale svolgimento delle operazioni. Norma dall'area applicativa molto estesa, poiché non prevede una effettiva modificazione del risultato del controllo, ma, per la sua

---

<sup>83</sup> Vedi anche decisione del TNA 25/1/08, caso M.P.

<sup>84</sup> Art. 2.2.2 Reg. Antidoping CONI: "Il successo o il fallimento dell'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito non costituiscono un elemento essenziale. È sufficiente che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati o si sia tentato di usarli per commettere una violazione del regolamento antidoping".

realizzazione, basta il solo comportamento “ostacolante”, che è di fatto, un tentativo. All’ art. 2.6 si trova un’altra fattispecie innovativa che punisce il semplice possesso, da parte dell’atleta, sia durante le competizioni, che fuori da queste, di una sostanza o di un metodo proibito, a meno che ciò non sia giustificato da quanto disposto dalla disciplina riguardante l’autorizzazione per fini terapeutici. La violazione si realizza anche se il possesso è commesso da parte del personale di supporto, quali allenatori, preparatori, dirigenti, agenti, medici o qualunque altra persona che si occupi dell’atleta o lo assista. Una nota al testo<sup>85</sup> definisce la valenza del concetto di possesso, che come è stato esaminato nella parte sull’ordinamento penale, è passibile di diverse interpretazioni. Qui viene distinto in effettivo e presunto, il primo si ha con l’effettiva disponibilità della sostanza o del metodo proibito, anche in un locale o luogo di pertinenza esclusiva del soggetto; il secondo invece, sussiste nel momento in cui l’oggetto della violazione sia rinvenuto in luoghi di non esclusivo controllo del reo, ma venga data la dimostrazione che egli era a conoscenza di questo, e ne stava esercitando un effettivo controllo. In ogni caso, continua la nota, l’eventuale acquisto, sarà da considerarsi sempre come possesso e quindi effettiva violazione della norma. Anche in questo caso, la disciplina sportiva si discosta vistosamente da quella penalistica, dimostrandosi ancora una volta ben più rigida di quest’ultima. L’art. 2.7 punisce il “traffico o tentato traffico”, includendo in tale condotta tutti i comportamenti affini, quali vendere, dare, trasportare, inviare, consegnare o distribuire a terzi una sostanza vietata o metodo proibito, sanzionando tutti i soggetti perseguibili dall’ordinamento sportivo quali atleti, personale di supporto a questi. Naturalmente, anche questa condotta non costituisce illecito sportivo nel caso in cui

---

<sup>85</sup> Possession/Possesso: il possesso fisico effettivo o presunto (accertato solo se la Persona ha il controllo esclusivo sulla sostanza vietata/sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza vietata/il metodo proibito è stata/o rivenuta/o); qualora la Persona non abbia il controllo esclusivo sulla sostanza vietata/sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza vietata/il metodo proibito è stata/o rivenuta/o, il possesso presunto sussiste solo se la Persona era a conoscenza della presenza della sostanza vietata/del metodo proibito ed intendeva esercitare il proprio controllo su di essa. Non vi sarà tuttavia alcuna violazione del regolamento antidoping basata esclusivamente sul possesso se, prima che la Persona riceva la notifica di aver commesso una violazione del regolamento antidoping, la Persona stessa abbia dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso e di aver rinunciato al possesso dichiarandolo esplicitamente ad un’ Organizzazione antidoping. Nonostante possa sembrare il contrario in questa definizione, l’ acquisto (anche per mezzi elettronici o di altra natura) di una sostanza vietata/di un metodo proibito costituisce possesso da parte della Persona che effettua l’acquisto.

vi sia una autorizzazione per fini terapeutici legittimi. Questa fattispecie sportiva ha amplissima portata, poiché nella stessa previsione sanziona sia il traffico illegale di farmaci che alcune condotte riconducibili all'eterodoping, previste dalla legge come reato agli art., rispettivamente, 9 comma 7 e 9 comma 1 e 2. Viene alla luce, così, una formula comprendente, sia la condotta di vendita, intesa come traffico, che alcune delle classiche condotte di eterodoping, quali "il procurare ad altri" e "il favorire l'assunzione", in termini di dare, consegnare o distribuire. La norma sportiva, a differenza dei reati appena citati, non sottopone la punibilità ad alcuni requisiti, quali l'idoneità della modificazione delle condizioni psicofisiche o biologiche o il fine dell'alterazione della prestazione, come specificato dall'art. 9 comma 1 e 2, sanzionando il nudo comportamento, sia tentato che consumato, a prescindere dallo stato soggettivo e da possibili clausole di idoneità.

Ultima fattispecie, art. 2.8, punisce la classica condotta di eterodoping, punita anche dall'ordinamento penale, ovvero la somministrazione, tentata o consumata, di sostanze vietate o metodi proibiti, sia durante che fuori dalle competizioni, o comunque il fornire assistenza, l'istigare, l'incoraggiare o la complicità in riferimento a qualsiasi condotta contraria alle presenti disposizioni antidoping. La seconda parte di questa disposizione suona certamente come una formula di chiusura onnicomprensiva, atta a reprimere quei comportamenti, che si collocano in una zona "grigia" tra l'illecito e il consentito. Nella prima parte della norma, è invece possibile rinvenire la più classica condotta dei reati di eterodoping, ovvero la somministrazione, che in questo caso viene punita anche nella forma del tentativo. Proprio su quest'ultimo, previsto dalle varie fattispecie sopra elencate, è necessario fare una opportuna precisazione. Al fine della sussistenza del tentativo, rilevante ai fini della punibilità, è fondamentale avere un quadro probatorio dimostrante che il questo, sia superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Per questo motivo, una recente sentenza del TNA<sup>86</sup>, ha stabilito che in un semplice colloquio tra un atleta e un dottore, già

---

<sup>86</sup> Sentenza del TNA n°. 91 del 13/11/2008.



inibito per fatti di doping, non possa integrare la fattispecie del tentativo, vista la titubanza espressa dal primo, circa l'intenzione di avvalersi di sostanze o metodi proibiti, occorrendo, al contrario, un grado di intenzionalità più pregnante, al fine dell'integrazione di un tentativo punibile.

L'art. 1 delle norme sportive antidoping rimanda, oltre che all'art. 2 appena descritto, anche ad altre voci, contenute nell'art. 3 che costituiscono violazioni, quali, tra le più importanti:

- Una qualsiasi violazione ai controlli disposti dalla commissione ministeriale prevista dalla l.n. 376/2000;
- L'avvalersi della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti o squalificati dall'ordinamento sportivo;
- La mancata collaborazione di qualsiasi soggetto per il rispetto delle norme sportive antidoping.

Per quanto riguarda le sanzioni che dovranno essere applicate, mentre per le condotte previste dall'art. 3 vi sono pene più miti, per quelle contenute nell'art. 2 lo stesso art. 2.9, rimanda all'art. 10 del codice WADA, direttamente applicabili nel nostro ordinamento dal Tribunale Nazionale Antidoping. Questo articolo, al 10.1<sup>87</sup> detta una previsione generale applicabile a qualsiasi violazione delle regole antidoping, stabilendo che, all'atleta squalificato saranno annullati i risultati ottenuti in quell'evento, comprese tutti i premi, medaglie e punti, a meno che non ricorra l'attenuante per "nessuna colpa o negligenza". In seguito, l'art. 10.2 stabilisce la sanzione della squalifica per due anni, nel caso di prima violazione, in caso vengano contravvenuti gli art. 2.1 (presenza di sostanze proibite o metaboliti o marker nei campioni biologici), 2.2 (uso o tentato uso di sostanze o metodi proibiti) e 2.6 (possesso di sostanze o metodi proibiti). Il successivo art. 10.3 prevede invece per le violazioni di cui all'art. 2.3 (mancata presenza o rifiuto di sottoporsi ai controlli) e all'art. 2.5 (manomissione dei controlli), sempre la pena della squalifica di due anni,

---

<sup>87</sup> "An anti-doping rule violation occurring during or in connection with an Event may, upon the decision of the ruling body of the Event, lead to Disqualification of all of the Athlete's individual results obtained in that Event with all Consequences, including forfeiture of all medals, points and prizes, except as provided in Article 10.1.1".

non potendo però usufruire dell'attenuante speciale di cui all'art. 10.4, inoltre viene stabilita una sanzione molto grave, da un minimo di 4 anni alla squalifica a vita, per la violazione degli art. 2.7 (traffico o tentato traffico di sostanze o metodi proibiti) e 2.8 (somministrazione o tentata somministrazione di sostanza o metodi proibiti), sarà considerato come gravissimo se commesso nei confronti di minore. Per la fattispecie di cui all'art. 2.4 (violazione delle condizioni previste per i controlli fuori competizione), è stabilita una pena da un minimo di un anno ad un massimo di due di squalifica, a seconda del grado di colpa del reo, rendendola così di fatto, la fattispecie valutata con minor rigore. L'art. 10.10 definisce poi quale sia lo status attinente al soggetto che subisce la squalifica, stabilendo che, durante tale periodo egli non possa partecipare in nessuna veste, a qualsiasi livello, sia nazionale che internazionale, in alcun evento, competizione, o attività, organizzata o autorizzata da soggetti firmatari della disciplina WADA, o comunque da enti soggiacenti a tale regolamentazione. L'art. 10 prevede inoltre anche alcune circostanze, una aggravante e due attenuanti. Di queste ultime, è particolarmente significativa quella di cui all'art. 10.5.1<sup>88</sup>, titolata "No fault or Negligence" (nessuna colpa o negligenza), che può portare all'eliminazione delle conseguenze sanzionatorie relative alla violazione commessa. E' però, al contempo, particolarmente arduo fornire la prova richiesta dallo stesso articolo, poiché, l'atleta, dovrà stabilire e provare in che modo la sostanza sia entrata nel suo organismo, in modo non volontario, o nella convinzione di non violare le regole sportive<sup>89</sup>. Anche all'art. 10.4 è previsto una circostanza attenuante, che opera nei casi di possesso o assunzione di sostanze o metodi proibiti, e potrà avere l'effetto di ridurre o addirittura eliminare le conseguenze sanzionatorie, solo nel caso in cui l'atleta

---

<sup>88</sup> "If an Athlete establishes in an individual case that he or she bears No Fault or Negligence, the otherwise applicable period of Ineligibility shall be eliminated. When a Prohibited Substance or its Markers or Metabolites is detected in an Athlete's Sample in violation of Article 2.1 (Presence of Prohibited Substance), the Athlete must also establish how the Prohibited Substance entered his or her system in order to have the period of Ineligibility eliminated. In the event this Article is applied and the period of Ineligibility otherwise applicable is eliminated, the anti-doping rule violation shall not be considered a violation for the limited purpose of determining the period of Ineligibility for multiple violations under Article 10.7".

<sup>89</sup> Vedi anche decisione del TNA in data 30/12/2005.

fornisca, oltre alla prova richiesta dall'art. 10.5.1, quella dell'assenza di intenzionalità circa l'obiettivo di migliorare la propria prestazione o eludere i controlli. L'art. 10.6 prevede una circostanza aggravante nel caso in cui, il soggetto attivo, oltre alla commissione di una delle ipotesi previste di cui agli art. 2.7 e 2.8, ponga in essere, contestualmente a queste, anche un'altra qualsiasi violazione antidoping; in tal caso, la pena comminata per quest' ultima potrà essere aumentata fino a 4 anni di squalifica. Tale ulteriore fatto, se commesso unitamente a quelle ipotesi sopra dette, costituirà quindi *ex se* una violazione aggravata, la quale potrà essere evitata, solo qualora il reo ammetta il fatto, nel momento in cui questa gli viene addebitata.

### 3.3.2 I soggetti destinatari della disciplina

All' art. 7 delle norme sportive antidoping si trovano una serie di obblighi, tra i quali è possibile ricavare l' estensione applicativa sui soggetti coartati a seguire questa normativa e a soggiacere all'applicazione delle eventuali sanzioni previste. All' art. 7.1 è fissato il principio per cui le FSN, le DSA, le leghe, le società, i tesserati, gli atleti<sup>90</sup>, il personale di supporto e ogni soggetto che prenda parte alle attività sportive

---

<sup>90</sup> Nota al Reg. Antidoping del CONI sulla nozione di atleta : “Atlete/Atleta: Qualsiasi Persona che prenda parte allo sport a livello internazionale (come definito da ciascuna Federazione Internazionale), a livello nazionale (come definito da ciascuna Organizzazione Nazionale Antidoping, includendo, ma non limitandosi, a quelle Persone che sono inserite nel proprio Gruppo registrato ai fini del controllo e qualsiasi altro sportivo che è in altro modo soggetto alla giurisdizione di un qualsiasi Firmatario, oppure ad altra organizzazione sportiva che riconosca il Codice. Tutte le disposizioni del Codice, incluso, ad esempio, controlli ed esenzioni a fini terapeutici, devono essere applicate a qualsiasi Atleta sportivo sia a livello nazionale che internazionale. Alcune Organizzazioni Nazionali Antidoping possono decidere di controllare e applicare le norme antidoping a sportivi dilettanti o sportivi master che tuttavia non risultino potenziali competitori di livello nazionale. Alle Organizzazioni Nazionali Antidoping non viene comunque richiesto di applicare tutti gli aspetti del Codice per tali Persone. Possono essere stabilite specifiche norme nazionali per il Controllo Antidoping rivolte agli atleti di livello non internazionale o non nazionale senza essere in conflitto con il Codice. Pertanto, un paese potrebbe decidere di sottoporre a controllo concorrenti dilettanti ma non richiedere l'esenzione per uso terapeutico o le informazioni sul luogo di permanenza. Allo stesso modo, un' Organizzazione di un evento importante che tiene una Manifestazione solo per concorrenti master potrebbe decidere di sottoporre a controllo i concorrenti ma non richiedere preventivamente l'esenzione a fini terapeutici o le informazioni sul luogo di permanenza. In applicazione dell'articolo 2.8 (Somministrazione o Tentata somministrazione) e dell'informazione e dell'educazione antidoping, è un Atleta qualsiasi Persona che pratichi sport sotto l'autorità di uno dei Firmatari, del governo o di altre organizzazioni sportive che hanno recepito il Codice..

[Nota: Questa definizione spiega che tutti gli Atleti di livello internazionale e nazionale sono soggetti alle norme antidoping del Codice, con le specifiche definizioni di sport di livello internazionale e nazionale che devono essere evidenziate nelle normative antidoping rispettivamente delle Federazioni internazionali e delle Organizzazioni Antidoping Nazionali. A livello nazionale, le norme antidoping adottate in conformità con il Codice dovranno essere

in Italia è tenuto a rispettare le presenti norme sportive antidoping, essendo, di fatto, tale disciplina, da osservarsi sia per gli atleti professionisti che per quelli dilettanti. Di conseguenza tutti questi soggetti possono essere sottoposti ai controlli antidoping disposti dal CONI-NADO, essendo tale normativa obbligatoria, e nel caso, dovranno recarsi immediatamente nel luogo preposto all'analisi, fornendo un campione. Secondo quanto appena affermato, sembra che la normativa sia uguale, a prima vista, per tutti i soggetti, sia per gli atleti professionisti di rilevanza internazionale, sia per quegli sportivi, magari amatoriali, semplicemente tesserati in una FSN o DSA, ma che di fatto svolgono una attività meramente occasionale a livello amatoriale. A specificare questa situazione occorre analizzare la nozione di atleta, nella nota al testo, che pone una distinzione tra atleti di rilevanza internazionale nominati in apposite liste redatte dal CONI ( dette "RTP" ), in accordo con le FSN e DSA, e tutti gli altri tesserati praticanti attività sportive. Tale discriminazione, tra atleti di rilevanza internazionale e non, ha una conseguenza assai importante, poichè, i primi sono obbligati ai controlli antidoping, sia in competizione che fuori, mentre i dilettanti, possono essere sottoposti a controlli, senza che sia imposta una cadenza fissa. In questo contesto è estremamente semplice comprendere i motivi di questa distinzione, si pensi semplicemente ad una normativa che renda obbligatori i controlli antidoping per tutti i praticanti attività sportiva, vi sarebbe con tutta evidenza, una mole di lavoro, per le FMSI. Ovviamente, gli atleti di livello internazionale, così come i campionati professionistici, necessitano di una disciplina più rigida, sia al fine di tutelare la salute di questi soggetti, sottoposti ad elevatissimi sforzi fisici, sia con l'intento di garantire la regolarità delle competizioni di un certo livello, circondate da interessi economici e sociali di importanza, a volte, mondiale.

---

applicate, come minimo, a tutte le persone appartenenti a squadre nazionali e a tutte le persone qualificate per la partecipazione a gare in campionati nazionali di qualsiasi sport. Ciò non significa, tuttavia, che tutti questi Atleti devono essere inseriti nel Gruppo registrato ai fini dei controlli dell'Organizzazione antidoping nazionale. La definizione consente anche a ciascuna Organizzazione antidoping nazionale, ove questa lo ritenga opportuno, di ampliare il programma di controlli antidoping, coinvolgendo oltre agli Atleti di livello nazionale anche i partecipanti a livelli agonistici minori. I partecipanti a tutti i livelli agonistici devono ricevere le informazioni e la formazione utili per la lotta al doping).]"

### 3.3.3 Gli organi del CONI-NADO

Come è stato prima affermato, il CONI è l'ente pubblico che cura in Italia l'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping, all'interno dell'ordinamento sportivo, essendo l'organizzazione nazionale antidoping (NADO). Questo, al fine di attuare compiti e obiettivi, si avvale di diversi organi, quali: la FMSI (federazione medico sportiva italiana), il CCA (comitato per i controlli antidoping), il CEFT (comitato per l'esenzione a fini terapeutici), l'UPA (ufficio di procura antidoping), il TNA (tribunale nazionale antidoping) e la CA (commissione antidoping).

Partendo nella disamina, dall' FMSI, si può affermare che questo sia l'organo che esegue materialmente i controlli antidoping, essendo l'unico ente, nel nostro territorio, ad essere riconosciuto dal CIO e accreditato dalla WADA, come soggetto conforme alla normativa sull'esecuzione materiale dei test stessi. Questi, vengono eseguiti per mezzo degli ispettori medici e in seguito inviati per l'analisi al laboratorio antidoping Acqua Acetosa, accreditato WADA, di Roma. La FMSI, e il suo personale tecnico, sono di fatto la "longa manus" del CCA, come disposto dall'art. 1.5 appendice B<sup>91</sup> delle norme sportive antidoping, che è l'organo preposto dal CONI ad organizzare, pianificare e dirigere l'esecuzione dei controlli e tutte le attività a queste accessorie. Il CCA è composto da 6 componenti, ed è annualmente incaricato dal CONI e dalle FSN/DSA, ad effettuare un numero di controlli da svolgere in situazioni predeterminate, pianificando il TDP (piano per la distribuzione annuale dei controlli), e oltre a questo, può disporre ulteriori a sorpresa, di propria iniziativa o su richiesta delle stesse FSN/DSA. Naturalmente, la determinazione dei soggetti da sottoporre a controllo è regolata dal CCA stesso, tramite modalità di selezione casuale degli atleti coinvolti nel test-campione, di modo che il controllo è stabilito, ma non è predefinito il soggetto che lo dovrà sostenere. Al fine di una efficiente integrazione tra CCA e FSN/DSA, queste ultime sono tenute a comunicare

---

<sup>91</sup> "Sono affidati alla FMSI l'esecuzione, il trasporto, l'analisi ed il report dei test, in particolare attraverso i propri Ispettori Medici - DCO di cui all'Elenco approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, ed il Laboratorio Antidoping Acqua Acetosa di Roma, accreditato WADA".

i nominativi delle proprie strutture mediche, i calendari delle attività sportive nazionali ed internazionali ed eventuali variazioni, e in ultimo i già citati elenchi di atleti di rilevanza internazionale, ai fini della reperibilità. Nel caso in cui venga riscontrata una positività nell'effettuazione dei test, il CCA informa prontamente l'UPA che ne dà comunicazione all'atleta interessato. Questo può richiedere entro 7 giorni le controanalisi, se non lo fa o queste danno nuovamente esito positivo, l'UPA apre il procedimento disciplinare, ma nel caso in cui queste siano negative, sarà costretta a chiudere lo stesso, data l'inappellabilità delle controanalisi. Ulteriore considerazione è da farsi riguardo agli elenchi di reperibilità che le FSN/DSA devono consegnare per l'effettuazione dei controlli a sorpresa nei confronti degli atleti di rilevanza internazionale, è novità di questi giorni l'accordo intervenuto tra la WADA e la FIFA, per riservare tale disciplina particolare ai soli soggetti precedentemente squalificati per doping o fermi a causa di lunghi infortuni, escludendo tutti gli altri, prima inclusi.

Altro organo di fondamentale importanza in questo sistema è l'UPA, che è il soggetto competente in via esclusiva ad accertare una qualunque responsabilità in capo ai tesserati alle FSN/DSA, su eventuali violazioni delle norme sportive antidoping<sup>92</sup>. Si tratta di un organo indipendente che agisce in piena autonomia operativa, ed è composto da un Procuratore Capo, un vice Procuratore Capo, ed un massimo di 8 procuratori, tutti quanti nominati dalla Giunta Nazionale del CONI. I componenti dell'UPA devono essere scelti fra i magistrati delle giurisdizioni superiori, anche a riposo, funzionari pubblici, ufficiali delle forze di polizia, avvocati, docenti universitari di materie giuridiche, ufficiali delle forze di polizia, ricercatori presso enti pubblici o esperti in materie tecnico-scientifiche. Questi soggetti, una volta nominati, rimangono in carica per la durata del quadriennio olimpico, inoltre, l'art. 4.4 ( appendice E ), prevede particolari posizioni di

---

<sup>92</sup> Regolamento antidoping del CONI, art. 1, comma 2, appendice E: "L'UPA è un organismo indipendente, che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio ed è competente in via esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per l'accertamento delle responsabilità di tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate, che abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dalle Norme Sportive Antidoping".

incompatibilità per i componenti dell' UPA, al fine di garantirne l'imparzialità e l'indipendenza; in particolare, questi non possono rivestire incarichi o cariche all'interno di federazioni sportive, discipline sportive associate o società sportive. Particolari disposizioni sono dettate per configurare i poteri del Procuratore Capo dell' UPA, che è il soggetto che di fatto dirige e regola l'attività dell'ufficio. Questo, oltre a rappresentare l'organo, ne coordina i lavori con gli altri enti, effettua le indagini congiuntamente a uno o più procuratori, incarica questi di specifici compiti e convoca le riunioni dell'ufficio, indicandone l'ordine del giorno. Altrettanto vasti sono i poteri dell'UPA nell'ambito delle proprie competenze, ovvero l'accertamento di tutte le eventuali violazioni delle norme sportive antidoping. In primo luogo, è questo il soggetto che presenzia dinanzi agli organi giudicanti, compreso il TAS, nei procedimenti disciplinari; inoltre nel caso nello svolgimento delle proprie attività riscontri delle fattispecie penalmente rilevanti, le segnala prontamente alle Procure della Repubblica competenti. Anche nello svolgimento delle indagini l'UPA gode di ampi poteri: può richiedere l'esibizione di documenti e atti alle FSN/DSA, alle strutture antidoping nazionali e internazionali, alle strutture del CONI-NADO e anche alle autorità giudiziarie. Può inoltre accedere in ogni momento e anche senza preavviso in tutte le strutture adibite ai controlli, può chiedere sia alle strutture antidoping sia ad altri organi esterni qualificati consulenze e parere, e può chiedere al CCA la predisposizione di nuovi o ulteriori controlli, qualora lo ritenga necessario. Sul piano processuale, una volta iniziate le indagini, è suo incarico, notificare immediatamente le supposte violazioni al soggetto interessato, inoltre, è posto l'obbligo in capo alle FSN/DSA e a tutti i tesserati, di comunicare eventuali violazioni del codice all'UPA, di modo che questo possa prenderne notizia. L'UPA ha anche l'importante facoltà di, in seguito al riscontro di una positività ai test, chiedere l'adozione di provvedimenti cautelari al TNA, *inaudita altera parte*<sup>93</sup>.

---

<sup>93</sup> Regolamento antidoping del CONI, art. 3, comma 1, appendice F: "Con provvedimento del Presidente del TNA o, in sua assenza, del Vice Presidente (ed in assenza anche di quest'ultimo, del componente giuridico ordinario più anziano), in via d'urgenza su richiesta dell'UPA, *inaudita altera parte*: a) sono comminate sospensioni cautelari agli Atleti risultati positivi all'analisi del primo campione; b) possono essere comminate sospensioni cautelari nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di violazioni delle Norme Sportive Antidoping. Copia del provvedimento deve essere

Questi, sono giustamente appellabili davanti allo stesso organo giudicante e decadono una volta che sono trascorsi 60 giorni, ma, nel caso di revoca del provvedimento cautelare per qualunque motivo, non è esperibile nessuna rivalsa, da parte del soggetto che l'ha subito. Tale soluzione, scaturisce dalla vera e propria presunzione di colpevolezza che è posta dalla normativa in capo all'atleta. Ad ogni modo il periodo di sospensione scontato dall'atleta col provvedimento cautelare, sarà sottratto dalla eventuale sanzione. La sospensione in via cautelare può essere anche disposta, sempre dal TNA su richiesta dell'UPA, anche durante la fase istruttoria, senza riscontri di positività, nel caso il tesserato sia indagato per gravi infrazioni regolamentari<sup>94</sup>. L'attivazione del procedimento disciplinare avviene in seguito all'acquisizione di una notizia, in ogni modo conosciuta, su qualsiasi violazione delle norme sportive antidoping; l'UPA può convocare l'interessato, e ogni altra persona informata dei fatti. Una volta concluse le indagini, il procedimento può sfociare in due direzioni; o con una richiesta di archiviazione, nel caso l'UPA lo ritenga opportuno, o un deferimento ( o rinvio a giudizio ) agli organi giudicanti competenti. Su queste richieste, si pronuncia il TNA, che ha la facoltà, in ogni caso, di respingere o accogliere le richieste a lui indirizzate. Nel caso il contenzioso sia di competenza dell'organo giudicante interno alle FSN/DSA e non del TNA, il giudizio deve avere luogo nel termine massimo di 30 giorni dalla data del deferimento, qualora ciò non avvenga, l'UPA ha la facoltà, decorsi i termini, di chiedere al TNA di riassumere la causa e di decidere sul merito, o disporre una proroga nel termine perentorio di ulteriori 30 giorni.

Piuttosto scarna è la disciplina dettata dal regolamento antidoping, all'appendice I, riguardo ad un altro organo, la CA. Questa , come indicato dall'art. 1<sup>95</sup>, è il soggetto

---

immediatamente trasmessa all'UPA, all'interessato, alla Società (ove possibile) ed alla FSN/DSA di appartenenza a mezzo fax, telegramma ovvero raccomandata a/r".

<sup>94</sup> L' art. 2 dell' appendice F, prevede poi una ipotesi obbligatoria di sospensione cautelare, nel caso in cui l'atleta, sottoposto ai controlli disposti dalla CVD, risulti positivo. L'UPA qui comunica tale fatto all'organo giudicante della federazione, che deve provvedere alla sospensione, sempre *inaudita altera parte*.

<sup>95</sup> Regolamento antidoping del CONI, art. 1, comma 1, appendice I: "La Commissione Antidoping (CA) è l'organismo incaricato di fornire consulenza in materia di attività antidoping agli organi ed alle strutture deputate all'attività antidoping del CONI, previste dalle presenti Norme Sportive Antidoping".



incaricato di fornire consulenza in materia di attività antidoping agli organi del CONI, ma anche alle FSN e alle DSA, può inoltre, sia di propria iniziativa, che su richiesta, proporre a tutti questi, iniziative, studi, ricerche o promuovere eventi in materia di informazione e prevenzione del fenomeno doping. Anche la CA è inquadrata come organo indipendente, i cui componenti sono nominati dalla giunta nazionale del CONI, di cui fanno parte ex lege, sia il presidente della FMSI, che il rappresentante del CONI presso la Commissione per la Vigilanza ed il controllo sul doping, prevista dalla l.n. 376/2000.

Altra struttura di fondamentale importanza del CONI in questo settore, è il CEFT, che ha il delicato compito di “provvedere all’attuazione delle procedure inerenti alla concessione dell’esonero a fini terapeutici”; valutando i casi in cui, previa domanda dell’atleta interessato, questo possa utilizzare una sostanza vietata o metodo proibito per motivi di salute, rilasciando il c.d. TUE ( Therapeutic Use Exemption ). Il CEFT è costituito da un presidente e due componenti, nominati dalla giunta nazionale del CONI, e uno dalla FMSI, scelti tra medici con comprovata esperienza nella cura e nel trattamento degli atleti, con approfondite conoscenze di medicina sportiva. Questo organo, nelle sedute, può avvalersi di un massimo di due componenti esterni, sempre qualificati, al fine di una valutazione tecnica più approfondita. I membri di tale ente, anche quelli esterni, hanno l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza e di assenza di conflitto di interessi, e qualora sussista quest’ultimo, i soggetti coinvolti dovranno essere esclusi dal relativo processo decisionale. L’art. 2 della presente appendice I, fissa anche il principio della riservatezza medica riguardante la divulgazione delle informazioni concernenti le domande di TUE, richieste che non potranno essere rivolte a più di una Organizzazione Antidoping contemporaneamente. E’ necessario anche ricordare che, tutti i praticanti attività agonistica, che devono sottoporsi al controllo obbligatorio dell’idoneità medico/sportiva, dovranno informare il medico, sia del loro stato di salute, anche pregresso, che sull’ipotetico uso di sostanze vietate o

metodi proibiti per uso terapeutico. Fermo restando ciò, la domanda di esenzione è prevista per i soli atleti inseriti nell'RTP, e per gli atleti professionisti di cui alla l.n. 91/1981. Nella domanda, che deve essere presentata direttamente al CEFT, devono essere indicati alcuni elementi obbligatori, in particolare è necessario specificare i medicinali o i metodi che si intendono utilizzare, la via di somministrazione, il dosaggio, la posologia, e la data di inizio del trattamento. Oltre a ciò, e a una documentazione comprovante la storia clinica del soggetto, vi deve essere una dichiarazione di un medico specializzato nel trattamento della patologia in questione, che attesti l'assenza di controindicazioni alla pratica agonistica, la necessità dell'utilizzo e i motivi. Tale domanda va inoltrata almeno 30 giorni prima della partecipazione ad una gara o evento sportivo, e tempestivamente nel caso in cui si verificasse una esigenza terapeutica non procrastinabile. Il CEFT decide sulla domanda entro 30 giorni dalla ricezione di questo, e concede l'esenzione valutando diversi aspetti e situazioni quali: il verificarsi di grave danno alla salute nel caso di una mancata utilizzazione della sostanza, la mancata produzione di un miglioramento delle prestazioni agonistiche in seguito al trattamento e l'eventuale assenza di una alternativa terapeutica. Naturalmente le decisioni del CEFT sono debitamente motivate, nel caso di parere positivo, l'atleta potrà incominciare il trattamento una volta ricevuta la notifica, mentre in presenza di un rifiuto, potrà sempre impugnare tale decisione davanti alla WADA ovvero al TAS. In questo settore della disciplina antidoping si ha una grande attenzione da parte della WADA, che nei confronti del CEFT, possiede significativi e penetranti poteri. Questa infatti può, anche di propria iniziativa, rivedere una autorizzazione di TUE precedentemente concessa, avviando un riesame presso la commissione per l'esenzione a fini terapeutici della WADA, e negarla entro 30 giorni, nel caso riscontrasse vizi o difformità rispetto allo standard internazionale. Nell'ipotesi di revoca del TUE, questa non avrà efficacia retroattiva, disponendo solo *pro futuro*, avverso la quale però è sempre esperibile ricorso al TAS di Losanna. Anche in questo ambito, come disposto nell'appendice D, c'è una differenza tra atleti di

livello internazionale e non; i primi infatti, non dovranno richiedere l'esonero al CEFT, bensì al TUEC della Federazione Internazionale o all'organismo internazionale di appartenenza<sup>96</sup>.

E' necessario ora passare all'esame dell'organo di giustizia del sistema, ovvero il TNA, che rappresenta una grande innovazione rispetto al precedente ordinamento sportivo in materia di doping.

Il TNA<sup>97</sup> è un organismo indipendente che agisce in piena autonomia operativa, ed è competente a giudicare in primo ed unico grado tutti i soggetti che pongono in essere una qualsivoglia violazione delle norme sportive antidoping, mentre è organo di secondo grado, sulle decisioni prese dagli organi di giustizia federali, che, a loro volta, sono competenti ad esprimersi sulle violazioni riscontrate in seguito ai controlli effettuati dalla Commissione Ministeriale, prevista dalla l.n. 376/2000. Il TNA ha inoltre lo scopo di perseguire la maggiore omogeneità di giudizio nelle decisioni in materia di doping, essendo appunto un organo creato anche a tal fine, poiché come sopra detto, prima di questa innovazione, vi erano vistose disparità di trattamento tra le decisioni delle differenti Corti Federali. Il TNA, nominato anch'esso dalla giunta nazionale del CONI, è costituita da un presidente, sei giudici ordinari, di cui un vice-presidente, e tre componenti tecnici, di cui un atleta. Da specificare opportunamente la peculiare posizione di questi ultimi, che, come disposto dalla norme sportive antidoping (art. 8 comma 2 app. G ), fanno parte del collegio giudicante solo nel caso in cui sussistano particolari esigenze di carattere tecnico-scientifico, o comunque qualora il Presidente lo ritenga opportuno. Si tratta

---

<sup>96</sup> Regolamento antidoping del CONI, art. 3, comma 1, appendice D: "Gli atleti di livello internazionale richiedono l'esonero al TUEC della Federazione Internazionale o dell'Organismo Internazionale di appartenenza, che – comunque responsabili per i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica italiana di situazioni giuridiche connesse alla loro attività antidoping - provvedono altresì alle comunicazioni in merito al CEFT, nel rispetto del riconoscimento reciproco".

<sup>97</sup> Regolamento antidoping del CONI, art. 1, comma 2, appendice G: "Il TNA è organismo indipendente di Giustizia, che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio, con lo scopo di assicurare il primo grado di giudizio in materia di violazione delle Norme Sportive Antidoping ovvero di perseguire l'obiettivo della maggiore omogeneità possibile giudicando in secondo grado sulle decisioni in materia di doping prese nel previsto unico grado di giustizia sportiva federale per le sole violazioni riferite ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale di cui alla legge 376/2000 sugli Atleti tesserati alle FSN/DSA".

quindi di parti eventuali; una sorta di consulenti tecnici interni al TNA stesso, che però anche nel caso in cui partecipino alle sedute, non avranno in nessuna ipotesi diritto di voto, ma solo funzioni consultive; fermo restando il potere del TNA di ricorrere anche a consulenti esterni all'organo, i quali però non potranno presenziare alle riunioni. Anche per i facenti parte di tale organo sono previsti dei requisiti soggettivi; i giudici ordinari dovranno essere scelti fra magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori, avvocati o esperti di diritto sportivo, mentre per i componenti tecnici, di cui due devono essere medici, è previsto che possiedano particolari qualifiche in materia di doping nello sport. Tutti i componenti del TNA rimangono in carica per la durata del quadriennio olimpico, salvo sostituzioni o dimissioni. Sono previste anche alcune situazioni di incompatibilità con l'ufficio di giudice TNA, nel caso in cui questi rivestano, allo stesso tempo, cariche in seno a FSN/DSA, o in società sportive. Nel caso si verifichi una situazione di incompatibilità, il soggetto interessato dovrà comunicarla entro 30 giorni al presidente del CONI, optando per l'una o per l'altra carica; in mancanza di tale espressa scelta, decadrà dall'ufficio di giudice automaticamente. Un particolare ruolo di impulso e di direzione svolge il Presidente del TNA, come prescritto dall'art. 3 appendice G, egli infatti rappresenta l'organo, ne convoca e presiede, sia le udienze che le riunioni plenarie, ne incarica i componenti a compiti specifici, ne coordina l'attività, sia internamente, che esternamente con gli altri enti, e sottoscrive tutti gli atti decisori del Tribunale. Inoltre, alle riunioni, il TNA decide sempre alla presenza del Presidente ( in assenza, del vice ), e di almeno due giudici ordinari, a maggioranza dei voti, nel caso vi sia parità il voto di questo prevale sempre. Come è già stato accennato in precedenza, il TNA può ricoprire, a seconda delle regole in materia sulla competenza, il ruolo di organo giudicante di primo grado, o di appello, fermo restando il fatto che ogni sua decisione sarà impugnabile, entro 30 giorni dal ricevimento della decisione, al TAS di Losanna. In ogni caso il giudizio innanzi al TNA, avviene con le stesse modalità, stanti alcune differenze proprie della funzione propria del processo di appello. Il procedimento inizia con la trasmissione degli atti,

come prima è stato visto, da parte dell'UPA, il quale formula una richiesta di deferimento o archiviazione, una volta terminate le indagini; mentre nel caso di giudizio di appello, acquisisce direttamente dall'organo giudicante delle FSN/DSA la copia degli atti del fascicolo di primo grado. In tutti i casi, il Presidente, fissa l'udienza, che si terrà in un termine massimo di 40 giorni dalla ricezione degli atti, dandone poi successiva e tempestiva comunicazione alle parti. Queste, fino a 7 giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie, e fino a 5 giorni prima, memorie di replica; in ogni modo queste devono essere comunicate, entro i medesimi termini, alle controparti, a pena di inammissibilità. Di regola la trattazione della causa avviene in camera di consiglio, ma le parti, entro 7 giorni dalla stessa, possono chiedere che questa avvenga in pubblica udienza, il TNA la dispone se non vi ostino particolari esigenze di riservatezza; può in ogni caso disporla anche d'ufficio, qualora lo ritenga opportuno. In seguito, durante la discussione, le parti formulano le loro eventuali richieste, e una volta terminata, il tribunale provvede dando immediata lettura del dispositivo, a meno che, stante la complessità della causa o l'importanza della stessa, il Presidente, ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza. Sussistendo tali situazioni, il TNA può anche differire la redazione dei motivi, che è sempre obbligatoria, e deve avvenire entro 15 giorni dalla pronuncia, termine che può essere portato anche ad un massimo di 30 giorni, se espressamente indicato. Particolari prescrizioni sono previste per il processo di appello davanti al TNA, che di fatto è modellato sulla falsariga di quello di primo grado, con alcune ma significative variazioni. L'appello, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dal ricorrente, e può essere proposto dall'UPA, dalla federazione internazionale, dalla WADA o dal soggetto parte della precedente decisione, e possono essere impugnate tutte le sentenze o i provvedimenti di squalifica, proscioglimento, archiviazione, assoluzione, prescrizione, inammissibilità, emessi dall'organo giudicante delle FSN/DSA. Deve essere proposto nel termine perentorio di 10 giorni dal momento della comunicazione della decisione del giudice di prime cure, inoltre, l'appello può essere esperito anche in

via incidentale, sempre entro 10 giorni, che decorrono dalla ricezione della comunicazione di quello principale. In questa sede, è opportuno sottolineare che tale impugnazione non ha alcuna efficacia sospensiva, e in analogia con il processo civile ordinario, vi è un divieto di *nova* in appello: non possono proporsi nuove domande o nuove questioni, né tantomeno prove inedite, che verranno ammesse solamente nel caso in cui il richiedente dimostri di non aver potuto produrle nel giudizio di primo grado, per cause a lui non imputabili. Il TNA ha la facoltà di ammettere tali nuove prove, se le ritiene indispensabili per la decisione, inoltre, quando è organo di prima istanza, ha più ampi poteri di indagine e di accertamento, potendo incaricare l'UPA ad eseguire ulteriori indagini, al fine di acquisire nuovi elementi utili. Nel decidere l'appello, il TNA, oltre alle pronunce di improcedibilità o inammissibilità, come previsto dalle norme sportive antidoping, può adottare anche provvedimenti di annullamento con rinvio, il che lo rende una sorta di "Corte di Cassazione"<sup>98</sup>, in questo settore. Ciò avviene in una serie di casi previsti dall'art. 3, in cui il TNA annulla la decisione impugnata e, ritenendo di non poter provvedere direttamente alla definizione del merito, rinvia nuovamente all'organo che ha emesso il provvedimento "cassato". In particolare, è previsto che ciò avvenga qualora l'organismo giudicante presso le FSN/DSA abbia deciso con palese violazione del contraddittorio, non abbia preso in esame circostanze decisive, non abbia motivato in modo alcuno la sua decisione, sia incorso in nullità o abbia erroneamente valutato la prescrizione, la competenza o la giurisdizione. In tutti questi casi, il TNA annulla con rinvio, rimandando all'organo la definizione del merito, questo sarà poi vincolato ad applicare i principi di diritto enunciati dallo stesso giudice superiore. Ricevuti gli atti, l'organo giudicante competente, ha un termine di 30 giorni per giungere alla definizione della questione, in caso contrario, il TNA ha il potere di richiedere gli atti all'UPA e di procedere direttamente alla decisione sul merito. Da ultimo, è stabilito dall'art. 4, che tutte le decisioni prese dal TNA, vengono da questo

---

<sup>98</sup> Regolamento antidoping del CONI, art. 3, comma 17, appendice H:  
"Il giudice di rinvio si uniforma alla decisione del TNA per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa".

comunicate via fax, o con altro mezzo, anche telematico, a tutte le parti del contenzioso, alle FSN/DSA competenti, alle organizzazioni antidoping, alla WADA e pubblicate sul sito web del CONI, garantendo così la massima trasparenza, conoscibilità e accessibilità a qualunque soggetto.

L'art. 6 appendice H delle norme sportive antidoping, prevede anche la possibilità di un giudizio di revocazione, dinnanzi al TNA, sulle decisioni da questo pronunciate e passate in giudicato qualora siano sopravvenute nuove prove, che facciano supporre che la precedente decisione debba essere modificata senza limiti di tempo, o il provvedimento sia stato preso con falsità in atti. Legittimati a proporre tale giudizio sono il soggetto sanzionato, l'UPA, la WADA e la federazione interna; su tale richiesta il TNA si pronuncia, in primo luogo, sull'ammissibilità entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Nel caso questo venga accolto, il tribunale provvederà a fissare l'udienza per la trattazione entro 20 giorni; al contrario, dichiara l'inammissibilità, che però può essere impugnata davanti al TAS. In udienza, il TNA decide la questione, e qualora accolga la richiesta del ricorrente, revoca la precedente sentenza e ne pronuncia una nuova, che si sostituisce ad essa. Dalla istituzione del TNA, e più in generale dalla entrata in vigore del codice WADA non vi sono stati casi di ricorsi alla giustizia statale. Vi è chi in dottrina ha proposto una visione del TNA e dalla sanzione per doping attualmente inesplorata ( )<sup>99</sup>

Un rapido cenno, al fine di completare il quadro sugli organi operanti nel settore della giustizia sportiva, merita infine il TAS, nonostante sia un ente esterno all'ordinamento italiano. Il Tribunale Arbitrale dello Sport è stato istituito dal CIO, quale organo internazionale, nel 1983, e nel 1994, ha subito una riforma che ne ha vistosamente modificato, sia le regole statutarie, che quelle procedurali, al fine di garantirne l'indipendenza da qualsivoglia soggetto, e di migliorarne l'omogeneità del procedimento in giudizio<sup>100</sup>. Il sistema arbitrale è ora composto dal Consiglio

---

<sup>99</sup> P. D'Onofrio, manuale operativo di Diritto sportivo, Maggioli 2007, l'autore, dopo aver argomentato sulla pretesa facoltatività di adire il TNA propone un ricorso diretto della sanzione sportiva per doping inflitta dal FNA e confermata in Appello dalla CAF, d'innanzi al giudice amministrativo, ipotesi non condivisa da F. Tortorella, in La celebrazione dello spirito umano, nella decisione del Tribunale Nazionale anti-doping, in RDES pag.111.

<sup>100</sup> Il testo in vigore può essere consultato sul sito internet [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org)

Internazionale dell'Arbitrato in materia di Sport (CIAS), ed il TAS, che non è organo distinto dal primo, ma ne costituisce il sistema risolutivo delle controversie. Le funzioni del CIAS, che è fondazione indipendente di diritto svizzero, sono di carattere squisitamente organizzativo: modifica il Codice dell'Arbitrato Sportivo, nomina i presidenti delle camere del TAS, forma le liste dalle quali devono essere scelti i singoli arbitri, si occupa di revocare e ricusare questi ultimi nei casi previsti. L'organo è composto da 20 membri, che durano in carica per 4 anni, e vengono nominati da diverse organizzazioni, quali il CIO, i comitati olimpici nazionali e le federazioni internazionali, al fine di garantire una equilibrata e varia rappresentanza. Il TAS ha, invece, lo specifico compito di svolgere l'arbitrato, attraverso i propri collegi, sulla base di clausole compromissorie che rimandano a questi, inoltre ha anche importanti funzioni consultive. Queste ultime, possono essere attivate dal CIO, dalla WADA, dalle federazioni internazionali, da comitati olimpici nazionali o dalle associazioni riconosciute dal CIO, aventi per oggetto qualsiasi quesito giuridico/sportivo, e per la rilevanza e l'autorevolezza dell'organo chiamato a pronunciarsi, si può affermare si avere a che fare con un vero e proprio arbitrato indiretto o *ex ante*. Nella sua specifica e prevalente attività arbitrale, il TAS si divide in due articolazioni, nella funzione ordinaria, e in quella d'appello, esercitate rispettivamente dalla Camera d'Arbitrato Ordinaria e dalla Camera Arbitrale d'Appello. Tale distinzione rileva ai fini delle differenti competenze delle due camere: mentre la prima è deputata a risolvere le controversie nascenti da contratto, in cui sia presente una clausola compromissoria che demandi la risoluzione al TAS, la seconda giudica innanzi ad impugnazioni di decisioni disciplinari emanate da altri organi, come federazioni sportive o enti sportivi, i cui statuti prevedono espressamente tale appellabilità. E' quindi, nello specifico, la Camera Arbitrale d'Appello alla quale sono demandate le controversie in materia di doping, e comunque relative ad ogni decisione presa dai tribunali disciplinari delle federazioni o organi sportivi. In questo tipo di giudizio, è importante ricordare che il TAS possiede ampi poteri di verifica su tutte le questioni oggetto di discussione, non



limitandosi ad un giudizio di regolarità formale della precedente decisione, ben potendo provvedere anche con la concessione di misure cautelari e conservative. Il TAS si esprime con un lodo, e può comunicare alle parti il dispositivo, immediatamente esecutivo, prima della stesura della motivazione, che avverrà successivamente, entro il termine di quattro mesi.

### 3.4 Aspetti civilistici di diritto sportivo

L'uso di sostanze nocive alla salute dell'atleta o vietate dalla normativa anti-doping potrebbe indurre la società sportiva a chiedere al collegio arbitrale competente, per gli sportivi professionisti, la risoluzione del contratto di lavoro. Tale problematica giuridica è stata affrontata dal collegio arbitrale costituito presso la Lega Nazionale professionisti, che ha risolto in senso positivo il quesito se un provvedimento disciplinare definitivo di sospensione per doping integri una ipotesi di grave inadempimento, tale da legittimare la sanzione risolutiva. ( )<sup>101</sup> Riportiamo alcuni passaggi della motivazione del lodo arbitrale:

*“ non v'è dubbio, perciò, che ci si trova in presenza di una grave inadempienza contrattuale, individuabile nel venir meno del calciatore al suo dovere di fedeltà, inteso in senso ampio e comprensivo, quindi, anche di obblighi non espressamente codificati ma conseguenti al generale dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede e che si estendono a comportamenti che, per la loro stessa natura e per le loro conseguenze, contrastano con le finalità e gli interessi per i quali la controparte si è indotta alla conclusione del rapporto contrattuale.*

*Egli, infatti, non solo non ha osservato i più elementari obblighi impostigli dalla normativa federale alla quale è incondizionatamente assoggettato con particolare riferimento alle norme di comportamento dettate per tutti i tesserati dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ma si è anche messo, più o meno consapevolmente, nella condizione di subire un provvedimento disciplinare che per ben due anni gli impedirà di rendere la prestazione lavorativa dedotta in contratto.*

*Questa è certamente infungibile sia sotto il profilo delle qualità personali e professionali che sotto il profilo della specifica valutazione che a tali qualità era stata data dalla Società al momento della conclusione del contratto, onde in presenza della volontà*

---

<sup>101</sup> Collegio arbitrale, Milano, 20.07.2000

*della Società di risolvere in contratto, non è ipotizzabile la possibilità della conservazione del rapporto di lavoro dipendente adibendo quel calciatore ad altre mansioni che, ovviamente, dovrebbero essere diverse dalla prestazione dell'attività sportiva preclusagli dal provvedimento disciplinare ”.*

Inoltre, nel caso di specie la gravità del comportamento del calciatore Pagotto va rapportata al particolare rigore che, giustamente, l'ordinamento sportivo – in conformità delle direttive del Comitato Olimpico Internazionale cui la stessa legislazione nazionale (v., per tutti, il D. L.vo 23 luglio 1999 n. 242, come modificato ed integro dal successivo D.Lvo 08 gennaio 2004 n.15) rinvia per l'individuazione anche dei criteri di lotta e di prevenzione al doping – impone alle Federazioni e alle Associazioni Sportive nonché ai loro tesserati di ogni livello al fine di stroncare l'uso di sostanze dopanti che danneggiano gravemente la salute di chi pratica l'attività sportiva e stravolgono inaccettabilmente il rispetto dei principi e dei valori etici e sociali che sono propri dello sport che (il quale secondo quanto riportato nel preambolo alla Convenzione di Strasburgo contro il doping, ratificata dall'Italia con Legge 29 novembre 1995 n. 522) deve svolgere un ruolo importante per la protezione della salute, dell'istruzione morale e fisica e per la promozione della comprensione internazionale”. Il collegio arbitrale sulle predette considerazioni dichiarava risolto il contratto a far data dalla proposizione della domanda.

La tutela della salute e la lotta al doping è stata rafforzata dall'entrata in vigore del nuovo accordo collettivo sottoscritto il 4/10/05 tra FIGC, LNP, e AIC che, in tema di tutela sanitaria, ha previsto specificatamente all'art. 9.2 a.c. “ le società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge del CONI e della FIGC in materia della tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue-urina predisposti dalla società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della salute ( )<sup>102</sup> la violazione da parte di società e/o di calciatori delle predette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni sportive previste dai regolamenti vigenti”. L'innovazione è di non poco conto, stante il fatto che precedentemente gli atleti in genere si potevano anche rifiutare di sottoporsi ai prelievi di sangue.

---

<sup>102</sup> Cfr Amato P., Sartori S., “Gli effetti del nuovo accordo collettivo sul rapporto di lavoro del calciatore professionista. Primi commenti e principali innovazioni rispetto al testo 1989/1992”, in RDES, 2006.

Anche il dilettantismo oneroso non è immune a tale problematiche ( )<sup>103</sup>, senza entrare nel dibattito, sia dottrinale che giurisprudenziale, sulla natura del rapporto di lavoro che si instaura tra un atleta dilettante e la società sportiva di appartenenza, costituisce prassi consolidata inserire nell'accordo economico sottoscritto tra e parti una clausola con la quale l'atleta si impegna a rispettare i regolamenti del Coni e della propria Federazione Sportiva, in materia di tutela della salute e di lotta al doping.

In caso di violazione alla predetta clausola, costituendo la stessa grave inadempimento contrattuale e generalmente inserita anche come clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., con l'applicazione della stessa, la società sportiva scioglie il contratto con l'atleta, senza il ricorso al giudice, sottraendo a quest'ultimo la valutazione dell'importanza dell'inadempimento.

Della stessa tutela contrattuale si avvalgono anche le società commerciali sponsor di società sportive o di singoli atleti, che vedrebbero, nell'ipotesi di riscontrata positività dell'atleta, un grave danno in termini di immagine dell'azienda sponsor, in tale ipotesi la società sponsor, non solo si potrà avvalere della clausola risolutiva espressa, eventualmente inserita, ma richiederà il risarcimento di tutti i danni consequenziali. Quello che potrebbe capitare al famoso tennista francese Richard Gasquet già n. 8 al mondo, nella classifica atp, trovato positivo al test della cocaina, superando con 0,96 microgrammi, i valori di 0,5 consentiti, le controanalisi sono risultate positive e il tennista è stato sospeso dalla federazione internazionale.<sup>104</sup> ( ). Recentemente si è scoperto che a otto mesi dalle conclusioni delle olimpiadi è risultato positivo il ciclista Davide Rebellin, e altri 5 atleti per C.e.r.a., ovvero “ Continuous erthropoietin receptor activator”, che è l'epo di terza generazione: stimola in continuo il midollo osseo a produrre epo che a sua volta stimola la produzione di globuli rossi, attraverso i quali il sangue trasporta ossigeno ai muscoli. Gli atleti coinvolti dovranno restituire le medaglie, i premi in danaro incassati e subiranno una lunga squalifica, ma per Davide Rebellin potrebbe non essere tutto, il CONI potrebbe chiedere i danni, in quanto tutti i componenti della squadra italiana si erano impegnati a rifiutare qualsiasi pratica illecita in violazione del regolamento anti doping della Wada <sup>105</sup> ( ).

---

<sup>103</sup> Cfr L. Musumarra, “La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria”, in rdes, 2005, pag. 39 ss; E. Crocetti Bernardi, rapporto di lavoro nel Diritto Sportivo, disciplina privatistica, sez. commerciale, Utet 2003; secondo J. Tognon, “il parametro decisivo è l'economicità della prestazione, Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti”, in Giuslavoristi.it, 2005.

<sup>104</sup> La Gazzetta dello Sport del 12 maggio 2009, “povero Gasquet era Mozart ora è dannato”.

<sup>105</sup> La Repubblica del 24 Aprile 2009 “ Giochi sporchi”.

Il fronte dei danni è stato recentemente aperto dal Collegio arbitrale presso la Lega di serie A e B di Milano, presieduta dal Consigliere di Stato Sergio De Filice che ha condannato il giocatore di calcio Mark Iuliano ( )<sup>106</sup> al risarcimento dei danni nei confronti del Ravenna Calcio, danno che è stato quantificato in € 10.000,00. In parole povere, se ti dopi e vieni squalificato, non solo non vieni pagato dal Club, ma devi risarcire il danno arrecato. Al di là dell'entità del risarcimento, quanto stabilito dal collegio arbitrale costituisce un precedente applicabile in qualsiasi ipotesi di inadempimento contrattuale del calciatore, dalla mancata partecipazione al ritiro, alla vita dissennata e alla insubordinazione. Questione, tra l'altro già affrontata in passato dal Chelsea, che ha risolto il contratto al calciatore Adrian Mutu, che lo legava contrattualmente fino al 2008, in quanto lo stesso era risultato positivo alla cocaina.

Il tema del risarcimento dei danni potrà svilupparsi anche in modo inverso, ossia nelle ipotesi che atleti professionisti o comunque dilettanti ben retribuiti, dopo aver subito una sospensione o una condanna per essere risultati positivi al controllo anti-doping successivamente vengono riabilitati dal TAS che li mandi assolti o, quantomeno, stabiliscono che non doveva essere inflitta alcuna squalifica. E' il caso del giocatore di tennis Filippo Volandri trovato positivo alla salbutamolo, un antiasmatico di cui fa uso dal 2003 e che aveva regolarmente denunciato alla ATP. Il tennista veniva immediatamente sospeso dalla ITF (International Tennis Federation), gli venivano tolti tutti i punti conquistati in classifica dal 18 Agosto 2008 e i relativi premi. La decisione del Tribunale arbitrale dello sport di Losanna in data 30 Marzo 2009 riabilita l'atleta. In tali ipotesi, il fronte dei danni diretti e indiretti è variegato, anche in termini di perdita delle opportunità nella partecipazione dei tornei non disputati, con consequenziali danni economici e alla professionalità.

E' evidente che la sanzione sportiva per doping ha gravi ripercussioni di natura economica nei confronti degli atleti retribuiti, con lesione del diritto del lavoro. Tali fonti sono già state oggetto di sindacato da parte dei giudici di Bruxelles, in particolare la decisione della Corte di Giustizia Europea ( )<sup>107</sup> sembra indicare un percorso da seguire. La Corte, giustamente segnala che la circostanza per cui una norma mostri di avere un carattere puramente sportivo, non per questo sottrae all'ambito di applicazione del trattato la persona che esercita l'attività sportiva disciplinata da tale norma, né tanto meno l'organo che l'ha emanata. Non esiste una "zona franca" a favore dell'ordinamento

---

<sup>106</sup> La gazzetta dello Sport: 14 Marzo 2009 Iuliano pagherà i danni al Ravenna.

<sup>107</sup> P. Amato, la libera circolazione degli sportivi nell'Unione europea, in lineamenti di diritto sportivo, Giuffrè 2008, "particolare caso Meca-Medina, decisione del 18.07.2006 Corte di Giustizia Europea"

sportivo specie quando l'attività sportiva è configurabile con un'attività di lavoro. La stessa giurisprudenza statale italiana ha generalmente riconosciuto la sindacabilità del giudice amministrativo sulle sanzioni disciplinari, non solo a carattere espulsivo, ma anche a carattere interdittivo ( )<sup>108</sup>. Pertanto, la irrogazione di una sanzione sospensiva nei confronti di un atleta per uso di una sostanza vietata, comporta inevitabilmente l'ablazione totale o temporanea del diritto di praticare una determinata attività sportiva, sia esso riguardato come "diritto allo sport", sia esso riguardato come diritto all'esercizio di un'attività di rilievo economico "attraverso lo sport" lesivo anche del diritto al lavoro.)<sup>109</sup>

## CAPITOLO 4

### GIURISPRUDENZA

#### 4.1 Il caso Guardiola

Esemplare per i nostri studi è l'esame delle vicende giudiziarie e sportive dell'attuale allenatore di calcio del F.C. Barcelona che nel Settembre 2001, è stato coinvolto in Italia in un procedimento di doping conclusosi con una pronuncia affermativa delle sue responsabilità.

Per la prima volta, la Corte di Giustizia Federale attraverso lo speciale procedimento di revisione, ha dichiarato ammissibile il ricorso stesso e per il suo effetto ha assolto il Guardiola dalla incolpazione ascritta. Trattasi di una vicenda umana e professionale che è stata seguita costantemente dagli organi di informazione di tutto il mondo.<sup>110</sup>

Nel corso del procedimento sportivo, venne peraltro fornita la dimostrazione scientifica che l'organismo di Guardiola, nel periodo in cui questi è stato

---

<sup>108</sup> Sulla rilevanza esterna all'ordinamento sportivo delle sanzioni disciplinari inflitte dagli organi di giustizia sportiva in giurisprudenza TAR Lazio sez III ter 14 dicembre 2005, n. 13.600, 19 aprile 2005, n. 2801 (Guardiola Sala c. FIGC e altri).

<sup>109</sup> Problematiche già segnalate da E. Crocetti Bernardi all'indomani della sentenza del T. europeo sul caso Meca - Medina, rischiosa la dicotomia economia-sport, in 24 ore sport novembre 2004, pag. 14.

<sup>110</sup> Tratto da La Gazzetta dello Sport del 09.05.2009, "*Guardiola fa festa in Spagna, che anno speciale*".

interessato, appena all'inizio della sua attività in Italia, da due controlli ravvicinati, non aveva subito alcuna alterazione che potesse essere tesa al miglioramento delle sue prestazioni atletiche.

Tuttavia, solo a seguito di successivi approfondimenti scientifici della questione, divulgati dalla *World Anti-Doping Agency* (W.A.D.A.), l'Agenzia mondiale *antidoping* del Comitato Olimpico Internazionale, con una nota esplicativa del 13 maggio 2005, si è potuto acclarare l'inattendibilità dei *tests* ai quali era stato all'epoca sottoposto il Guardiola, le cui risultanze avrebbero per contro imposto l'esecuzione di un *test* supplementare di "stabilità".

Sulla scorta di tali sopravvenienze, invero, già da tempo condivise dalla Comunità scientifica internazionale e, solo più tardi, fatte proprie anche dalla W.A.D.A., il Direttore Scientifico del Laboratorio *antidoping* della Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.), con due certificazioni del 6 febbraio 2007, Prot. n. 0387/FMB/sbr, e del 1° ottobre 2007, Prot. n. 2475/FMB/rst, ha provveduto ad attestare che le indicazioni riportate nella Nota tecnica della W.A.D.A. del 13 maggio 2005, di cui si è rilevata la sussistenza, "*avrebbero imposto l'esecuzione del test di stabilità sul campione in oggetto*", specificando, altresì, che "*tale test, seppur tecnicamente fattibile, sarebbe, se effettuato oggi, privo di significato in quanto esso è in grado di evidenziare processi di instabilità dell'urina solo se eseguito entro poco tempo (di norma entro pochi giorni, e comunque entro un massimo di 4-5 settimane) dal prelievo del campione*".

Con il proprio *club* di appartenenza, il *Barcelona F.C.*, nel quale ha militato sin dalla giovanissima età e ove ha intrapreso la propria carriera di calciatore professionista nella stagione 1990/91, ha conseguito ben sei titoli nazionali, due Coppe di Spagna, quattro Supercoppe spagnole, una Coppa dei Campioni d'Europa e due Supercoppe europee. Ora riveste la qualifica di allenatore, finalista, della *Champion League* nella finale che si svolgerà a Roma il 27/05/09 contro il *Manchester United*.

Josep Guardiola ha vestito per ben 47 volte la maglia della rappresentativa nazionale spagnola.

Guardiola ha sempre considerato l'accusa di doping come un fatto lesivo della sua integrità morale.

Negli atti del procedimento disciplinare sportivo si rinvennero specifiche deposizioni in tal senso, da quella del Prof. Ernesto Alicicco (*“Ritengo che il giocatore sia in assoluta buona fede”*), a quella del Prof. Ramon Segura (*“Tengo a precisare che Guardiola è il più scrupoloso, metodico e responsabile degli atleti da me seguiti”*), a quella, particolarmente significativa, allegata dall'allenatore del Brescia Calcio Carlo Mazzone alle dichiarazioni rese a verbale il 18 dicembre 2001, di cui conviene riportare per esteso lo stralcio che segue: *“Tengo a precisare che i calciatori del giorno d'oggi sono ragazzi intelligenti e ben coscienti delle opportunità che la loro professione gli offre e sono certo che nessuno di loro è così incauto da rischiare i frutti di una carriera assumendo prodotti in grado di fornire solo un marginale aiuto per migliorare le prestazioni ma che non consentono sicuramente un sostanziale salto di qualità e di valore del calciatore.*

*In particolare Pep Guardiola è un calciatore che per capacità tecniche ed intelligenza propria si eleva dalla media dei suoi colleghi.*

*La sua storia sportiva e la stima di cui gode in tutto l'ambiente, e non solo in Spagna, ne fanno un uomo ed un calciatore di straordinarie qualità che non deve, a questo punto della sua carriera, dimostrare nulla del proprio valore.*

*Trovo quindi poco credibile che un campione di tale livello possa volutamente aver ricercato l'alterazione della propria prestazione e quindi del proprio valore per disputare gare che se anche fossero state oggetto di performance eccezionali nulla avrebbero aggiunto in più alla sua storia”.*

Nella monografia contenuta nella *“Enciclopedia dello Sport”* (volume *“Calcio”*), edita nell'agosto 2002 dall'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, ove, nella sezione riguardante i più importanti *“personaggi”* del mondo del calcio, a pagina 704, si rinviene una fotografia in azione di gioco che ritrae il

Guardiola e, a fianco, il minuzioso riepilogo delle tappe più significative della sua carriera e del suo *palmarés*, nonché, di seguito, la seguente scheda sintetica:

*“Centrocampista dal passo cadenzato, dedito alla regia e alla confezione geometrica del gioco, deve superare addirittura tre test prima di farsi tesserare dal Barcellona. Del club catalano diventa presto un punto di riferimento oltre che un simbolo. Vi rimane per undici anni, fino all’estate 2001, collezionando numerosi successi e una sconfitta bruciante: quella ad Atene nella finale di Champions League contro il Milan, nel 1994. Guida la nazionale olimpica alla vittoria del 1992. Nell’ottobre 2001, appena ingaggiato dal Brescia, viene implicato in una vicenda di doping”.*

Con provvedimento del 27 dicembre 2001, l’Ufficio di Procura *Antidoping* del C.O.N.I. ha disposto il deferimento dell’atleta Josep Guardiola Sala all’esito del procedimento di indagine n. 114/2001, avviato a seguito dei due controlli *antidoping* eseguiti il 21 ottobre 2001, dopo la gara di campionato di Serie A Piacenza-Brescia, ed il 4 novembre 2001, dopo la gara di campionato di Serie A Lazio-Brescia.

Pervenuti gli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale dei Professionisti, con nota del 7 gennaio 2002, Prot. n. 13 SA/sg, il Presidente ha dato alle parti l’avviso di convocazione per la trattazione dei giudizi, con contestuale fissazione della udienza di discussione per il giorno 24 gennaio 2002.

In tale riunione, si è proceduto all’audizione in via istruttoria del Prof. Costanzo Moretti, consulente tecnico della difesa.

Il Procuratore Capo *Antidoping* del C.O.N.I. ha, quindi, modificato in senso riduttivo l’originaria richiesta sanzionatoria.

All’esito, la Commissione Disciplinare ha emanato la pronuncia di primo grado, con la quale ha dichiarato l’atleta responsabile della violazione della norma di cui all’articolo 13, n. 1, lettera b), punto III, del Regolamento dell’attività *antidoping*, infliggendogli la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di mesi quattro e quella della multa di 50.000,00 Euro, disponendo, altresì,



l'ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di quattro mesi a decorrere dal termine della squalifica.

Avverso tale decisione, di cui al Comunicato ufficiale del 24 gennaio 2002, n. 233, pubblicato in pari data il Guardiola, ha proposto nei termini reclamo.

Il giudizio disciplinare sportivo è stato poi definito con la decisione resa dalla Commissione d'Appello Federale della F.I.G.C. all'esito della riunione del giorno 8 febbraio 2002, che ha respinto l'appello proposto dal calciatore Josep Guardiola Sala (e quello della S.p.A. Brescia Calcio) avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, e, in parziale accoglimento del ricorso dell'Ufficio di Procura *Antidoping* del C.O.N.I., è stata disposta l'effettuazione di controlli a sorpresa per mesi sei a decorrere dal termine della squalifica.

Josep Guardiola, a seguito della rilevata "positività", venne sottoposto a procedimento penale in ordine al reato di cui all'art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Dinanzi agli Organi della giustizia statale, per la verità, vennero instaurati ben due procedimenti, l'uno presso il Tribunale di Brescia e l'altro presso il Tribunale di Roma.

Il primo venne definito in primo grado con la sentenza emanata dal Giudice Onorario presso il Tribunale di Brescia all'esito dell'udienza dibattimentale del giorno 11 maggio 2005, depositata in Cancelleria in data 21 luglio 2005, recante il n. 1918/2005, con la quale il Guardiola venne condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale della pena per anni cinque.

Tale pronuncia venne gravata dal Guardiola dinanzi alla Corte d'Appello di Brescia, la quale, con la sentenza deliberata in data 23 ottobre 2007 dalla Seconda Sezione penale, depositata in Cancelleria in data 30 novembre 2007, recante il n.

1748/2007, ebbe a riformare la decisione di prime cure, mandando assolto il Guardiola dal reato ascrittogli “perché il fatto non sussiste”.

Il secondo procedimento, instaurato dinanzi al Tribunale di Roma, si è concluso con la sentenza deliberata in data 29 ottobre 2008 dal Giudice monocratico della Ottava Sezione penale, depositata in Cancelleria in data 30 ottobre 2008, recante il n. 21932/2008, con la quale si è dichiarato non doversi procedere nei confronti del Guardiola, ai sensi dell’articolo 649 del codice di procedura penale, proprio in ragione del fatto che questi è “*già stato giudicato con sentenza della Corte d’Appello di Brescia irrevocabile in data 26/2/08*”.

Analizziamo nel dettaglio l’integrale sentenza, risolutiva per il nostro caso.<sup>111</sup>

Guardiola era imputato del reato di cui all’art. 81 c.p. e all’art. 9 della L. 14.12.00 n. 376 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di atleta del Brescia calcio, assumeva farmaci, o sostanza biologicamente o farmacologicamente attive, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche e/o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le proprie prestazioni agonistiche. In particolare, a seguito della gara Piacenza – Brescia del 21.10.2001 e della gara Lazio – Brescia, del 04.11.2001, venivano effettuati dei prelievi su campioni di liquido biologico appartenenti a Guardiola Sala Josep in cui veniva rilevata la presenza di 19-norandrosterone (NA) e 19- noreticolanone (NE) riconducibili all’introduzione nell’organismo di farmaci specifici contenenti sostanze chimiche tipo 19-nortestosterone (nadrolone) e/o 19-norandrostenedione e/o 19 norandrostenediolo, sostanze ritenute dopanti dal CIO, dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero della Salute.

La difesa del Guardiola, nell’atto di appello si dilunga ampiamente sulla discussa questione giuridica concernente il carattere ricognitivo ovvero costitutivo ed integrativo del precetto penale, che deve essere attribuito al decreto ministeriale contemplato dall’art. 2 della legge n°376/2000.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Le decisioni statuali sono state fornite dallo studio “Marchese” difensore del sig. Guardiola.

<sup>112</sup> cfr O. Forlenza, Dubbia la sussistenza dell’illecito penale senza le tabelle delle sostanze proibite, in Guida al diritto, 1992, n. 15, p. 15 e ss.

Ci si riferisce, segnatamente, alla configurabilità del reato *de quo* per le imputazioni riferite a fatti verificatisi antecedentemente alla emanazione, da parte del Ministro della salute, del decreto in data 15 ottobre 2002, recante la “*Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376*” (decreto poi modificato con quelli successivi del 30 dicembre 2002 e del 10 luglio 2003).

La questione è affatto rilevante nella fattispecie in rassegna, atteso che i fatti imputati al Guardiola si sarebbero pretensivamente verificati “*da epoca anteriore al 21.10.2001 e fino al 4.11.2001*”, allorquando, cioè, non era stata neppure costituita la “Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive” (il relativo decreto ministeriale, emanato il 31 ottobre 2001, n. 440, verrà infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solo in data 20 dicembre 2001), tra le cui attribuzioni si annovera peraltro quella -di fondamentale rilievo- di determinare “*i casi, i criteri e le metodologie dei controlli antidoping in gara e fuori gara effettuati in relazione alle competizioni organizzate a livello nazionale e internazionale, in conformità alle regole ed alle indicazioni del CIO e delle competenti Federazioni sportive internazionali, dai predetti organismi, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline associate e dagli enti di promozione sportiva*” (articolo 8, comma 1, lettera “e”, del decreto, attuativo *in parte qua* del disposto dell’articolo 3, comma 1, lettera “b”, della legge n. 376/2000).

Al riguardo, com’è noto, la fondamentale *quaestio juris* che si pone verte sul carattere meramente *ricognitivo* ovvero *costitutivo* e concretamente *integrativo* del precetto penale che deve attribuirsi al decreto ministeriale contemplato dall’articolo 2 della legge n. 376/2000, che ha il compito di determinare la ripartizione in “classi” delle sostanze *dopanti*.<sup>113</sup>

Sul tema si era registrata la decisione del Tribunale di Bari, II<sup>a</sup> Sezione penale, del 13 novembre 2003, n. 1714, imp. Gillet, la quale, con articolata e approfondita

---

<sup>113</sup> “Sulla natura “aperta” della elencazione delle tabelle ministeriali, cfr. F. Capitani, in “*l’assunzione autogena .di sostanze stupefacenti dopanti e il diritto penale*” brevi note critiche”, in RDES, pagg. 101 e ss..

motivazione, e facendo ortodossa applicazione dei fondamentali principi costituzionali di legalità formale -riserva di legge, tassatività e irretroattività- era pervenuta all'affermazione della natura costitutiva dei decreti ministeriali.

Tale pronuncia, è stata impugnata dal P.M. con ricorso in cassazione *per saltum* ed è stata riformata dalla Suprema Corte, Sezione Terza penale, con sentenza del 4 novembre-2 dicembre 2004, n. 46764, recante tuttavia una motivazione scarna e superficiale, che attinge solo sommariamente (e, a tratti, in modo apodittico) la complessità delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale di Bari.

Tale pronuncia, tuttavia, proprio per la sommarietà che la caratterizza, non è stata capace di sopire il dibattito, tenuto conto peraltro che la pressoché unanime dottrina si è schierata compatta sul fronte opposto.<sup>114</sup>

Di lì a pochi giorni, infatti, altra Sezione penale della Cassazione, la Seconda, ha pronunciato in data 20-29 dicembre 2004 la sentenza n. 49949, approfonditissima ordinanza con la quale, anche con ampio richiamo ai lavori preparatori della legge n. 376/2000, ha riaffermato la natura nettamente *costitutiva* dei decreti ministeriali che determinano la ripartizione in classi delle sostanze *dopanti* (rimarcando, peraltro, la complessità del relativo procedimento amministrativo, che nella fase istruttoria prevede -come detto- l'intervento di una apposita Commissione tecnica).

Riportiamo per esteso taluno dei più efficaci passaggi argomentativi della predetta sentenza emanata dalla Seconda Sezione penale del Supremo Collegio:

*“Pare dunque del tutto evidente a questo collegio che, una rassegna di farmaci e pratiche predisposti in vista della tutela della regolarità delle manifestazioni sportive e assoggettate alla relativa disciplina, non possa in sé -in mancanza di una espressa disposizione legislativa- assumere le connotazioni di una ‘normativa’ atta a ‘riempire’ un successivo precetto penale, quali quelli che vengono qui in discorso, proprio perché, a tacer d’altro, l’oggetto della legge 376/2000 e quello della Convenzione di Strasburgo non possono dirsi coincidenti e sovrapponibili. Ove,*

---

<sup>114</sup> Sempre F. Capitani, op. cit., p. 106, afferma che” si tratta di questione solo apparentemente condotta all’esaurimento degli ultimi processi relativi alle condotte *ante* 15 ottobre 2002. Le medesime problematiche saranno destinate ad affiorare ogni qualvolta l’aggiornamento semestrale alle tabelle ministeriali conterrà sostanze e metodi non indicati nella precedente formulazione, per i fatti che ne anticipano l’emanazione.

*dunque, il legislatore del 2000 avesse inteso ‘recepire’ immediatamente, agli effetti penali, l’elenco dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche mediche considerate dopanti dalla Convenzione, lo avrebbe fatto con enunciazione espressa, affermando che sino alla emanazione dei noti decreti ministeriali, dovevano considerarsi iscritte nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 376/2000 i farmaci, le sostanze e le pratiche mediche di cui all’appendice alla già citata Convenzione. Non diversamente, d’altra parte, da quanto la stessa Convenzione ha espressamente sancito nell’articolo 2, comma 2, ove ha attribuito immediato valore precettivo alla lista di riferimento contenuta nell’annesso alla stessa Convenzione: se, quindi, le esigenze di tipicità furono soddisfatte agli effetti sportivi, se ne deve dedurre, a fortiori, che analoga previsione si sarebbe dovuto adottare agli effetti delle previsioni penali”.*

Nella decisione della Sezione Seconda, inoltre, si evidenzia -da un lato- che dai resoconti dei lavori parlamentari relativi all’attività della II<sup>a</sup> Commissione giustizia della Camera dei deputati che propose la sostituzione dell’originario termine “*individuati*” con quello attuale “*ripartiti*”) emerge la costante preoccupazione di dare contenuto certo alla norma penale in ossequio ai principi costituzionali di legalità formale (riserva di legge, tassatività, irretroattività) mediante una descrizione sufficientemente determinata delle condotte punibili. Un’esigenza particolarmente avvertita quanto all’elemento costitutivo della appartenenza alle “classi” di sostanze o pratiche vietate, la cui determinazione è stata devoluta alla fonte secondaria pur nel rispetto delle direttive e vincoli cogenti fissati dal legislatore.

Dall’altro lato, si pone la considerazione del possibile valore creativo che possono assumere le determinazioni ministeriali, non richiedendosi una conformità assoluta delle tabelle agli elenchi di sostanze contenuti nelle disposizioni internazionali, imponendo l’uso dell’espressione “*anche*” il mero rispetto di tali elenchi (allegati alla Convenzione di Strasburgo e elenchi C.I.O.).

La stessa previsione di una periodica revisione e con cadenza non superiore ai sei mesi delle classi di sostanze dopanti, confermerebbe poi il carattere essenzialmente integrativo della fattispecie penale dei decreti ministeriali. Ne consegue che soltanto l'effettiva realizzazione dei programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche utilizzabili a fini di *doping* (compiti propri della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping*) potrà assicurare una efficace risposta sanzionatoria, adeguandosi tempestivamente l'elenco alle nuove sostanze, pratiche o applicazioni dopanti. Altrimenti, la salute dell'atleta e della regolarità ed etica delle competizioni potrà essere assicurata esclusivamente dagli organi di controllo delle singole Federazioni sportive le quali, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, possono prevedere l'irrogazione di sanzioni disciplinari in ordine alla assunzione o somministrazione di farmaci, sostanze o pratiche non comprese nelle classi ministeriali *“a condizione che siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente”* (articolo 6, comma 2).

Secondo l'orientamento assunto dai giudici della II Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 49949/04, tra la Convenzione di Strasburgo e la l. 376 del 2000 vi sono *“sensibili differenze”* con riguardo alla *“struttura normativa, ai modelli cui essa è ispirata ed allo stesso oggetto giuridico delle fattispecie penali”*. Per tale ragione la l. 522 del 1995, di ratifica della Convenzione di Strasburgo, non sarebbe utilizzabile per integrare il precetto delle norme penali introdotte dalla l. 376 del 2000. Ed invero, mentre *“il richiamo alle esigenze di tutela del bene della salute, presidiato dall'articolo 32 Costituzione, costituisce ad un tempo il nucleo essenziale dell'intero impianto normativo e la stessa ragion d'essere dell'intervento penale della l. 376 del 2000”*, al contrario, con la Convenzione di Strasburgo *“pur essendo innegabile che attraverso essa si intendessero scongiurare rischi anche per la salute degli atleti, è innegabile che la finalità dello strumento pattizio fosse eminentemente quella di tutelare... il principio del fair play delle manifestazioni sportive”*.

La pronuncia in commento ha disposto ovviamente la rimessione degli atti alle Sezioni Unite, in ragione del contrasto interpretativo già emerso.

Le Sezioni Unite, tuttavia, non sono entrate nel merito della questione, per il rilevato impedimento derivante da una questione di rito afferente il giudizio *a quo* (trattasi della pronuncia del 22 marzo - 11 maggio 2005, n. 5).

Peraltro, molti degli argomenti spesi nell'ordinanza della Seconda Sezione penale della Cassazione sono mutuati dai numerosi interventi della pressoché unanime dottrina penalistica, che -come già rilevato- ha affermato senza incertezze la natura costitutiva e necessariamente integrativa del precetto penale da attribuirsi al decreto ministeriale previsto dall'articolo 2 della legge n. 376/2000, anche in ragione del complessivo sistema della legge stessa.<sup>115</sup>

Oltre a ciò, un recentissimo e perspicuo contributo dottrinale concernente in modo specifico i profili penalistici della materia<sup>116</sup>, offre all'attenzione dell'interprete un decisivo argomento, costituito dal rilievo per cui nella nuova versione della lista delle sostanze proibite di cui all'appendice della Convenzione di Strasburgo, adottata in emendamento -a tenore dell'articolo 13 della Convenzione stessa- dal Gruppo di monitoraggio nell'ambito della sua 20esima riunione a Strasburgo il 10 novembre 2004, in vigore dal 1° gennaio 2005, è stato volutamente eliminato ogni riferimento al termine "*e sostanze affini*", con l'effetto di far venir meno uno dei principali argomenti utilizzati dai sostenitori della natura meramente ricognitiva dei decreti ministeriali.

Difatti, l'adozione, anche a livello internazionale, di un'elencazione rigida a tassativa delle sostanze vietate -che non consente un'estensione in virtù della mera coincidenza farmacologica e/o della composizione chimica- vale ad attribuire alle

---

<sup>115</sup> si vedano a riguardo i contributi di: I. TRICOMI, *Sanzioni penali: il gioco si fa duro*, in *Guida al diritto*, n. 47/2000, pagina 34 e segg.; O. FORLENZA, *Dubbia la sussistenza dell'illecito penale senza la tabella delle sostanze proibite*, in *Guida al diritto*, n. 15/2002, pagina 88 e segg.; G. AIELLO, *Prime riflessioni sulla legge antidoping*, in *Rivista di diritto sportivo*, n. 1-2/2000, pagina 7 e segg.; G. SPINOSA, *La nuova legge antidoping: tutela della salute e uso dei farmaci nella pratica sportiva*, in *Profili attuali di diritto sportivo e nuova legge antidoping*, Milano, 2002, pagina 85 e segg.; B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, pag. 274 e segg.; G. MANZI, *Profili di responsabilità penale nelle attività sportive*, in *Lo sport e il diritto*, a cura di M. COLUCCI, Napoli, 2004, pagina 187 e segg.;

<sup>116</sup> ARIOLLI-BELLINI, *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, 2005, pagina 64.

previsioni di dettaglio natura costitutiva, “con conseguente inapplicabilità delle disposizioni penali della legge 376 del 2000 ai fatti di doping commessi prima dell’emanazione del primo decreto ministeriale”<sup>117</sup>.

Secondo la Corte di Appello di Brescia si reputano fondate, in particolare “ la questione giuridica concernente il carattere costitutivo e concretamente integrativo del precetto penale, che deve essere attribuito al decreto ministeriale contemplato dall’art. 2 della legge 376/2000, e quella relativa all’inattendibilità degli accertamenti tecnici compiuti dagli organismi sportivi prima che la Commissione istituita presso il Ministero della salute per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive avesse determinato i criteri e le metodologie dei controlli antidoping.

In ogni caso la Corte bresciana, anche al fine di definire la vicenda nel modo più conveniente per l’imputato afferma, senza mezzi termini, che “ *i risultati delle analisi effettuate il 25.10 ed il 4.11 del 2001 presso il Laboratorio di Roma sono palesemente inattendibili, in quanto la sussistenza di parametri complementari, rilevata in entrambe le occasioni in cui l’appellante fu sottoposto ai controlli antidoping, avrebbe imposto l’ esperimento del test di stabilità prima di pervenire ad una affermazione di positività*”, proprio per queste ragioni il Guardiola è stato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Tra i fondamentali Principi di giustizia sportiva, adottati dal C.O.N.I. con la deliberazione n. 1353 del 28 febbraio 2007, si annovera anche quello, contemplato dall’articolo 3, secondo cui gli Statuti e i Regolamenti delle Federazioni sportive “*devono prevedere un giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare esperibile, senza limiti di tempo, dinanzi all’organo di appello al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:*

- a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
- b) sopravvenienza di prove nuove e decisive d’innocenza;

---

<sup>117</sup> così ARIOLLI-BELLINI, *op. cit.*, pagina 64.



c) acclarata falsità in atti o in giudizio”.

In piena armonia con tale Principio di giustizia sportiva, il Codice della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), all’articolo 39, comma 2, stabilisce quanto segue: *“La Corte di giustizia federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabile se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio”*.

I presupposti della revisione della decisione di condanna irrevocabile emessa nei confronti del Guardiola secondo la difesa sussistono sotto un duplice profilo: a) quello della sopravvenienza di nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto; b) quello della inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile.

In relazione al primo profilo, è agevole rilevare come le “nuove prove”, rilevanti per il proscioglimento del Guardiola, sono state nella specie acquisite ed acclamate dai massimi Organismi sportivi, internazionali e nazionali, in materia di *doping*, in ossequio, peraltro, a quanto già da tempo convenuto dalla Comunità scientifica.

Segnatamente, si è appalesata di particolare momento, per evitare ingiuste e mortificanti condanne disciplinari, la divulgazione della Nota tecnica esplicativa del 13 maggio 2005, proveniente dalla W.A.D.A. e dedicata al fenomeno della c.d. *“urina instabile”*.

Tale Nota ha imposto l’adozione di ulteriori precauzioni ed esami supplementari, ritenuti necessari prima di pervenire ad un’affermazione di “positività”.

Il Guardiola ebbe ad acquisire un documento di estremo valore, costituito dalla attestazione in data 6 febbraio 2007, Prot. n. 0387/FMB/sbr, a firma del Direttore Scientifico del Laboratorio *antidoping* della Federazione Medico Sportiva Italiana,

Dott. Francesco Botrè, cioè lo stesso che ebbe ad eseguire gli accertamenti da cui conseguì la presunta “positività” del Guardiola Sala.

La W.A.D.A. ha preso atto dell’evoluzione scientifica in materia e dei dubbi avanzati da anni dai tecnici del settore circa l’attendibilità dei controlli *antidoping*, specie in relazione alla stabilità dei reperti di norandrosterone nelle urine, essendosi evidenziata la formazione dei metaboliti del nandrolone nei campioni di urina di alcuni atleti a seguito di incubazione (c.d. urina “instabile”), scoperta confermata anche di recente da taluni importanti studi oggetto di pubblicazione.

La Nota tecnica esplicativa della W.A.D.A. contempla cinque parametri complementari, che, come si evince dalla attestazione del 6 febbraio 2007 a firma del Direttore Scientifico del Laboratorio *antidoping* di Roma “devono essere considerati” nel caso di campioni di urine in cui sia stata riscontrata la presenza del norandrosterone (cioè il metabolita del nandrolone), nel senso che, laddove i campioni considerati mostrino tutte le caratteristiche comuni di urina “instabile” descritte dai predetti parametri, essi dovranno essere sottoposti ad un test di stabilità prima che si possa dichiarare un esito avverso delle analisi.

Le conseguenze della riscontrata sussistenza di tali parametri nei campioni di urine è così efficacemente descritta nella Nota della W.A.D.A.: “*I campioni di urina sotto 10 ng/ml di 19-NA e che mostrano tutte le caratteristiche comuni sopra descritte, devono essere sottoposti ad un test di stabilità prima che si possa relazionare un reperto analitico contrario*”.

Le affermazioni di innocenza propugnate dalla difesa del Guardiola hanno trovato un’ulteriore conferma documentale nella attestazione di cui alla nota Prot. n. 2475/FMB/rst del 1° ottobre 2007, sottoscritta sempre dal Direttore Scientifico del Laboratorio *antidoping* della Federazione Medico Sportiva Italiana, Dott. Francesco Botrè.

Costui, riscontrando l’istanza formulata dal Guardiola ha avuto modo di affermare che, sulla base delle indicazioni riportate nella predetta Nota tecnica della WADA del 13 maggio 2005, i parametri complementari inerenti i campioni prelevati

all'epoca all'appellante “avrebbero imposto l'esecuzione del test di stabilità sul campione in oggetto”.

Inoltre, il Prof. Botré ha specificato che tale test *“sarebbe, se effettuato oggi, privo di significato, in quanto esso è in grado di evidenziare processi di instabilità dell'urina solo se eseguito entro poco tempo (di norma entro pochi giorni, e comunque entro un massimo di 4-5 settimane) dal prelievo del campione”*.

Ne consegue che, **per esplicita ammissione del Direttore Scientifico del Laboratorio antidoping della Federazione Medico Sportiva Italiana, preso atto del contenuto della citata nota tecnica della WADA del 13 maggio 2005, le analisi effettuate sui campioni di urina all'epoca prelevati al Guardiola risultano largamente inattendibili, e non avrebbero potuto fondare un esito analitico avverso, se non previamente sottoposti ad un test di stabilità.**

I presupposti fondanti del ricorso per revisione appaiono sussistere, anche in relazione al profilo della inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile.

Sul tema, è appena il caso di osservare che l'ampia formulazione della norma contenuta nel Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., integralmente mutuata dai Principi di giustizia sportiva adottati dal C.O.N.I., conduce a ritenere, anche in relazione alla essenziale *ratio* riparatrice del giudizio di revisione, che il concetto di *“altra decisione irrevocabile”* debba senz'altro essere interpretato estensivamente, con riferimento cioè anche alle decisioni rese dagli Organi di giustizia statale.

Al riguardo, la difesa del Guardiola ha prodotto la sentenza resa dalla Seconda Sezione penale della Corte d'Appello di Brescia datata 23 ottobre - 30 novembre 2007, n. 1748/2007, il “fatto” ingiustamente ascritto al Guardiola, riconducibile basilamente agli accertamenti compiuti dal Laboratorio *antidoping* di Roma in sede disciplinare sportiva, è stato ritenuto infine insussistente con la relativa pronuncia assolutoria passata in giudicato **proprio sulla scorta delle ulteriori disposizioni e attestazioni emanate dagli Organismi sportivi, internazionali e nazionali.**

Difatti, i “motivi della decisione”, enucleati nel paragrafo 3. della decisione della Corte d’Appello (pagine 15-17), danno conto unicamente della Nota tecnica esplicativa della W.A.D.A. del 13 maggio 2005 e delle attestazioni rese dal Direttore Scientifico del Laboratorio *antidoping* di Roma, nonché dei documenti allegati.

In virtù di tali decisivi elementi, promananti per l’appunto dagli Organismi di giustizia sportiva, la Corte d’Appello, come precedentemente riportato mandava assolto il Guardiola.

Nella peculiare fattispecie in rassegna, il Giudice statale ha valutato ed apprezzato lo stesso “fatto” che diede origine al procedimento disciplinare sportivo e, in virtù proprio del disconoscimento di quel “fatto” promanante dagli Organismi sportivi, è pervenuto a giudicarne l’insussistenza, riformando, peraltro, la decisione di primo grado, la quale aveva espresso un diverso avviso sulla scorta della ritenuta attendibilità degli accertamenti compiuti in sede sportiva e, dunque, della rilevata sussistenza del “fatto” ascritto al Guardiola.

Secondo, invece, le difese della Procura Antidoping, presso il Coni, non sussisterebbe l’asserito contrasto di giudicati, trattandosi di valutazioni di condotte completamente diverse per oggetto, modalità e finalità tra quanto esaminato dalla Giustizia Sportiva e quanto all’ esame del Giudice Penale. In particolare, non si è trattato di una “prova nuova”, ma al più di una modalità diversa di acquisizione delle stesse; non sussisterebbe neppure contrasto tra i due giudicati.

La Corte di Giustizia Federale alle sezioni unite nella riunione dell’8 maggio 2009 ha dichiarato ammissibile il ricorso per revisione, accogliendolo e, per l’effetto, ha mandato assolto il Guardiola dall’incolpazione ascritta.

## 4.2 Il caso De Angelis-Martinez Tomieto

Un altro caso di sicuro interesse e rilevanza, è quello che ha visto protagonisti due rugbisti professionisti, i signori Alfredo De Angelis e Ramiro Martinez Tomieto, che al tempo dei fatti, militavano nella società RDS Roma. Questi, con decisione n.° 1 del 20/9/2001, avevano subito la squalifica per due anni, a causa dell'accertata violazione della normativa antidoping, poiché, in data 3/12/2000, erano risultati positivi in seguito all'analisi dei campioni biologici, all'ormone metiltestosterone, sostanza dopante vietata. Successivamente, i due attori ricorrevano avverso tale provvedimento, innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, chiedendo la nomina di un arbitro unico, al fine di sentire dichiarata l'illegittimità della precedente decisione e della conseguente rifusione dei danni morali e materiali subiti, quantificati in 2.500.000 euro ad atleta. In particolare, i ricorrenti contestavano la legittimità della precedente decisione, in quanto, l'organo giudicante avrebbe: disatteso le istanze di audizione dei testi e i risultati delle perizie di parte, omesso la verifica della regolarità delle procedure di prelievo dei campioni biologici, non ha tenuto conto del relativo processo penale pendente, inoltre non è stata applicata l'attenuante della collaborazione ex art. 13 n° 3 del Regolamento Antidoping. D'altra parte, il soggetto convenuto, ovvero la FIR, chiedeva, in primo luogo la carenza di giurisdizione, asserendo che questa fosse di competenza esclusiva del TAS di Losanna, inoltre propone il rigetto delle domande dei due atleti in quanto infondate. L'arbitro unico, ricevute tali memorie, risolveva le eccezioni preliminari riguardanti la competenza, ritenendo che le controversie in materia di doping per tesserati alle FSI, rientrassero nella giurisdizione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, in quanto, il Regolamento Antidoping del CONI prevede la facoltà del ricorso al TAS una volta completato il procedimento innanzi agli organi federali, ma al contempo, non vieta la giurisdizione della Camera, nelle controversie in cui non sia stata raggiunta la conciliazione. In seguito, l'arbitro, rinviava l'udienza al 7/2/2002 per la pronuncia del lodo, ritenendo

superflua l'assunzione dei testi ed ogni ulteriore strumento probatorio, passando ad esaminare i fatti e l'entità della sanzione comminata. Nella motivazione, l'arbitro unico, esamina il caso, sotto i profili del diritto penale, fatto assolutamente nuovo, e fino ad ora estraneo, all'ordinamento sportivo. In particolare, rileva che l'elemento oggettivo, inteso come fatto materiale contrario all'ordinamento, si è verificato, poiché è stata provata la presenza di sostanze dopanti nei campioni biologici degli atleti; questi, a loro volta, non sollevano dubbi sulla correttezza delle analisi. Peculiari considerazioni sono svolte con riguardo all'elemento soggettivo, ai fini della commisurazione della sanzione; l'arbitro rileva che, ai soggetti, sia ascrivibile una responsabilità a titolo di colpa lieve, in quanto questi non sono stati sufficientemente diligenti “nel vigilare su se stessi e nel verificare le bevande assunte in concomitanza con le analisi”. Viene inoltre approfondito, dall'organo giudicante, anche il contesto socio-culturale in cui operano questi soggetti, ritenendo tale indagine strettamente legata all'applicazione della giusta pena, poiché, prosegue la motivazione, gli atleti sono pesantemente condizionati dai valori imposti dall'attività sportiva professionistica, che di fatto, obbliga l'essere umano al continuo superamento dei propri limiti, ed al successo imposto. Oltre a ciò, viene anche enunciato l'importante principio della parità del trattamento sanzionatorio, per quegli stessi fatti commessi, in differenti discipline sportive, nello stesso Paese. Queste difformità, che purtroppo si verificano nel concreto, sono responsabili di una pericolosa disparità di trattamento, che compromette il principio della certezza della pena. L'arbitro auspica, proprio a tal riguardo, l'istituzione di un unico organo giudicante per le violazioni delle regole antidoping, al fine di ovviare a questo difetto del sistema sportivo; novità che sarà introdotta in seguito, con l'avvento del TNA. Ulteriore considerazione è svolta sul fine che la sanzione sportiva deve perseguire, non potendosi asetticamente limitare ad una mera considerazione del fatto, rispondendo quindi alle sole esigenze retributivo-repressive, ma deve tendere, prestando attenzione all'elemento soggettivo del reo e alle circostanze ambientali, alla prevenzione e alla rieducazione.

Per tutti questi motivi, e per l'ulteriore fatto dell'aver mostrato un autonomo e positivo spirito di collaborazione, sottoponendosi ad un programma di salute promosso dal CONI, l'organo giudicante, ritiene che la sanzione comminata non appaia equa e pertanto, la riduce, obbligando i soggetti al contestuale svolgimento di corsi di formazione sulla salute e ad attività per l'avviamento dei bambini allo sport, per un giorno alla settimana, per la durata di 12 mesi, presso l'associazione ASS. SO.LE. la stampa sportiva accoglieva favorevolmente la motivazione del lodo arbitrale in quanto finalmente si irrogavano sanzioni uguali per tutti<sup>118</sup> respinge le richieste risarcitorie, ritenute inammissibili, in quanto il fatto fu commesso.

## CONCLUSIONI

Il presente elaborato è stato sviluppato attorno all'attività normativa svolta in materia di doping, da una varietà assai ampia di organismi, sia statali che sportivi, intervenuti all'uopo. E' stato necessario inquadrare fin da subito, il progressivo diffondersi della pratica dopante nel secolo passato, al fine di porre all'attenzione del lettore, l'evidente complessità e vastità del fenomeno, che abbraccia, purtroppo, lo sport in tutte le sue discipline e in tutti i suoi livelli, dal professionismo al dilettantismo. Le risposte limitative all'espandersi del fenomeno-doping, sono, infatti, arrivate da molteplici e diversi organi ed enti; come è già stato in precedenza segnalato, sono intervenuti sia i governi statali, che gli organi sopranazionali, quali il Consiglio d'Europa o l'Unesco, assieme al coinvolgimento di tutto il movimento sportivo mondiale, *in primis* il CIO e la WADA, così come le federazioni sportive nazionali e internazionali. Questo dimostra come il doping investa diverse e molteplici materie, tali da giustificare una presa di posizione, sulla normazione, a livello globale, da parte di organi di differente estrazione e conoscenze tecniche, al fine di rispondere al meglio alle multiformi esigenze di tutela.

---

<sup>118</sup> Per un primo commento alla Camera di conciliazione e arbitrato nel diritto sportivo, E. Crocetti Bernardi in Digesto – Disc. Priv., sez civile, 2003 pag. 202 e ss.

Queste reazioni, da parte delle istituzioni, sono avvenute con colpevole ritardo, solo nel momento in cui i casi di cronaca più drammatici di doping sono stati posti all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale. Oltre a garantire un efficace strumento per la tutela della salute sia individuale, che collettiva, messa in serio pericolo da tali pratiche, la disciplina antidoping ha anche l'importante fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni, con l'intento di promuovere l'attività sportiva nella sua forma originaria e più pure, ossia come momento di agonismo corretto e sano, contestualmente all'aspetto ludico e di svago. Non sempre, però, i sistemi per contrastare le pratiche vietate si sono rivelate efficienti e capaci nel raggiungere questi molteplici scopi. La disciplina vigente dell'ordinamento statutario, ha, con la l.n. 376/2000, sicuramente messo a punto un sistema sanzionatorio utile dal punto di vista della general-prevenzione, facendo enormi passi in avanti rispetto alla previgente regolamentazione. Come, però, messo in luce nel relativo capitolo, questa disciplina appare particolarmente penalizzante nei casi di c.d. "autodoping", condotte che, nella quasi totalità degli ordinamenti esteri, sono punite con le sole sanzioni amministrative, mancando la previsione di quelle penali, nel particolare nostro caso, addirittura detentive. Tale scelta contrasta, in primo luogo, con la relativa disciplina prevista dal T.U. sugli stupefacenti, discriminando la condotta del reo a seconda dello scopo, in seconda battuta, molti hanno scelto la sanzione pecuniaria poiché l'atleta viene spesso visto come "anello debole", sottoposto ad un obbligo di risultato dalle aspettative riposte in lui da società, sponsor e mass-media; con la conseguenza che questi elementi esercitano un notevole peso psicologico, in termini di stress, inducendo l'atleta stesso, alla ricerca di aiuti sotto ogni profilo, non solo quello del doping.

Altro notevole punto dolente della l.n. 376/2000, si ravvisa nella previsione del dolo specifico del "alterazione delle prestazioni agonistiche dell'atleta o della modificazione dei risultati dei controlli", che ha l'evidentissimo effetto di escludere dall'area del penalmente rilevante tutti quei soggetti che esercitano una attività sportiva a livelli dilettantistici o perfino ludici, lasciando, completamente e



colpevolmente, privo di tutela il loro diritto alla salute. In termini puramente numerici, il “sottobosco” del dilettantismo sportivo, è estremamente più ampio di quello del professionismo, oltre a ciò, si segnala la manifesta inferiorità, in tale ambito, della conoscenza dei rischi per la salute, che queste sostanze possono generare, sia attraverso l’abuso, che tramite un uso scellerato o improprio. Si tratta, quindi, di un vero e proprio vuoto normativo, che lascia scoperta la categoria che più abbisogna di supporto da parte delle istituzioni e delle federazioni sportive, le cui campagne di prevenzione ed informazione costituiscono strumento spuntato e insufficiente nel creare una coscienza sociale in tale direzione.

E’ stato poi analizzato l’aspetto concernente la reazione e la conseguente regolamentazione approntata dagli organi sportivi, che ha tratto notevole spunto dall’attività dell’agenzia WADA, la quale, nonostante la giovane età, è già diventata l’indiscusso punto di riferimento mondiale sull’azione contro il doping, la cui autorevolezza trascende l’ambito sportivo, influenzando anche le decisioni degli organismi internazionali. Questa reputazione, in verità meritata, è certamente uno dei frutti dell’ottimo lavoro svolto dall’agenzia, che ha portato a compimento molti degli obiettivi fondamentali che erano stati tracciati al momento stesso della sua istituzione, quali la produzione di un’ efficiente disciplina antidoping, la realizzazione di una “prohibited list”, che per completezza e aggiornamento non ha pari, e un livello di organizzazione e armonizzazione con tutte le federazioni sportive, difficilmente immaginabile *ex ante*. Certamente la missione dell’organo è ancora in corso, e gli obiettivi da raggiungere sono ancora molteplici e di non facile realizzabilità, ma visto l’ottimo lavoro svolto fin ora, c’è certamente da ben sperare.

Nel nostro Paese, la *longa manus* dell’agenzia WADA, è stato il CONI-NADO, che ha avuto il non agevole compito di riformare un sistema ben diverso da quello attuale, soprattutto per i numerosi principi suggeriti dalla WADA, spesso appartenenti ad una cultura giuridica lontana dalla nostra esperienza, essendo, appunto, un organismo di chiara matrice anglosassone. C’è da rilevare, però, che il sistema è stato ben implementato, garantendo, anche attraverso l’istituzione del TNA

e di tutti gli altri organi del CONI operanti in materia, una uniformità nel trattamento sanzionatorio tra le differenti discipline, a lungo auspicato dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Non di minore importanza, sono gli aspetti civilistici legati alla violazione delle norme sportive antidoping, che hanno rilevanti ripercussioni in termini economici, nello specifico sotto il profilo del risarcimento del danno, come è stato illustrato precedentemente.

Concludendo, si può ben affermare che negli ultimi anni, sia nell'ordinamento penale che in quello sportivo, si sia assistito a rilevanti riforme e novità, le quali hanno portato profonde innovazioni e ulteriori strumenti avverso la lotta al doping, che in futuro andranno sicuramente aggiustati al fine di una risposta sempre più adeguata. Alea iacta est, soprattutto nell'ambito sportivo; sarà ora necessario, nella pratica, non disattendere tali importanti premesse.

## BIBLIOGRAFIA

### Monografie

AA.VV., Manuale di formazione, la tutela della salute nelle attività sportive e la prevenzione del doping, Roma, 2007.

AA.VV., Profili attuali di diritto sportivo e nuova legge antidoping, Milano, 2001.

AIELLO G., La legge antidoping e i suoi riflessi sull'assetto dei rapporti tra ordinamento statale ordinario sportivo, in Profili attuali di diritto sportivo e legge antidoping, (a cura di) G. FAMBOGI, Milano, 2002.

ALVISI C., Autonomia privata e autodisciplina sportiva – il CONI e la regolamentazione dello sport, Milano, 2000.

ALVISI C., AA.VV., Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo (a cura di C. Alvisi), Milano, 2006.

AMATO P., AA.VV., La libera circolazione degli sportivi nell'Unione Europea, Giuffrè, 2008.

ARIOLLI G., BELLINI V., Disposizioni penali in materia di doping, Milano, 2005.

BERTINI B., La responsabilità sportiva, Milano, 2002.

BONINI S., Doping e diritto penale prima e dopo la L.376 /2000 , *in* Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona , a cura di S. CANESTRARI e G. FORNASARI, Bologna, 2001.

BOTTARI C., La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: doping e problematiche giuridiche, Rimini, 2004.

CICOGNA M., Il Tribunal Arbitral Du Sport (TAS) di Losanna, *in* Giustizia sportiva e arbitrato, C. Vaccà (a cura di), Milano, 2006

COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., Diritto dello sport, Firenze, 2008.

COLUCCI M., Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport, *in* Lo sport e il diritto, M. COLUCCI (a cura di), Jovene, 2004.

COLUCCI M., AA.VV., Lo sport e il diritto ( a cura di M. Colucci), Jovene editore, 2004.

CROCETTI BERNARDI E., AA.,VV., Lo sport e il diritto ( a cura di M. Colucci), Jovene editore, 2004.

CROCETTI BERNARDI E., La giustizia Sportiva, Experta edizioni, 2004.

D'ONOFRIO P., Sport e Giustizia, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2005.

D'ONOFRIO P., Manuale operativo di diritto sportivo, Maggioli, 2007.

DE ASIS ROIG A., HERNANDEZ SAN JUAN I., Estudios sobre el dopaje en el deporte, Madrid, 2006.

DE SILVESTRI A., AA.VV., Vincolo sportivo e diritti fondamentali, Euro 92 Editrice, 2002.

FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, 2004.

FIORMONTE L., Il Codice WADA, opera in via di pubblicazione.

GAGLIANO-CANDELA, Tossicologia forense, Milano, 2001.

GUARDAMAGNA A., Diritto dello sport: profili penali, Milano, 2009.

LUBRANO E., L'ordinamento giuridico del giuoco calcio, Istituto Editoriale Regioni Italiane, 2004.

MANZI G., Profili di responsabilità penale nelle attività sportive, in Lo sport e il diritto, a cura di M. COLUCCI, Napoli, 2004.

MENNEA P., Il doping nello sport, Milano, 2009.

MORO P., Giustizia sportiva e diritti processuali, in La giustizia sportiva: analisi critica della legge 17 ottobre 2003, n. 280 P. Moro (a cura di ), Experta Edizioni, 2004.

MORO P., Questioni di diritto sportivo. Casi controversi nell'attività dei dilettanti, Euro 92 Editrice, 1999.

MUSUMARRA L., Il Doping, in AA. VV., Diritto dello sport, Le Monnier Università, 2004.

MUSUMARRA L., Diritto dello sport, Firenze, 2004.

PELLEGRINI R.M., L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento giuridico, Milano, 2007.

SANINO M., VERDE F., Il diritto dello sport, Cedam, Padova, 2008.

TOGNON J., Diritto Europeo dello Sport, Padova, 2008.

TRAVERSI A., Diritto penale dello sport, Milano, 2001.

## Riviste

ALBANESI A., Tutela sanitaria delle attività sportive, in Riv. Diritto sportivo 1971.

ARIOLLI G., Prime riflessioni sulla legge antidoping, in RDS, 2000.

AMATO P., SARTORI S., “Gli effetti del nuovo accordo collettivo sul supporto di lavoro del calciatore professionista. Primi commenti e principali innovazioni rispetto al testo 1989/19922”, in RDES, 2006.

BERTAL E., GINSANI M., MARI F., La lotta contro il doping in europa e la posizione dell’italia tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, in Jura Medica, 16, 2003.

CAPITANI F., in “L’assunzione autogena di sostanze stupefacenti dopanti e il diritto penale brevi note critiche”, in RDS.

CINGOLATI M., Il doping secondo la Cassazione: qual è il bene giuridicamente tutelato dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376, in Rivista italiana di medicina legale, 2003.

COLUCCI M., L’Autonomia e le specificità dello sport nell’Unione Europea, in Rivista di Diritto ed economia dello Sport.

CROCETTI BERNARDI E., MUSUMARRA L., Articolo 282 Costituzione Europea – Ruolo sociale e specificità dello sport, in Il Sole 24 Ore Sport, febbraio 2005.

CROCETTI BERNARDI E., Camera di Conciliazione e Arbitrato nel diritto sportivo, in Digesto-Disc. Priv., sez. Civile, 2003.

CROCETTI BERNARDI E., MARCHESE T., “salva vivai” contro la Ue, in Il Sole 24 Ore Sport, settembre 2004.

CROCETTI BERNARDI E., Rapporto di lavoro nel diritto sportivo, in Digesto-Disc. Priv., sez. Commerciale, aggiornamento, 2003.

CROCETTI BERNARDI E., Rischiosa la dicotomia economia-sport, in Il Sole 24 ore Sport, novembre 2004.

FADALTI L., Delitto di doping nella giurisprudenza di legittimità, in RP, 2004

FORLENZA O., Dubbia la sussistenza dell'illecito penale senza la tabella delle sostanze proibite, in Guida al diritto, 2002.

GUARINIELLO R., La legge sul doping tra Corte di Cassazione e Ministero della salute, in Foro italiano, 2002.

INFANTINO G., Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport, reperibile on line all'indirizzo web [www.uefa.com](http://www.uefa.com), (maggio 2008).

IZZO C.G., La giustizia sportiva, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, w. Bigiavi (fondata da), UTET, 2007.

LUBRANO E. Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata?, in Giustiziasportiva.it, 2005.

MICHELETTA G., I profili penalistici della normativa sul doping, in l'indice penale, 2001.

MARRA G., Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici., in Cass.Pen., 2001, fasc. 10.

MARTONE A., Il doping dell'ordinamento sportivo, in corriere Giur. 1990.

MARZELLA C., Intervento nel convegno: Legalità e sport:viaggio nella legge sul doping, Modena, 2004.

MUSUMARRA L., La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria, in RDES, 2005.

NAPOLITANO G., Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrato sportivo, in Gior.dir.amm., n. 10, 2005.

TOGNON J., Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti, in Giuslavoristi.it.

TOMASELLI P. Doping al tour la polizia ferma Frigo, in Corriere della Sera, 14 Luglio 2005.

TORTORELLA F., "la celebrazione dello spirito umano nelle decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping in Diritto ed economia dello sport, 2008, pag. 95, ss.

**TURCO F.**, Guarinello conferma: Due anni per Giraud e tre per Agricola, in *La Gazzetta dello Sport*, 29 ottobre 2005.

**TRICOMI I.**, Sanzioni penali: il gioco si fa duro, in *Guida al diritto*, n. 47/2000.

**VIRGOTTI V.**, Giustizia disciplinare e giudice amministrativo, in *Corriere Giuridico*, 2007.

**ZOLI A.**, Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico, *Giust. Civ.*, 1985.

**ZYLBERSTEIN J.**, La specificità dello sport nell'Unione Europea, in *Rivista di Diritto ed economia dello Sport*.